1ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 ottobre 2008** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **342.** Sentenza 20 - 23 ottobre 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Energia - Legge della Regione Abruzzo - Modalità per la costruzione e l'esercizio di impianti solari fotovoltaici - Facoltà attribuita ai soli soggetti pubblici di costruire impianti ad una distanza minima di 500 m. da ogni abitazione - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata - Rinuncia parziale al ricorso accettata dalla controparte, concernente la medesima disposizione - Estinzione del giudizio.

- Legge della Regione Abruzzo, 1° ottobre 2007, n. 34, art. 74.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, commi primo e secondo, lettere *a)*, *e)*, *i)*, e terzo; norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, art. 25; (legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lettere *c)* e *d)*; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, artt. 7 e 10, comma 3; decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 luglio 2005; decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 febbraio 2006; decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007; protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120; direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001; direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006).

Edilizia e urbanistica - Legge della Regione Abruzzo - Installazione di depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacità complessiva non superiore a 13 m.c. - Necessità della denuncia di inizio attività corredata della relativa documentazione - Divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione dei suoi effetti per mancanza di tale documentazione - Ricorso del Governo - Sopravvenuta sostituzione, con effetto retroattivo, della disposizione censurata, *medio tempore* non attuata - Cessazione della materia del contendere.

- Legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, art. 2, comma 2 (testo originario).
- Costituzione, artt. 3, 41, 97, 117, secondo comma, lettera *e)*; d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, art. 17; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, comma 2.

Edilizia e urbanistica - Legge della Regione Abruzzo - Installazione di depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacità complessiva non superiore a 13 m.c. - Necessità della comunicazione all'ufficio urbanistico del Comune di competenza, con allegazione di dati e documenti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché disparità di trattamento rispetto al regime vigente per il restante territorio nazionale, lesione del principio di libertà di iniziativa economica e della competenza statale in materia di concorrenza - Doglianza basata su inesatto presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, art. 2, comma 2 (testo sostituito dalla legge della Regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34, art. 39).
- Costituzione, artt. 3, 41, 97 e 117, comma secondo, lettera *e)*; d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, art. 17; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, comma 2.

Energia - Legge della Regione Abruzzo - Depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità non superiore a 13 m.c. - Controlli dell'assessorato regionale della sanità tramite le competenti ASL - Disciplina delle modalità e del contenuto di dette verifiche - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto e sovrapposizione con la disciplina statale - Denunciata violazione della competenza statale in materia di energia, nonché disparità di trattamento rispetto al regime vigente per il restante territorio nazionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, art. 4, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 117; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lettere *c)* e *d)*. . . *Pag.* 15

N. **343.** Ordinanza 20 - 23 ottobre 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole al reo - Disciplina transitoria - Inapplicabilità ai processi già pendenti in grado di appello all'entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di nuovi motivi di censura - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3..... *Pag.* 22

N. **344.** Ordinanza 20 - 23 ottobre 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'INPS - Determinazione del reddito di lavoro dipendente costituente la base imponibile per il calcolo dei contributi - Esclusione delle somme erogate dal datore di lavoro per la frequenza di asili nido - Eccepita inammissibilità per incompleta ricostruzione del quadro normativo - Reiezione.

- Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, secondo comma, in combinato disposto con l'art. 48 (ora 51), lettera *f-bis)* del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 31.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'INPS - Determinazione del reddito di lavoro dipendente costituente la base imponibile per il calcolo dei contributi - Esclusione delle somme erogate dal datore di lavoro per la frequenza di asili nido - Lamentata violazione dei principi di tutela della famiglia e di pari opportunità di accesso al lavoro - Genericità dei parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, secondo comma, in combinato disposto con l'art. 48 (ora 51), lettera *f-bis)* del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.
- Costituzione, artt. 4 e 31.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'INPS - Determinazione del reddito di lavoro dipendente costituente la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali - Esclusione delle somme erogate dal datore di lavoro per la frequenza di asili nido - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza per il diverso trattamento riservato alle somme erogate per la frequenza delle scuole di infanzia - Inidoneità del *tertium comparationis* evocato - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, secondo comma, in combinato disposto con l'art. 48 (ora 51), lettera *f-bis)* del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.
- Costituzione, art. 3..... » 25

N. **345.** Ordinanza 20 - 23 ottobre 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Credito agrario - Norme della Regione siciliana - Proroga delle cambiali agrarie - Denunciata difformità dai principi del diritto civile in tema di completo e tempestivo adempimento delle obbligazioni e di responsabilità contrattuale, nonché lamentato contrasto con il principio di uguaglianza - Insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione - Omessa indicazione dei parametri costituzionali o statutari asseritamente violati - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge della Regione siciliana 23 dicembre 2000, n. 28, art. 1.
- Costituzione, art. 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23..... » 29

N. **346.** Ordinanza 20 - 23 ottobre 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Magistratura - Lavoratrici madri - Mancata corresponsione dell'indennità giudiziaria nel periodo di astensione dal lavoro per maternità e puerperio secondo la disciplina vigente anteriormente alle modifiche di cui all'art. 1, comma 325, della legge n. 311 del 2004 - Violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento rispetto al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, primo comma, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- Costituzione, art. 3, primo comma.. ..... *Pag.* 32

N. **347.** Ordinanza 20 - 23 ottobre 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Custodia cautelare all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo - Computo anche agli effetti della durata dei termini ordinari di fase - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di inviolabilità della libertà personale nonché lesione del diritto di difesa - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Necessità di un nuovo esame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 33.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 24. ..... » 36

N. **348.** Ordinanza 20 - 23 ottobre 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio ordinario o abbreviato - Appello del pubblico ministero - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della legge di riforma - Denunciata alterazione del principio di parità delle parti nonché violazione del principio di eguaglianza, contrasto con l'obbligatorietà dell'azione penale e lesione della finalità rieducativa della pena - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1, 2 e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112. ..... » 38

N. **349.** Ordinanza 20 - 23 ottobre 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione - Modifiche normative applicabili anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della legge di riforma - Denunciata alterazione del principio di parità delle parti nonché irragionevolezza, violazione del principio di eguaglianza, contrasto con l'obbligatorietà dell'azione penale e lesione del diritto di difesa e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 112. ..... » 40

N. **350.** Sentenza 22 - 24 ottobre 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Questioni di legittimità costituzionale sollevate sotto più profili - Insufficiente descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi *a quibus* - Impossibilità di attingere elementi di conoscenza dal fascicolo di causa, in virtù del principio di autosufficienza dell'ordinanza introduttiva - Carenza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, artt. 1; 3; 4; 8, comma 1, lettere *e)*, *f)*, *h)* e *i)*, e comma 2; art. 9, commi 1, lettera *c)*, e 2; e art. 12.
- Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117; d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, artt. 2, 3, 4 e 25.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Requisiti e prescrizioni igienico-sanitarie - Applicabilità retroattiva - Lamentata incidenza sui princìpi di affidamento, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata, nonché violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza - Omessa specificazione, da parte del rimettente, dei requisiti igienico-sanitari accertati in concreto come mancanti - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 8, comma 1, lettere *e)*, *f)*, *h)* e *i)*, e comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117; d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, artt. 2, 3, 4 e 25.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Riconduzione della materia, ad opera del legislatore regionale, «nel quadro delle competenze della Regione e dei comuni in materia di commercio» - Introduzione di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei predetti centri - Contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale - Violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 1.
- Costituzione, art. 117 (artt. 3, 15, 41); d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, artt. 2, 3, 4 e 25.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Previsione, da parte del legislatore regionale, di un sistema generalizzato di autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività - Contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale - Violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 4.
- Costituzione, art. 117 (artt. 3, 15, 41); d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, artt. 2, 3, 4 e 25.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Prevista revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività nei casi di inosservanza, da parte del titolare dell'autorizzazione del centro di telefonia in sede fissa, degli obblighi, prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché delle disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza, preventivamente all'avvio dell'attività o entro un anno dall'entrata in vigore della legge censurata - Introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei predetti centri - Contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale - Violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 9, commi 1, lettera *c)*, e 2.
- Costituzione, art. 117 (artt. 3, 15, 41); d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, artt. 2, 3, 4 e 25.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Requisiti e prescrizioni igienico-sanitarie - Obbligo per i titolari dei centri di telefonia già attivi alla data di entrata in vigore della legge censurata di porsi in regola con le vigenti norme e con le prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, previsti dalla legge medesima entro un anno da detta data - Introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei predetti centri - Contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale - Violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 12.
- Costituzione, art. 117 (artt. 3, 15, 41); d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, artt. 2, 3, 4 e 25.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni che subordinano ad autorizzazione l'insediamento e la gestione dei predetti centri - Sussistenza di un inscindibile rapporto di strumentalità dell'intera legge con le norme dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale delle restanti disposizioni.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, [artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *f)*, 10, 11 e 13].
- Costituzione, artt. 117; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. ..... *Pag.* 43

N. **351.** Sentenza 22 - 24 ottobre 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Legge della Regione Lazio - Dirigenti di organi di amministrazione di enti pubblici decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale - Potere della Giunta regionale di deliberare, in alternativa al reintegro nelle cariche, un'offerta di equo indennizzo, con obbligo di adottare tale soluzione in caso di interruzione di fatto del rapporto di lavoro per oltre sei mesi - Denunciata surrettizia reintroduzione del meccanismo dello *spoils system*, in violazione di parametri costituzionali - Istanza di rinvio dell'udienza di discussione motivata dall'avvenuta approvazione di proposta di legge regionale (non ancora pubblicata) modificativa delle disposizioni censurate - Ininfluenza delle modifiche sull'assetto normativo denunciato e sulla decisione che il rimettente è chiamato ad adottare.

- Legge della Regione Lazio, 13 giugno 2007, n. 8, art. 1, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103, 113 e 117, comma secondo, lettera *l)*.

Impiego pubblico - Legge della Regione Lazio - Dirigenti di organi di amministrazione di enti pubblici decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale - Potere della Giunta regionale di deliberare, in alternativa al reintegro nelle cariche, un'offerta di equo indennizzo, con obbligo di adottare tale soluzione in caso di interruzione di fatto del rapporto di lavoro per oltre sei mesi - Denunciata surrettizia reintroduzione del meccanismo dello *spoils system*, in violazione di parametri costituzionali - Eccezione di inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza, in ragione dell'intervenuto decorso, nelle more del giudizio cautelare *a quo*, dell'originario termine di durata dell'incarico - Reiezione.

- Legge della Regione Lazio, 13 giugno 2007, n. 8, art. 1, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103, 113 e 117, comma secondo, lettera *l)*.

Impiego pubblico - Legge della Regione Lazio - Dirigenti di organi di amministrazione di enti pubblici decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale - Potere della Giunta regionale di deliberare, in alternativa al reintegro nelle cariche, un'offerta di equo indennizzo, con obbligo di adottare tale soluzione in caso di interruzione di fatto del rapporto di lavoro per oltre sei mesi - Denunciata surrettizia reintroduzione del meccanismo dello *spoils system*, in violazione di parametri costituzionali - Eccezione di inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza, in ragione dell'intervenuta disposizione regionale di proroga dei contratti dei direttori generali attualmente in carica - Reiezione.

- Legge della Regione Lazio, 13 giugno 2007, n. 8, art. 1, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103, 113 e 117, comma secondo, lettera *l)*.

Impiego pubblico - Legge della Regione Lazio - Dirigenti di organi di amministrazione di enti pubblici decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale - Potere della Giunta regionale di deliberare, in alternativa al reintegro nelle cariche, un'offerta di equo indennizzo, con obbligo di adottare tale soluzione in caso di interruzione di fatto del rapporto di lavoro per oltre sei mesi - Sostanziale surrettizia reintroduzione del meccanismo dello spoils system - Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altri profili di censura.

- Legge della Regione Lazio, 13 giugno 2007, n. 8, art. 1, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 97 (artt. 3, 24, 101, 103, 113 e 117, comma secondo, lettera *l)*). ..... *Pag.* 53

N. **352.** Sentenza 22 - 24 ottobre 2008.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Regione siciliana - Presidente della Regione - Condanna non definitiva per determinati reati - Accertamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2008, della sospensione, a decorrere dal 18 gennaio 2008, del Sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di Presidente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge n. 55 del 1990 - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione siciliana - Ritenuta inapplicabilità dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990 nel nuovo assetto statutario determinato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 - Denunciata lesione della sfera di competenza costituzionale garantita alla Regione siciliana in materia di *status* del Presidente - Esclusione - Compatibilità della prevista sospensione dalla carica anche con la nuova forma di governo regionale - Spettanza allo Stato della potestà esercitata.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2008.
- Statuto della Regione siciliana, artt. 8, 9 e 10.

Regione siciliana - Presidente della Regione - Condanna non definitiva per determinati reati - Accertamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2008, della sospensione, a decorrere del 18 gennaio 2008, del Sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge n. 55 del 1990 - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione siciliana - Ritenuta inapplicabilità dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990 nel nuovo assetto statutario determinato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 -Esclusione - Applicabilità della sospensione dalla carica di Presidente anche all'ufficio derivato di deputato regionale - Spettanza allo Stato della potestà esercitata.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2008.
- Statuto della Regione siciliana, artt. 8, 9 e 10.

Regione siciliana - Presidente della Regione - Dimissioni irrevocabili a seguito di condanna non definitiva per determinati reati - Accertamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2008, della sospensione, a decorrere dal 18 gennaio 2008, del Sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di Presidente della Regione siciliana e dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge n. 55 del 1990 - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione siciliana - Denunciata illegittimità del provvedimento per mancanza di oggetto - Esclusione - Diversità delle conseguenze derivanti dalle dimissioni e dalla sospensione - Spettanza allo Stato della potestà esercitata.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2008.
- Statuto della Regione siciliana, artt. 8, 9 e 10..... *Pag.* 58

N. **353.** Ordinanza 22 - 24 ottobre 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Beni culturali - Norme della Regione Emilia-Romagna - Partecipazione della Regione all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS) - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 27 luglio 2007, n. 19, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera *s)*, e 118, terzo comma; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 3, 4 e 5; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25..... » 65

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **56.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 settembre 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Molise - Proprietà - Recupero dei sottotetti e dei piani porticato volti alla realizzazione di nuove unità abitative - Previsione di parcheggi pertinenziali - Obbligo di trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di asservimento - Lamentata introduzione di un'ipotesi di trascrizione nei registri immobiliari non prevista dalla legislazione statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

- Legge della Regione Molise 18 luglio 2008, n. 25, art. 7, comma 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *l)*; codice civile, artt. 2643 e 2645; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 9.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Molise - Imposte e tasse - Recupero dei sottotetti e dei piani porticato volti alla realizzazione di nuove unità abitative - Previsione di parcheggi pertinenziali - Obbligo di trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di asservimento e relativo obbligo di assolvimento dell'imposta ipotecaria - Lamentata introduzione di una nuova fattispecie imponibile non disciplinata da norma statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario.

- Legge della Regione Molise 18 luglio 2008, n. 25, art. 7, comma 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e)*; d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347..... *Pag.* 69

N. **57.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 settembre 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Professioni - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi - Revisori cooperativi - Disciplina dell'accesso alla figura professionale dei revisori cooperativi, con previsione di apposito elenco e dei requisiti di ammissione - Contrasto con la normativa nazionale che individua e disciplina la figura professionale del revisore di cooperative e con la normativa nazionale concernente il registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della giustizia - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio secondo cui nella materia delle professioni spetta allo Stato e non alle Regioni l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici - Denunciata violazione della competenza statutaria in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, violazione della competenza legislativa concorrente in materia di professioni.

- Legge della Regione Trentino-Alto Adige 9 luglio 2008, n. 5, artt. 22 e 23.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge costituzionale 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 4, primo comma, n. 9); d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, art. 7; d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88; d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30..... *Pag.* 71

N. **58.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 settembre 2008 (della Regione Calabria).

Bilancio e contabilità pubblica - Esenzione ICI prima casa a decorrere dall'anno 2008 - Rimborso ai singoli comuni della minore imposta e sospensione del potere delle Regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno in funzione della attuazione del federalismo fiscale - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione del principio di autonomia finanziaria delle Regioni per l'introduzione di una disciplina restrittiva rispetto al quadro della autonomia finanziaria disegnato dalla riforma del Titolo V - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione fra lo Stato e le Regioni per l'adozione della disciplina attraverso decreto-legge.

- Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, art. 1.
- Costituzione, artt. 119 e 120..... » 74

N. **15.** Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 10 ottobre 2008 (del Tribunale di Milano).

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico del senatore Raffaele Iannuzzi per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti dei magistrati Giancarlo Caselli e Gioacchino Natoli - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentari.

- Deliberazione del Senato della Repubblica 15 febbraio 2006.
- Costituzione, art. 68, primo comma..... » 79

N. **331.** Ordinanza del Giudice di pace di Morbegno del 1° luglio 2008.

Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'asseritamente ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che, in considerazione delle proprie condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed esporsi a sanzione pecuniaria.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160.
- Costituzione, art. 3..... *Pag.* 84

N. **332.** Ordinanza del Giudice di pace di Morbegno del 2 luglio 2008.

Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'asseritamente ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che, in considerazione delle proprie condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed esporsi a sanzione pecuniaria.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160.
- Costituzione, art. 3..... » 85

N. **333.** Ordinanza del Giudice di pace di Morbegno del 4 luglio 2008.

Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'asseritamente ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che, in considerazione delle proprie condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed esporsi a sanzione pecuniaria.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160.
- Costituzione, art. 3..... » 87

N. **334.** Ordinanza del Giudice di pace di Morbegno del 10 luglio 2008.

Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'asseritamente ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che, in considerazione delle proprie condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed esporsi a sanzione pecuniaria.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160.

– Costituzione, art. 3 ..... *Pag.* 88

N. **335.** Ordinanza del Tribunale di Torino del 5 maggio 2008.

Procedimento civile - Esecuzione forzata - Espropriazione mobiliare nei confronti del figlio maggiorenne - Pignoramento effettuato nella casa del genitore convivente che ha proposto opposizione di terzo - Limiti legali alla prova testimoniale e, conseguentemente, alla prova per presunzioni - Omessa previsione dell'ammissibilità della prova per presunzioni diretta ad accertare il diritto dominicale dell'opponente sui beni pignorati quando l'esistenza di detto diritto sia resa verosimile dal rapporto di convivenza tra terzo genitore e figlio debitore esecutato - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il duplice profilo dell'incoerenza dell'impugnata disciplina con la presunzione legale di appartenenza ai coniugi dei beni mobili acquistati dopo il matrimonio per la casa coniugale, e dell'inadeguato bilanciamento tra le contrapposte esigenze di tutela del creditore e del genitore opponente - Incidenza sul diritto di difesa.

– Codice di procedura civile, art. 621; codice civile, art. 2729.

– Costituzione, artt. 3 e 24 ..... » 90

N. **336.** Ordinanza della Corte d'appello di Perugia del 24 novembre 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

– Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.

– Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112 ..... » 92

N. **337.** Ordinanza della Corte d'appello di Perugia del 21 settembre 2007.

Straniero - Espulsione amministrativa - Straniero sottoposto a procedimento penale (nella specie, per il reato di indebito trattenimento in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore) - Possibilità per il giudice di negare, per esigenze difensive, il rilascio del nulla osta all'espulsione - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo.

– Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 3 e 3-*bis*, come modificati dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

– Costituzione, artt. 24 e 111 ..... » 96

N. **338.** Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce del 16 giugno 2008.

Appalti pubblici - Commissione di gara - Incompatibilità all'assunzione o mantenimento dell'incarico di commissario per coloro che abbiano svolto o svolgano alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta - Eccesso di delega - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 84, comma 4.
- Costituzione, artt. 76, in relazione all'art. 25 della legge delega 18 aprile 2005, n. 62, e 97. *Pag.* 99

N. **339.** Ordinanza del Giudice di pace di Genova del 26 maggio 2008.

Sanzioni amministrative - Riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria - Ricorso avverso cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento - Sopravvenuta disposizione di legge secondo cui l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento è prescritta a pena di nullità della cartella stessa - Prevista applicabilità della detta sanzione di nullità alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Denunciata lesione degli inviolabili principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita violazione dei canoni di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

- Legge 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36, comma 4-*ter* [*recte*: decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-*ter*, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31].
- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 97. . . . . » 104

N. **340.** Ordinanza del Giudice di pace di Genova del 9 giugno 2008.

Sanzioni amministrative - Infrazioni al codice della strada - Riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria - Rinvio alle norme previste per la esazione delle imposte dirette - Ricorso avverso cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento - Sopravvenuta disposizione di legge secondo cui l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento è prescritta a pena di nullità della cartella stessa - Prevista applicabilità della detta sanzione di nullità alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Denunciata lesione degli inviolabili principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita violazione dei canoni di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

- Legge 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36, comma 4-*ter* [*recte*: decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-*ter*, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31].
- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 97. . . . . » 110

N. **341.** Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Lucca del 15 luglio 2008.

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso avverso cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento tributario - Sopravvenuta disposizione di legge secondo cui l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento è prescritta a pena di nullità della cartella stessa - Prevista applicabilità della detta sanzione di nullità alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Irragionevolezza - Asserita disparità di trattamento dei contribuenti discriminati in ragione della data di consegna dei ruoli agli agenti della riscossione - Incidenza sul diritto di difesa - Denunciata violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione - Asserita lesione dei principi costituzionali in materia di giusto processo.

- Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-*ter*, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111. ..... *Pag.* 116

N. **342.** Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto del 16 luglio 2008.

Forze armate - Vicebrigadieri della Guardia di Finanza - Emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde attribuito ai vicebrigadieri - Previsto riassorbimento con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo anziché all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore come stabilito per i sottufficiali di grado corrispondente dell'Arma dei carabinieri e delle restanti Forze Armate (Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare) - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa.

- Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, art. 73-*bis* (*recte*: art. 73-*ter*), aggiunto dall'art. 9, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67. » 119
- Costituzione, artt. 3 e 97. .....

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **342**

Sentenza 20 - 23 ottobre 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Energia - Legge della Regione Abruzzo - Modalità per la costruzione e l'esercizio di impianti solari fotovoltaici - Facoltà attribuita ai soli soggetti pubblici di costruire impianti ad una distanza minima di 500 m. da ogni abitazione - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata - Rinuncia parziale al ricorso accettata dalla controparte, concernente la medesima disposizione - Estinzione del giudizio.

- Legge della Regione Abruzzo, 1° ottobre 2007, n. 34, art. 74.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, commi primo e secondo, lettere *a)*, *e)*, *i)*, e terzo; norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, art. 25; (legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lettere *c)* e *d)*; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, artt. 7 e 10, comma 3; decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 luglio 2005; decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 febbraio 2006; decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007; protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120; direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001; direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006).

Edilizia e urbanistica - Legge della Regione Abruzzo - Installazione di depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacità complessiva non superiore a 13 m.c. - Necessità della denuncia di inizio attività corredata della relativa documentazione - Divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione dei suoi effetti per mancanza di tale documentazione - Ricorso del Governo - Sopravvenuta sostituzione, con effetto retroattivo, della disposizione censurata, *medio tempore* non attuata - Cessazione della materia del contendere.

- Legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, art. 2, comma 2 (testo originario).
- Costituzione, artt. 3, 41, 97, 117, secondo comma, lettera *e)*; d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, art. 17; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, comma 2.

Edilizia e urbanistica - Legge della Regione Abruzzo - Installazione di depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacità complessiva non superiore a 13 m.c. - Necessità della comunicazione all'ufficio urbanistico del Comune di competenza, con allegazione di dati e documenti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché disparità di trattamento rispetto al regime vigente per il restante territorio nazionale, lesione del principio di libertà di iniziativa economica e della competenza statale in materia di concorrenza - Doglianza basata su inesatto presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, art. 2, comma 2 (testo sostituito dalla legge della Regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34, art. 39).
- Costituzione, artt. 3, 41, 97 e 117, comma secondo, lettera *e)*; d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, art. 17; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, comma 2.

Energia - Legge della Regione Abruzzo - Depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità non superiore a 13 m.c. - Controlli dell'assessorato regionale della sanità tramite le competenti ASL - Disciplina delle modalità e del contenuto di dette verifiche - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto e sovrapposizione con la disciplina statale - Denunciata violazione della competenza statale in materia di energia, nonché disparità di trattamento rispetto al regime vigente per il restante territorio nazionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, art. 4, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 117; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lettere *c)* e *d)*.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, recante «Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità commerciale non superiore a 13 mc e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al decreto ministeriale 23 settembre 2004 nonché di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle attività produttive n. 329/2004» e degli artt. 39 e 74 della legge della Regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34, recante «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture», promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 7 settembre e il 3 dicembre 2007, depositati in cancelleria il 17 settembre e il 10 dicembre 2007 ed iscritti ai nn. 38 e 48 del registro ricorsi 2007.

Udito nell'udienza pubblica del 23 settembre 2008 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Udito l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 7 settembre 2007 e depositato in cancelleria il successivo 17 settembre (reg. ric. n. 38 del 2007), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, recante «Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità commerciale non superiore a 13 mc e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al decreto ministeriale 23 settembre 2004 nonché di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle attività produttive n. 329/2004».

L'Avvocatura generale dello Stato osserva che, ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 2, della legge regionale, i depositi di gas di petrolio liquefatto (d'ora in poi anche GPL) di nuova istallazione sono soggetti alla denuncia, corredata da corposa documentazione, di inizio attività per la posa in opera, l'istallazione e l'esercizio del deposito, mentre la mancanza di tale comunicazione può comportare il divieto di proseguimento dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.

Tali disposizioni, ad avviso della difesa erariale, si porrebbero in contrasto con la normativa statale, costituente principio fondamentale dell'ordinamento, che tutta la Pubblica Amministrazione è tenuta ad osservare, in attuazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e di semplificazione dell'azione amministrativa.

La normativa statale vigente in materia — osserva l'Avvocatura — ha infatti eliminato l'obbligo della denuncia di inizio attività per i serbatoi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 mc, nonché l'obbligo della redazione del progetto ai fini delle disposizioni di prevenzione incendi. In particolare, l'art. 17 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL, in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 2), ha previsto che l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, e dunque soggetta a semplice comunicazione e non a denuncia di inizio attività.

L'assoggettamento a denuncia di inizio attività, in aggiunta al normale *iter* amministrativo previsto dalla specifica normativa statale vigente, si porrebbe in contrasto non solo con l'art. 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006, ma anche con il generale e fondamentale principio del divieto di aggravio del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, provocando una lesione dell'art. 97 della Costituzione.

Secondo la difesa erariale, l'ampia documentazione da allegare alla denuncia di inizio attività comporterebbe oneri burocratici gravosi per i soggetti interessati operanti nella Regione Abruzzo, con evidente disparità di trattamento rispetto alle aziende che distribuiscono GPL nelle altre zone del territorio nazionale, in violazione sia dell'art. 3 della Costituzione, sia

dei principi di libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione e, conseguentemente, di concorrenza, la cui tutela è riservata alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione.

Con riferimento, in particolare, all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge regionale in esame, relativa alla redazione del «progetto esecutivo», la Presidenza ricorrente evidenzia che in ambito nazionale il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 124, ha eliminato l'obbligo di tale adempimento ai fini della normativa di prevenzione incendi dei serbatoi di GPL, tenendo conto di evidenti necessità di semplificazione e snellimento amministrativo, in coerenza con i principi affermati già dalla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, e con la specifica normativa nazionale del settore di recente emanazione.

Anche l'art. 4 della legge regionale, il quale detta disposizioni in materia di verifiche, presenterebbe violazioni delle norme statali di riferimento, nonché di principi costituzionali.

Al riguardo, l'Avvocatura fa presente che la legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), ha fissato i principi fondamentali in materia di energia, prevedendo all'art. 1, comma 7, lettere *c)* e *d)*, la competenza dello Stato sia per la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta, distribuita e consumata; sia per l'emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto a tali impianti. Secondo la difesa erariale, «la citata norma regionale non tiene adeguatamente conto di quanto disposto dalle normative nazionali in materia, soprattutto in relazione a ciò che è stato stabilito dal decreto ministeriale 29 agosto 1988 in tema di esonero delle verifiche periodiche, sovrapponendosi alla normativa nazionale che già prevede apposite verifiche periodiche». La normativa regionale, ad avviso della Presidenza ricorrente, non può derogare a quanto previsto dalle disposizioni tecniche emanate dallo Stato, proprio per non creare disparità di trattamento nelle diverse realtà regionali, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

1.1. — In prossimità dell'udienza l'Avvocatura ha depositato una memoria illustrativa.

2. — Con successivo ricorso, notificato il 3 dicembre 2007 e depositato il 10 dicembre 2007 (reg. ric. n. 48 del 2007), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 74 della legge della Regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34, recante «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture».

L'art. 39 della legge regionale apporta modifiche alla legge regionale 25 giugno 2007, n. 16.

L'art. 39 della legge regionale n. 34 del 2007, con le modifiche apportate all'art. 2 della legge regionale n. 16 del 2007, sostituisce l'obbligo di denuncia di inizio dell'attività di installazione di nuovi depositi di GPL con quello di comunicazione. Esso, tuttavia, lascerebbe assolutamente uguali il numero e il tipo di dichiarazione e di documenti che è necessario allegare a tale dichiarazione.

L'art. 39, pertanto, mentre recepisce il rilievo in merito all'incostituzionalità dell'obbligo della denuncia di inizio di attività, per altro verso non alleggerisce l'onerosa necessità di produrre una corposa documentazione.

Ad avviso della difesa erariale, la modifica normativa non si sottrae ai dubbi di illegittimità nella parte in cui non modifica la documentazione richiesta a corredo della comunicazione. Anche per il comma 1 dell'art. 39 varrebbe, quindi, l'osservazione formulata nei confronti dell'art. 2 della già impugnata legge regionale n. 16 del 2007, ossia che tale disposizione si pone in contrasto con principi fondamentali della normativa statale e con l'art. 97 della Costituzione, il quale prevede che tutta la pubblica amministrazione deve operare in attuazione del principio di buon andamento e di semplificazione dell'azione amministrativa.

Sarebbe riscontrabile un evidente contrasto sia con l'art. 17 del d.lgs. n. 128 del 2006, il quale dispone che l'installazione dei depositi di GPL è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, un'attività edilizia libera, sia con l'art. 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che prevede il generale e fondamentale principio del divieto di aggravio del procedimento amministrativo. Inoltre, l'ampia documentazione richiesta comporterebbe oneri burocratici gravosi per i soggetti operanti nella Regione Abruzzo, con evidente disparità di trattamento rispetto alle aziende che distribuiscono GPL nelle altre zone del territorio nazionale, in violazione sia dell'art. 3 Cost., sia dei principi di libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., sia, conseguentemente, del principio di concorrenza, la cui tutela è riservata alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione.

Per quanto concerne, in particolare, l'art. 39, comma 1, lettera *c)*, della legge regionale, relativo al progetto esecutivo, l'Avvocatura sottolinea che «in ambito nazionale il d.P.R. n. 214 del 2006 ha eliminato l'obbligo di adempimento ai fini della normativa di prevenzione incendi di serbatoi di GPL, tenendo conto di evidenti necessità di semplificazione e snellimento amministrativo, in coerenza con i principi affermati dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, e con la specifica normativa nazionale del settore di recente emanazione». Di qui il contrasto con la legislazione nazionale e la conseguente lesione dei sottesi principi costituzionali.

La ricorrente impugna, inoltre, l'art. 74 della medesima legge regionale, il quale disciplina le modalità per la costruzione e l'esercizio degli impianti solari fotovoltaici. Ai fini della salvaguardia di talune finalità di conservazione dei luoghi urbani e rurali richiamate nella prima parte dello stesso articolo, la norma consente, per i soggetti pubblici, la realizzazione di impianti fotovoltaici, purché a una distanza minima di 0,5 Km. da ogni abitazione. Per gli altri soggetti, non sarebbe prevista alcuna disciplina: pertanto ai soggetti privati sembrerebbe integralmente preclusa la realizzazione degli impianti.

Secondo la difesa erariale, tale irragionevole ed irrazionale esclusione dei soggetti privati da coloro che possono realizzare impianti fotovoltaici configurerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, violando gli articoli 3 e 97 della Costituzione; inoltre, contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione, poiché limiterebbe il libero accesso al mercato dell'energia, creando uno squilibrio nella concorrenza fra i diversi modi di produzione della stessa.

La disposizione censurata introdurrebbe una moratoria per la realizzazione di tali impianti in tutti i centri urbani (verosimilmente, perché in questi risulta di difficile applicazione la condizione della distanza di 0,5 Km da ogni abitazione).

In ogni caso, la materia in cui ricade la disciplina dell'art. 74 della legge regionale — produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia — rientrerebbe nella competenza concorrente regionale, in cui lo Stato deve emanare i principi fondamentali.

Con riferimento alla produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, i principi fondamentali sarebbero rintracciabili nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità». Tale decreto, oltre a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario, favorisce lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. L'art. 7 dello stesso decreto detta disposizioni specifiche per l'energia solare e prevede che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare.

In attuazione di tale disposizione — prosegue la difesa erariale — è stata emanata una serie di decreti ministeriali, l'ultimo dei quali, il decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, prevede che: gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati anche disponendo i relativi moduli sugli edifici; gli impianti fotovoltaici con moduli collocati secondo criteri di integrazione architettonica o funzionale su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione, non ricadenti in aree naturali protette, non sono assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale in ragione dei predetti criteri di integrazione; è privilegiata l'incentivazione di impianti fotovoltaici i cui moduli sono posizionati o integrati nelle superfici esterne degli involucri degli edifici e negli elementi di arredo urbano e viario, tenendo tuttavia conto anche dei maggiori costi degli impianti di piccola potenza, nonché di alcune applicazioni specifiche; possono beneficiare delle tariffe agevolate le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici e i condomini di unità abitative o di edifici.

Tali disposizioni, ad avviso dell'Avvocatura, costituiscono principi fondamentali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003, inoltre, con riferimento agli obiettivi regionali, prevede espressamente che le Regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.

Viceversa, l'impugnata norma introdotta dal legislatore regionale si muoverebbe in senso limitativo e riduttivo rispetto alla normativa nazionale vigente.

Così come formulata, invero, la norma regionale inciderebbe sulla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», rientrante nella competenza legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, violando i principi fondamentali in materia di cui agli artt. 7 e 10 del d.lgs. n. 387 del 2003, nonché i decreti ministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 e 19 febbraio 2007.

La norma censurata, inoltre, contrasterebbe con l'articolo 117, primo e secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, perché impedirebbe di fatto il raggiungimento dell'obiettivo di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali (protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997, reso esecutivo con la legge di autorizzazione alla ratifica 1° giugno 2002, n. 120) e comunitari (direttive n. 2001/77/CE, n. 2006/32/CE, e n. 2006/32/CE). In particolare, la moratoria introdotta porterebbe alla mancata realizzazione degli impianti fotovoltaici, previsti per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *e)*, del d.lgs. n. 387 del 2003.

Infine, secondo la Presidenza ricorrente, la norma della legge regionale, consentendo ai soggetti pubblici di realizzare impianti per la produzione ad energia tramite la conversione fotovoltaica ad una distanza minima di 500 m. da ogni abitazione (intesa, ai sensi dello stesso articolo, quale ambiente interno), istituirebbe implicitamente la disciplina di una servitù di «foto-

voltaico». La norma, infatti, distingue tra ambiente interno, inteso quale abitazione, ed ambiente esterno, inteso quale luogo circostante l'abitazione, e autorizza i soggetti pubblici ad installare i suddetti impianti a una distanza minima di 500 metri da ogni abitazione, nel rispetto delle normative vigenti. Il soggetto pubblico quindi potrebbe, di fatto, incidere sulla proprietà privata, obbligando a dare il passaggio sulla proprietà altrui. La norma impugnata finirebbe così con il disciplinare materie, quali la proprietà e la servitù, riservate in via esclusiva dall'art. 117, secondo comma, lettera *i)*, della Costituzione al legislatore nazionale.

2.1. — Con successivo atto, notificato il 2 aprile e depositato l'8 aprile 2008, l'Avvocatura generale dello Stato, previa deliberazione assunta nella seduta del Consiglio dei ministri nella seduta del 19 marzo 2008, ha rinunciato all'impugnativa dell'art. 74 della legge della Regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34. Ciò in quanto la Regione Abruzzo — recependo i rilievi governativi in merito alla lamentata illegittimità costituzionale — ha abrogato il citato art. 74 con l'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 47 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione Abruzzo - legge finanziaria 2008).

3. — In data 23 settembre 2008 la Regione Abruzzo ha depositato un atto di accettazione della rinuncia parziale al ricorso formalizzata dall'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato in diritto

1. — Con due distinti ricorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato disposizioni della legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, recante «Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità commerciale non superiore a 13 mc e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al decreto ministeriale 23 settembre 2004 nonché di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle attività produttive n. 329/2004» e della legge della Regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture).

Le norme impugnate con il primo ricorso (reg. ric. n. 38 del 2007) sono gli artt. 2, comma 2, e 4, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 16 del 2007: l'uno prevede che i depositi di GPL di nuova istallazione sono soggetti alla denuncia, corredata da documentazione, di inizio attività per la posa in opera, l'istallazione e l'esercizio del deposito, e che, in mancanza della prescritta documentazione, le amministrazioni comunali comunicano all'interessato il divieto di proseguimento dell'attività e la rimozione dei suoi effetti; l'altro detta disposizioni in materia di verifiche e controlli.

L'Avvocatura erariale prospetta il contrasto dell'art. 2, comma 2, con gli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione e dell'art. 4, comma 2, con gli artt. 3 e 117 della Costituzione.

Mentre l'art. 17 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, considera l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc attività edilizia libera ai fini urbanistici ed edilizi, e dunque soggetta a semplice comunicazione e non a denuncia di inizio attività, la legge regionale assoggetterebbe detta installazione a denuncia di inizio attività, in contrasto anche con il generale e fondamentale principio del divieto di aggravio del procedimento di cui all'art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Inoltre, l'ampia documentazione da allegare alla denuncia di inizio attività — e, tra essa, il progetto esecutivo con dettagliata indicazione dei presidi di protezione, laddove in ambito nazionale il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 124, ha eliminato l'obbligo della redazione del progetto esecutivo ai fini della normativa di prevenzione incendi dei serbatoi di GPL — comporterebbe oneri burocratici gravosi per i soggetti interessati operanti nella Regione Abruzzo, con evidente disparità di trattamento rispetto alle aziende che distribuiscono GPL nelle altre zone del territorio nazionale, in violazione sia dell'art. 3 della Costituzione, sia dei principi di libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione e, conseguentemente, di concorrenza, la cui tutela è riservata alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione.

Infine, la disciplina delle verifiche si sovrapporrebbe alla normativa nazionale, che già prevede apposite verifiche periodiche, e derogherebbe a quanto previsto dalle disposizioni tecniche emanate dallo Stato, così creando disparità di trattamento nelle diverse realtà regionali.

Le norme impugnate con il secondo ricorso (reg. ric. n. 48 del 2007) sono gli artt. 39 e 74 della legge della Regione Abruzzo n. 34 del 2007.

L'art. 39 della legge regionale n. 34 del 2007, modificando l'art. 2 della legge regionale n. 16 del 2007, ha sostituito l'obbligo di denuncia di inizio dell'attività di installazione di nuovi depositi di GPL con quello di comunicazione, ma — lamenta il Presidente del Consiglio ricorrente — avrebbe lasciato assolutamente uguali il numero e il tipo di dichiarazione e di documenti che è necessario allegare a tale dichiarazione, non alleggerendo così l'onere di produrre una corposa documentazione e mantenendo l'obbligo del progetto esecutivo ai fini del rispetto della normativa di prevenzione incendi.

Di qui la prospettata violazione degli artt. 3, 41, 97 e 117, primo comma, secondo comma, lettere *a)*, *e)* e *l)*, e terzo comma, della Costituzione.

L'art. 74 della medesima legge regionale disciplina le modalità per la costruzione e l'esercizio degli impianti solari fotovoltaici. Di tale norma la difesa erariale prospetta il contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.

2. — Poiché i ricorsi coinvolgono questioni almeno in parte connesse, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia.

3. — Successivamente alla proposizione del ricorso iscritto al n. 48 del registro ricorsi del 2007, la Regione Abruzzo ha abrogato l'art. 74 della legge regionale n. 34 del 2007 con l'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 47 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2008).

L'Avvocatura generale dello Stato, con atto notificato il 2 aprile 2008 e depositato l'8 aprile 2008, ha quindi dichiarato di rinunciare all'impugnativa del citato art. 74, secondo la conforme delibera della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 19 marzo 2008.

La rinuncia parziale al ricorso, accettata dalla controparte, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, l'estinzione del giudizio avente ad oggetto l'art. 74 della legge della Regione Abruzzo n. 34 del 2007.

4. — Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale concernente il testo originario dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 16 del 2007, impugnato con il ricorso iscritto al n. 38 del registro ricorsi del 2007.

Difatti, successivamente alla proposizione dell'impugnativa, la disposizione censurata, che inizialmente assoggettava i depositi di GPL di nuova installazione alla denuncia di inizio attività per la posa in opera, l'installazione e l'esercizio del deposito, è stata sostituita ad opera dell'art. 39 della legge n. 34 del 2007, che prevede l'obbligo di inoltrare semplice comunicazione all'ufficio urbanistico del comune di competenza per i soggetti che intendono installare nuovi depositi di GPL con capacità complessiva non superiore ai 13 mc.

Per effetto della sopravvenienza di tale disposizione, la cui efficacia retroagisce al momento di entrata in vigore della legge novellata, sono venuti meno i motivi della controversia e l'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri ad ottenere una pronuncia di questa Corte con riguardo al testo originario del citato art. 2, comma 2, tanto più che non consta che esso abbia avuto *medio tempore* applicazione.

5. — La questione avente ad oggetto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2007, nel testo risultante dalla sostituzione operata dall'art. 39 della legge regionale n. 34 del 2007, non è fondata.

La disposizione novellata sostituisce, per i soggetti che intendono installare nuovi depositi di GPL con capacità complessiva non superiore ai 13 mc, l'obbligo di denuncia di inizio attività con quello di semplice comunicazione. Essa risulta, pertanto, non in contrasto con la disciplina dettata dal d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, il quale, nel dettare norme sull'installazione e l'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché sull'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita, prevede, all'art. 17, che l'installazione dei depositi di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

La doglianza del ricorrente, secondo cui la disposizione novellata lascerebbe comunque intatta l'onerosa necessità di produrre una corposa documentazione a corredo della comunicazione, muove da un inesatto presupposto interpretativo.

Invero, per un verso, la comunicazione da inviare all'ufficio urbanistico del comune di competenza deve essere bensì corredata dalla documentazione relativa alla indicazione del soggetto installante, alla località ed ubicazione del deposito, alla dichiarazione che il manufatto rientra nella tipologia degli apparecchi di cui al d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 93, relativo all'attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, nonché al progetto esecutivo con indicazione dei presidi di protezione; ma — contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa erariale — l'incompletezza della documentazione a corredo o il mancato invio della stessa non comporta il divieto per l'interessato di prosecuzione dell'attività, giacché, per espressa previsione (comma 3 dell'art. 2), in caso di omessa comunicazione, l'Assessorato regionale alla sanità procede d'ufficio per il tramite del proprio servizio ispettivo a reperire i dati necessari.

Per altro verso, ai sensi del novellato art. 2, comma 1, lettera *c)*, il progetto esecutivo con indicazione dei presidi di protezione posti a tutela del manufatto non è più necessario per serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 mc: anche sotto questo aspetto, pertanto, la disciplina regionale si conforma alle linee di semplificazione delle procedure di prevenzione degli incendi relative ai depositi di GPL, dettate con il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 214.

6. — Non fondata è la questione concernente l'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2007.

La norma denunciata — collocata in un più ampio contesto che attribuisce all'Assessorato regionale alla sanità il compito di eseguire, per il tramite delle ASL competenti per territorio, i controlli relativi alla esecuzione delle verifiche

di cui al decreto ministeriale 23 settembre 2004 — prevede in particolare che, in occasione di ogni ispezione, sono controllati tutti i presidi di sicurezza e le protezioni attive e passive di ciascun deposito, e sono verificate l'effettiva esistenza e funzionalità e, in caso di nuova installazione, la rispondenza ai dati di cui all'art. 2 della medesima legge; e che la ASL competente valuta, nel rispetto della normativa di settore, l'adozione di ogni ed opportuno provvedimento anche relativo al divieto di prosecuzione dell'esercizio del serbatoio.

La disposizione impugnata non deroga alle norme tecniche previste dalla disciplina statale. Innanzitutto, l'art. 2 della legge regionale impone alla ASL competente di osservare la normativa di settore che, evidentemente, è anche quella statale; in secondo luogo, la stessa legge regionale non tocca il potere dello Stato di emanare, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le regole di prevenzione degli incendi e degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto agli impianti di deposito di GPL, né pone una disciplina diversa ed ulteriore rispetto a quella fissata, in tema di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL, dal decreto ministeriale 29 febbraio 1988 e dal decreto ministeriale 23 febbraio 2004, che del primo costituisce modifica. Piuttosto, la norma denunciata — la quale si muove nel quadro delle regole tecniche dettate dai citati decreti ministeriali, che già prevedono verifiche di omologazione di primo o nuovo impianto e verifiche decennali — mira a rendere effettiva l'esecuzione delle prescritte verifiche: a tal fine essa demanda alle ASL competenti il compito di controllare tutti i presidi di sicurezza e le protezioni attive e passive e, ove il controllo manifesti carenze o difetti di funzionalità, di emanare le opportune misure conformative e inibitorie.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *Dichiara estinto il giudizio concernente l'art. 74 della legge della Regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 48 del registro ricorsi del 2007;*

2) *Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, recante «Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità commerciale non superiore a 13 mc e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al decreto ministeriale 23 settembre 2004 nonché di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle attività produttive n. 329/2004», promossa, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 38 del registro ricorsi del 2007;*

3) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, nel testo sostituito ad opera dell'art. 39 della legge della Regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34, promossa, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 48 del registro ricorsi del 2007;*

4) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 38 del registro ricorsi del 2007.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2008.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 ottobre 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0813

N. **343**

Ordinanza 20 - 23 ottobre 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole al reo - Disciplina transitoria - Inapplicabilità ai processi già pendenti in grado di appello all'entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di nuovi motivi di censura - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso con ordinanza del 29 giugno 2007 dalla Corte d'Appello di Bari nel procedimento penale a carico di Barnaba Vincenzo ed altri, iscritta al n. 782 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 9 luglio 2008 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 29 giugno 2007, la Corte d'Appello di Bari ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude l'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione nei processi pendenti dinanzi alla corte d'appello alla data di entrata in vigore della suddetta legge;

che la Corte rimettente riferisce che gli imputati hanno proposto appello avverso condanne riportate in primo grado;

che la questione sollevata — ad avviso del rimettente — è rilevante nel giudizio *a quo* perché i reati ascritti agli imputati risulterebbero già prescritti, con conseguente obbligo di pronunciare il proscioglimento degli stessi ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale per estinzione dei reati, qualora fossero applicabili i nuovi termini di prescrizione, fissati dall'art. 157 del codice penale, nel testo sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, se non vi ostasse il disposto dell'art. 10, terzo comma, della stessa legge, per il quale spiegherebbe ulteriore efficacia la normativa abrogata, in ragione dello stato del processo all'atto dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 157 cod. pen.;

che, secondo la Corte d'appello di Bari, inoltre, la questione sarebbe non manifestamente infondata, in quanto la legge n. 251 del 2005 ha introdotto nuovi termini di prescrizione che, per molte ipotesi di reato, incluse quelle contestate agli imputati, risultano più brevi di quelli precedentemente previsti dal codice penale;

che la modifica legislativa è stata operata allo scopo di ridurre, in linea generale (e salvo specifiche eccezioni per reati di particolare gravità), il periodo di tempo durante il quale l'imputato può restare assoggettato alle possibili conseguenze dell'intervento penale, con l'intento di incidere anche per tal via sulla durata complessiva dei processi;

che la modifica normativa del regime della prescrizione non è stata motivata da finalità contingenti, né appare mirata a correggere il regime giuridico di singole ipotesi di reato, ma rappresenta il frutto di una generale revisione, per tutti i reati, dei termini di prescrizione degli stessi, ridisegnati sulla base di parametri di calcolo in parte diversi, ed in larga parte più brevi di quelli precedentemente vigenti nel nostro ordinamento penale;

che l'art. 10 della stessa legge ha introdotto, però, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 393 del 2006, un discrimine di natura temporale, in ordine alla applicabilità della nuova disciplina sostanziale dell'estinzione del reato per prescrizione, restando i nuovi termini più brevi inapplicabili a quei reati per i quali il relativo giudizio penale fosse, alla data dell'8 dicembre 2005, già entrato in una fase di impugnazione, di merito o di legittimità;

che tale discrimine comporta l'ultrattività della normativa precedente sui termini di prescrizione, in aperta deroga al principio generale fissato dall'art. 2 cod. pen. secondo cui «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile»;

che, ad avviso della rimettente, tale discrimine appare di dubbia ragionevolezza, e, conseguentemente, non risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che — ricorda il Collegio *a quo* — la Corte costituzionale, nella sentenza n. 393 del 2006, ha riaffermato esplicitamente la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione penale;

che, secondo la rimettente, da ciò discende che l'istituto della prescrizione non può non essere sottoposto ai medesimi principi generali che regolano tutti gli altri istituti del diritto penale sostanziale in occasione delle modifiche normative, ivi compreso il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, sancito dall'art. 2 cod. pen.;

che, conseguentemente, non può non apparire incongruo — prosegue il Collegio *a quo* — che il mutamento generalizzato della rilevanza penale nel tempo dei fatti di reato, voluto dal legislatore con un disegno unitario di rivisitazione generale dei termini prescrizionali per tutti i reati, sia poi in concreto applicato in maniera differenziata in funzione della particolare fase processuale in cui trovasi il processo penale al momento della introduzione nell'ordinamento di tali nuove valutazioni sostanziali e finisca in tal modo per condurre a differenti discipline dell'estinzione del reato pur per reati identici e commessi nella stessa epoca;

che la scelta del legislatore del 2005 appare alla Corte rimettente a maggior ragione incongrua ove si pensi che il grado di avanzamento del processo penale non esprime di per sé alcun valore di natura sostanziale, ma rappresenta unicamente un mero dato temporale, legato a fattori molteplici ed estremamente diversificati, derivanti dall'attività o meno di molti soggetti, e spesso anche scaturente da pura casualità;

che, inoltre, la norma impugnata — rileva la stessa Corte — deroga all'art. 2 cod. pen., proprio per quei fatti che, quantomeno sulla base del momento processuale considerato, sono più remoti nel tempo, e, dunque, più affievolite le esigenze di tutela penale;

che, infine, ad avviso del Collegio *a quo*, non sembra poter giustificare il discrimine temporale introdotto dalla legge del 2005 il rilievo che il passaggio formale di grado del processo incide sul corso della prescrizione interrompendola;

che l'effetto interruttivo che è proprio di diverse attività processuali in tutti i gradi di giudizio comunque non incide – si osserva nella ordinanza di rimessione – sulla durata del termine massimo di prescrizione, che non muta nel suo limite assoluto, e che, rappresentando l'espressione di una valutazione astratta di gravità del reato e della correlata scelta di mantenerne gli effetti, non può che operare egualmente per tutti i fatti oggetto di accertamento penale, e non può essere differenziata in base al concreto avanzamento del singolo processo;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata in quanto, ferma restando la necessità di rispettare il principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo, il legislatore può graduare nel tempo l'applicazione dei più favorevoli termini di prescrizione, senza per questo violare il principio di uguaglianza.

Considerato che, successivamente all'emanazione della ordinanza di rimessione questa Corte, con sentenza n. 72 del 2008, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione nei processi pendenti dinanzi alla corte d'appello alla data di entrata in vigore della suddetta legge, per la ragionevolezza della scelta operata, ulteriormente comprovata dal rilievo che tale scelta «mira ad evitare la dispersione delle attività processuali già compiute all'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, secondo cadenze calcolate in base ai tempi di prescrizione più lunghi vigenti all'atto del loro compimento, e così tutela interessi di rilievo costituzionale sottesi al processo (come la sua efficienza e la salvaguardia dei diritti dei destinatari della funzione giurisdizionale)»;

che il giudice *a quo* non fornisce alcun argomento diverso o ulteriore rispetto a quelli già esaminati e disattesi;

che la questione va, quindi, dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Bari, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 ottobre 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C081

N. **344**

Ordinanza 20 - 23 ottobre 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'INPS - Determinazione del reddito di lavoro dipendente costituente la base imponibile per il calcolo dei contributi - Esclusione delle somme erogate dal datore di lavoro per la frequenza di asili nido - Eccepita inammissibilità per incompleta ricostruzione del quadro normativo - Reiezione.

- Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, secondo comma, in combinato disposto con l'art. 48 (ora 51), lettera *f-bis)* del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 31.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'INPS - Determinazione del reddito di lavoro dipendente costituente la base imponibile per il calcolo dei contributi - Esclusione delle somme erogate dal datore di lavoro per la frequenza di asili nido - Lamentata violazione dei principi di tutela della famiglia e di pari opportunità di accesso al lavoro - Genericità dei parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, secondo comma, in combinato disposto con l'art. 48 (ora 51), lettera *f-bis)* del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.
- Costituzione, artt. 4 e 31.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'INPS - Determinazione del reddito di lavoro dipendente costituente la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali - Esclusione delle somme erogate dal datore di lavoro per la frequenza di asili nido - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza per il diverso trattamento riservato alle somme erogate per la frequenza delle scuole di infanzia - Inidoneità del *tertium comparationis* evocato - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, secondo comma, in combinato disposto con l'art. 48 (ora 51), lettera *f-bis)* del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), in combinato disposto con l'art. 48 (ora 51), lettera *f-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi da capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente), promosso con ordinanza del 13 luglio 2007 dal Tribunale di Parma nel procedimento civile vertente tra la Chiesi Farmaceutici s.p.a. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed altro, iscritta

al n. 845 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 settembre 2008 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi l'avvocato Luigi Caliulo per l'INPS e l'avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso davanti al Tribunale di Parma la società Chiesi Farmaceutici s.p.a. chiedeva la dichiarazione di infondatezza di un accertamento ispettivo con il quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le aveva contestato di non aver assoggettato a contribuzione previdenziale le somme da essa erogate ai propri dipendenti a titolo di rimborso delle rette di frequenza delle scuole materne (*recte*: «scuole dell'infanzia») dei loro figli;

che il Tribunale adìto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), in combinato disposto con l'art. 51 (*ex* 48), lettera. *f*-bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi da capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente), nella parte in cui prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei propri dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza di asili nido da parte dei familiari indicati dall'art. 12 del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni, e non anche le somme che il datore di lavoro eroga alla generalità dei propri dipendenti, o a categorie di dipendenti, per la frequenza delle scuole dell'infanzia;

che, secondo il rimettente, le somme erogate dal datore di lavoro per la frequenza di queste ultime scuole, proprio perché non previste dal citato art. 51, lettera *f-bis*), del d.P.R. n. 917 del 1986, restano soggette al calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza a differenza di quanto avviene per le somme erogate per la frequenza di asili nido;

che, premessa la rilevanza della questione, originata dalla pretesa creditoria avanzata dall'INPS in riferimento alle somme erogate dalla società ricorrente al predetto titolo, osserva il rimettente che le due fattispecie sono accomunate da una identica *ratio*, ravvisabile nella necessità di incentivare l'attribuzione alle famiglie di un sostegno economico per la frequenza, da parte dei figli sin dal terzo mese di vita, di adeguate strutture che, da un lato, consentano la formazione e l'apprendimento dei bambini, e, dall'altro, agevolino i genitori nelle loro necessità di lavoro;

che, dopo aver richiamato i principi costituzionali coinvolti nella questione (artt. 3, 4 e 31 Cost.), il Giudice del lavoro di Parma richiama l'allegato A previsto dall'art. 12, comma 2 del d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), sottolineando che l'art. 1 del suddetto decreto legislativo afferma che la scuola materna contribuisce alla realizzazione del principio di uguaglianza delle opportunità ed alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;

che, nel costituirsi in giudizio, l'INPS ha rilevato che il rimettente trascura l'oggettiva diversità delle situazioni poste a confronto, sia in ordine alle modalità di accesso alle strutture, sia in relazione all'età dei bambini interessati, né considera la discrezionalità del legislatore nell'assecondare le esigenze di contenimento delle spese a carico dello Stato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri — rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato — eccependo l'inammissibilità della questione in quanto il rimettente si limita a contestare la tesi difensiva dell'INPS, senza individuare esattamente la disciplina applicabile alle scuole materne statali, e, quindi, i termini esatti dell'asserita disparità di trattamento, ed eccependo altresì l'assoluta genericità del riferimento operato dal rimettente agli artt. 4 e 31 Cost.;

che, in ogni caso — secondo la difesa erariale — anche in riferimento all'art. 3 Cost., la questione sarebbe manifestatamente infondata in quanto le situazioni poste a confronto non sono omogenee;

che, infatti, la frequenza delle scuole dell'infanzia (nuova denominazione delle scuole materne, ai sensi dell'art 12 del d.lgs. n. 59 del 2004) è gratuita, il che dimostra come il legislatore abbia predisposto differenti sistemi per la tutela della famiglia, dell'istruzione e del lavoro, proprio in ragione della necessità di differenziare la disciplina con riferimento alla incomparabilità delle esigenze dei bambini compresi fra i tre mesi ed i tre anni di vita rispetto quelli di età superiore;

che, in prossimità dell'udienza, l'INPS ha depositato memoria illustrativa ribadendo gli argomenti esposti in precedenza.

Considerato che il Tribunale di Parma dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 12, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), e 48 (ora 51), lettera *f-bis*), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi da capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente), nella parte in cui prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei propri dipendenti, o a categorie di dipendenti, per la frequenza di asili nido da parte dei familiari indicati dall'art. 12 del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni, e non anche le somme che il datore di lavoro eroga alla generalità dei propri dipendenti, o a categorie di dipendenti, per la frequenza delle scuole dell'infanzia;

che, a giudizio del rimettente, identiche essendo le situazioni poste a confronto, la scelta operata soltanto con riguardo alle somme riferite alla frequenza degli asili nido non sarebbe coerente con i principi costituzionali di parità di trattamento (art. 3 Cost.), di tutela della famiglia (art. 31 Cost.) e di pari opportunità di accesso al lavoro (art. 4 Cost.);

che la questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini della decisione della controversia pendente innanzi al Tribunale rimettente, poiché incide direttamente sulla fondatezza della domanda proposta dalla società ricorrente, la quale contesta la pretesa dell'INPS all'integrale recupero di contributi sulle somme da essa erogate ai propri dipendenti a titolo di rimborso delle rette di frequenza delle scuole dell infanzia da parte dei loro figli;

che non si ravvisa alcuno dei profili di inammissibilità della questione sollevati dalla difesa erariale per non aver il rimettente chiarito il contenuto della disciplina sulla cui base la ricorrente società sarebbe obbligata a versare i contributi sulle somme erogate a copertura (parziale o totale) delle rette di frequenza delle scuole dell'infanzia;

che il profilo di inammissibilità non ha pregio, essendo del tutto pacifica l'avvenuta erogazione delle somme previste dalla specifica disciplina collettiva;

che, quanto ai parametri costituzionali invocati dal rimettente, deve rilevarsi che — conformemente all'eccezione dell'Avvocatura dello Stato — del tutto apodittico è il riferimento agli artt. 4 e 31 della Costituzione, che si esaurisce in un vago richiamo ai principi di pari opportunità nell'accesso al lavoro, ed alla tutela della famiglia, il che rende manifestamente inammissibile la questione in relazione ai citati parametri;

che, invece, appropriato è il riferimento all'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza del diverso trattamento normativo riservato dalla norma censurata alle due situazioni poste a confronto;

che, nel merito, la questione è manifestamente infondata;

che l'art. 12, secondo comma della legge 30 aprile 1969, n. 153 — in combinato disposto con l'art. 48 (ora 51), lettera *f-bis*), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 — prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, costituente base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza, le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei propri dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza di asili nido da parte dei familiari indicati dall'art. 12 del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni;

che lo stesso trattamento non è previsto per le somme che il datore di lavoro eroga alla generalità dei propri dipendenti, o a categorie di dipendenti, in adempimento di quanto disposto dalla contrattazione collettiva, per la frequenza delle «scuole dell'infanzia»;

che le due situazioni poste a confronto presentano aspetti differenziali sufficienti a giustificare il diverso regime contributivo riservato a ciascuna di esse;

che, infatti, le somme erogate per la frequenza dei figli dei dipendenti alle scuole dell'infanzia si traducono, comunque, in un «incremento netto del reddito», stante la gratuità di tale servizio scolastico prevista dall'art. 99, comma 3, del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);

che, al contrario, le somme erogate per la frequenza di asili nido da parte dei familiari indicati dall'art. 12 del d.P.R. n. 917 del 1986 sono destinate a coprire le rette già sostenute dai dipendenti per la partecipazione dei propri figli (da tre mesi a tre anni di età) agli asili nido, essendo del tutto infrequenti i casi in cui tali strutture siano già operative a carico dell'azienda;

che, a parte l'incomparabilità delle esigenze dei bambini compresi fra i tre mesi ed i tre anni di vita, rispetto a quelli di età superiore, nonché la discrezionalità del legislatore nell'assecondare esigenze di contenimento delle spese a carico dello Stato, il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo di favore costituito dalla normativa censurata rende quest'ultima intrinsecamente inidonea a fungere da *tertium comparationis* per estendere tale disciplina derogatoria ai casi non inclusi (ordinanza n. 178 del 2006);

che, a quest'ultimo riguardo, va rilevato che le eccezioni al principio generale fissato dall'art. 12, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il quale costituisce retribuzione imponibile ai fini della contribuzione assicurativa ogni erogazione fatta dai datori di lavoro a favore dei lavoratori in dipendenza del rapporto di lavoro, hanno carattere tassativo, sicché i titoli in relazione ai quali vi è esenzione totale o parziale dalla contribuzione non possono essere ampliati né in via analogica né tramite interpretazione estensiva;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 12, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), e dell'art. 48 (ora 51), lettera f-bis), *del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e 467, in materia di redditi da capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente), sollevata, in riferimento agli articoli 4 e 31 della Costituzione, dal Tribunale di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità delle medesime disposizioni sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2008.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 ottobre 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0815

N. **345**

Ordinanza 20 - 23 ottobre 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Credito agrario - Norme della Regione siciliana - Proroga delle cambiali agrarie - Denunciata difformità dai principi del diritto civile in tema di completo e tempestivo adempimento delle obbligazioni e di responsabilità contrattuale, nonché lamentato contrasto con il principio di uguaglianza - Insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione - Omessa indicazione dei parametri costituzionali o statutari asseritamente violati - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge della Regione siciliana 23 dicembre 2000, n. 28, art. 1.
- Costituzione, art. 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 23 dicembre 2000, n. 28 (Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici), promossi con due ordinanze del 19 luglio 2007 dalla Corte d'appello di Milano nei procedimenti civili rispettivamente vertenti tra De Gregorio Massimo e la Barclays Bank PLC e tra De Gregorio Giovanni e la stessa Barclays Bank PLC, iscritte ai nn. 55 e 56 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1ª prima serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di costituzione della Barclays Bank PLC nonché gli atti di intervento della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 23 settembre 2008 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi gli avvocati Bruno Andreozzi, Susanna Buonvino e Fulvio Di Domenico per la Barclays Bank PLC e Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana.

Ritenuto che, con due distinte ordinanze, aventi tuttavia identico tenore, la Corte di appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 23 dicembre 2000, n. 28 (Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici), nella parte in cui prevede che «gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario prorogano al 31 dicembre 2001 le passività di carattere agricolo, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole ed animali, già scadute o che andranno a scadere entro il 30 giugno 2001, ancorché già prorogate, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»;

che la Corte rimettente riferisce di essere chiamata a giudicare, in sede di gravame, in ordine alle opposizioni proposte dai due titolari di un'azienda agricola avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Tribunale di Milano, su ricorso presentato da un istituto di credito, col quale è stato loro ingiunto il pagamento di una somma di danaro in restituzione di un «prestito» ricevuto;

che il giudice *a quo*, nel sintetizzare le precedenti fasi dei giudizi, precisa: che le opposizioni si basano sull'avvenuta proroga delle passività di carattere agricolo prevista dalla disposizione normativa censurata; che esse sono state rigettate in primo grado in quanto il tribunale ha ritenuto la inapplicabilità di questa alle fattispecie al suo esame;

che, nell'impugnare le sentenze di rigetto delle opposizioni, gli appellanti hanno contestato tale affermazione, rilevando che, essendo stato concluso in Palermo il contratto di mutuo, ad esso va applicata la legge regionale siciliana in riferimento al luogo dove è stato concluso l'accordo;

che, osserva ancora la Corte rimettente onde fondare la rilevanza nei giudizi *a quibus* del dubbio di costituzionalità della norma censurata, l'assunto posto a base della sentenza del giudice di prime cure «appare suscettibile di differente valutazione»;

che, sempre secondo la Corte lombarda, assume perciò rilevanza la questione relativa alla conformità dell'art. 1 della legge reg. n. 28 del 2000 ai principi dell'ordinamento statale, in particolare a quelli del diritto civile in tema di «regole sul completo e tempestivo adempimento delle obbligazioni e sulla responsabilità per inadempimento», oltre che al «contrasto fra la citata norma e il principio sancito dall'art. 3 della Costituzione»;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata «integra, nella sua assolutezza ed indiscriminata omnicomprensività una vera e propria interferenza del potere legislativo regionale con la disciplina dei diritti soggettivi», in specie con quella avente ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni, tanto più ove si tenga presente che è principio riconosciuto e condiviso che il diritto privato costituisce materia a sé stante in relazione alla quale non sono consentite intromissioni, neppure ove esse siano connesse con la cura di «interessi pubblici» concernenti «materie regionali»;

che si è costituita nei due giudizi di legittimità costituzionale la Barclays Bank PLC, concludendo per la fondatezza della questione;

che, secondo la parte privata, la norma censurata sarebbe incostituzionale in quanto violerebbe sia il limite territoriale di applicazione delle leggi regionali, potendo queste disciplinare solo «fattispecie che si esauriscono nel territorio della Regione stessa», sia quello relativo alla competenza materiale delle Regioni, interferendo con la materia del diritto civile, cosa che, per costante giurisprudenza della Corte, è preclusa alla legislazione regionale;

che è, altresì, intervenuta nei giudizi la Regione siciliana, contestando sia la ammissibilità che la fondatezza della questione di legittimità costituzionale;

che, in particolare, la difesa regionale osserva che il giudice rimettente non ha esperito alcun tentativo volto ad assegnare alla disposizione censurata un significato conforme a Costituzione, potendo questo essere rinvenuto ove, come opinato dalla difesa medesima, essa fosse interpretata nel senso di costituire un mero «invito a porre in essere la prevista proroga» onde realizzare, nel rispetto della volontà delle parti, l'interesse generale sotteso alla disposizione stessa;

che la questione sarebbe, altresì, inammissibile sia per la genericità delle censure formulate dalla Corte di appello di Milano, sia perché nella ordinanza, a fronte del preciso dettato dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), mancherebbe la indicazione delle disposizioni di rango costituzionale che si assumono violate;

che, aggiunge la difesa siciliana, non varrebbe a sanare il predetto vizio la mera citazione dell'art. 3 della Costituzione, non essendo stato utilizzato tale parametro, unico espressamente richiamato nell'ordinanza, quale profilo per la puntuale prospettazione di un'ipotesi di illegittimità costituzionale;

che il vizio di inammissibilità neppure sarebbe sanato ove si ritenesse che il richiamo alla violazione dei principi civilistici valga quale evocazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione, in quanto il rimettente, il quale invochi nei confronti di una Regione a statuto speciale il contrasto con una disposizione contenuta nella Costituzione, dovrebbe motivare in ordine alla applicazione alla Regione di tale parametro ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

che, riguardo al merito, la Regione ritiene che il tenore letterale della disposizione censurata non induce a ritenere che essa stabilisca un obbligo di prorogare le passività di carattere agricolo, avendo, invece, il legislatore regionale rimesso alle parti di assumere le determinazioni al riguardo, gravando gli eventuali costi sul debitore;

che non sarebbe neppure violato il principio di eguaglianza, in quanto, per un verso, tale violazione ricorre ove siano diversamente trattate situazioni identiche e non ove le diverse discipline corrispondono a situazioni differenti, ed in quanto, per altro verso, il rimettente non ha preso in considerazione la *ratio* della disposizione censurata, volta ad agevolare gli imprenditori agricoli siciliani, oberati da notori problemi legati alla siccità e da altri eventi calamitosi che ne ostacolano la ripresa produttiva;

che, nell'imminenza della udienza, sia la Regione siciliana che la Barclays Bank PLC hanno depositato brevi memorie illustrative, nelle quali hanno insistito nelle loro rispettive conclusioni.

Considerato che, nel corso di due giudizi in grado di appello, aventi ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, la Corte di appello di Milano, con altrettante ordinanze, peraltro di identico tenore, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 23 dicembre 2000, n. 28 (Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in

materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici), nella parte in cui prevede che «gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario prorogano al 31 dicembre 2001 le passività di carattere agricolo, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole ed animali, già scadute o che andranno a scadere entro il 30 giugno 2001, ancorché già prorogate, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»;

che, tenuto conto della evidente connessione fra i due giudizi, se ne deve disporre la riunione affinché essi siano definiti con unica decisione;

che il rimettente motiva in maniera assai generica in ordine alla effettiva rilevanza nei giudizi *a quibus* della sollevata questione di legittimità costituzionale, motivazione che, viceversa, appare tanto più necessaria attesa la peculiarità costituita dalla affermata applicabilità di una disposizione legislativa regionale siciliana in ordinari giudizi civili di cognizione in corso di svolgimento di fronte ad un organo giudiziario lombardo, e, nell'argomentare riguardo alla non manifesta infondatezza della questione stessa, non precisa quali siano i parametri costituzionali che egli ritiene violati dalla disposizione legislativa medesima, limitandosi ad una vaga evocazione dell'art. 3 della Costituzione, senza affatto chiarire in quale senso sarebbe violato il principio di eguaglianza a presidio del quale esso è posto;

che, d'altra parte, il rimettente, il quale pur solleva questione di legittimità costituzionale di una legge adottata da una Regione a statuto speciale lamentando violazioni del riparto di competenze tra Stato e Regioni, non individua un preciso parametro normativo che possa essere preso a riferimento per procedere alla valutazione della questione sottoposta a questa Corte, né fornisce elementi riguardo alla possibile estensione anche alla Regione siciliana, nella materia *de qua*, delle disposizioni contenute nella Costituzione in ordine alla suddivisione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni ordinarie, né si esprime — anche solo per negarne, con formulazione sintetica, la presenza — circa la sussistenza di disposizioni statutarie che vengano, nel caso in oggetto, a derogare a tale riparto;

che, viceversa, l'art. 23 della legge 11 marzo1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), espressamente prescrive che l'ordinanza di rimessione contenga l'indicazione delle «disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali, che si assumono violate»;

che dalle descritte omissioni deriva, quale conseguenza, la inammissibilità della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 23 dicembre 2000, n. 28 (Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici), sollevata dalla Corte di appello di Milano, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2008.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: NAPOLITANO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 ottobre 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0816

N. **346**

Ordinanza 20 - 23 ottobre 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Magistratura - Lavoratrici madri - Mancata corresponsione dell'indennità giudiziaria nel periodo di astensione dal lavoro per maternità e puerperio secondo la disciplina vigente anteriormente alle modifiche di cui all'art. 1, comma 325, della legge n. 311 del 2004 - Violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento rispetto al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, primo comma, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- Costituzione, art. 3, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE Giudice, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), promossi con ordinanze del 22 novembre 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce e con tre ordinanze del 22 gennaio 2008 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia rispettivamente iscritte ai nn. 46, 110, 111 e 112 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 11 e 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l' atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 settembre 2008 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che nel corso di distinti giudizi promossi da Albertini Bruna ed altre, tutte magistrati ordinari, nei confronti del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di ottenere la corresponsione dell'«indennità giudiziaria» prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), anche durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità e puerperio ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia — con tre ordinanze, di analogo tenore, del 22 gennaio 2008 — ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge n. 27 del 1981 — nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 1, comma 325 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) — nella parte in cui esclude la corresponsione della predetta indennità nei periodi di assenza obbligatoria o facoltativa per maternità, di cui agli artt. 4 e 7 della legge n. 1204 del 1971;

che, a giudizio del rimettente, tale esclusione darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale amministrativo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, nei cui confronti l'erogazione della medesima indennità — dapprima esclusa nei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità e puerperio, in base all'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie) — è stata disposta dall'art. 21 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68) anche nei periodi di astensione obbligatoria per maternità o puerperio;

che tale previsione è stata recepita dal Ministero della giustizia (Circolare n. 22 del 22 settembre 1993 della direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e affari generali), e ribadita nei successivi contratti collettivi nazionali del comparto Ministeri, con la conseguenza che, mentre il personale dirigente — e qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie — percepiscono l'indennità di cui all'art. 3 della legge n. 27 del 1981 (loro estesa dall'art. 1 della legge n. 221 del 1988) anche nei periodi di astensione obbligatoria per maternità e puerperio (art. 21 del d.P.R. n. 44 del 1990), le donne magistrato non percepiscono alcunché al medesimo titolo, nonostante l'identità della loro posizione e la ricorrenza della medesima *ratio legis* per entrambe le categorie;

che, secondo il giudice *a quo*, la diversa natura della fonte regolatrice dei due rapporti di lavoro posti a confronto non sarebbe sufficiente per giustificare la differenza di trattamento dei magistrati rispetto a quello dei dirigenti delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie (contrattualizzati questi ultimi, e non i primi);

che, ritenuta pacifica la rilevanza della questione, il giudice *a quo* osserva che la legittimità costituzionale della norma impugnata è stata più volte positivamente verificata da questa Corte con riferimento a diversi parametri costituzionali, e in confronto con altre posizioni similari (sent. n. 238 del 1990, n. 407 del 1996 e ord. n. 106 del 1997), ma non con quella delle dipendenti dal Ministero della giustizia addette alle cancellerie ed alle segreterie giudiziarie;

che la posizione delle (diverse) categorie di lavoratrici considerate non presenta differenze tali da giustificare l'attribuzione ad una sola del diritto a detta indennità, laddove l'identità di *ratio* del medesimo emolumento (diretto a compensare la gravosità dell'impegno connesso all'esercizio dell'attività giudiziaria) esclude la compatibilità di una disciplina differenziata dei relativi diritti tra classi di dipendenti del tutto omologhe, rispetto al parametro costituzionale che esige la parità di trattamento di situazioni uguali (sent. n. 476 del 2002);

che in data 1° gennaio 2005 è entrata in vigore la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), la quale all'art. 1, comma 325, ha disposto che «all'articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole "assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204" sono sostituite dalle seguenti "astensione facoltativa prevista dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151" (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53)», in tal modo rimuovendo l'ostacolo posto a base delle censure di legittimità costituzionale in esame;

che, secondo il rimettente, la normativa sopravvenuta non può applicarsi alle situazioni dedotte in giudizio, in quanto esauritesi prima della sua entrata in vigore;

che, in termini del tutto identici, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, con ordinanza del 22 novembre 2007 ha sollevato la medesima questione di legittimità costituzionale, deducendo la violazione degli artt. 3 e 37 della Costituzione, nel giudizio originato dal ricorso proposto da Consiglia Invitto, avvocato dello Stato, in servizio presso l'Avvocatura distrettuale di Lecce, parificata, quanto allo stipendio ed alla cosiddetta indennità giudiziaria, alle donne-magistrato;

che in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri — rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato — rilevando che lo *status* delle addette alle cancellerie ed alle segreterie giudiziarie è completamente diverso rispetto a quello dei magistrati, essendo, in particolare, diversa la fonte da cui scaturisce il trattamento economico concernente le due categorie poste a confronto (il contratto collettivo per le prime e la legge per i secondi);

che, secondo l'Avvocatura generale, diversa è altresì la genesi ed il fine dell'indennità in questione per ciascuna delle categorie poste a confronto: per i magistrati e per gli avvocati dello Stato viene in evidenza la finalità di studio e di aggiornamento professionale, piuttosto che la gravosità dell'impegno connesso all'attività giudiziaria;

che nessuna disparità sussiste, inoltre, per la circostanza che altre donne magistrato, o avvocato dello Stato, possano percepire l'indennità dopo l'entrata in vigore della nuova normativa del 2004, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore derogare o meno al principio di irretroattività della legge.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha sollevato — con tre ordinanze di identico contenuto — con esclusivo riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 1, comma 325 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), nella parte in cui escludeva la corresponsione della indennità giudiziaria durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità;

che identica questione è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, deducendo la violazione degli artt. 3 e 37 della Costituzione, con riferimento al ricorso proposto da Consiglia Invitto, avvocato dello Stato, in servizio presso l'Avvocatura distrettuale di Lecce, parificata, quanto allo stipendio ed alla cosiddetta indennità giudiziaria, alle donne-magistrato;

che i rimettenti, pur dando atto che la norma censurata è stata modificata dal richiamato art. 1, comma 325, della legge n. 311 del 2004, nel senso che l'astensione obbligatoria dell'attività lavorativa per maternità non comporta più la perdita dell'indennità prevista dall'art. 3, primo comma della legge n. 27 del 1981, rilevano che la novella legislativa non è applicabile alle fattispecie oggetto dei giudizi principali, perché la modifica ha effetto con decorrenza 1° gennaio 2005;

che, relativamente al periodo anteriore a tale data, i rimettenti deducono l'illegittimità della norma denunciata, per disparità di trattamento rispetto al personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, al quale, invece, l'indennità in questione veniva già concessa anche durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, come previsto dalla contrattazione collettiva riguardante il rapporto di lavoro di quel personale, a partire dall'accordo recepito con il d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del d.P.R. del 5 marzo 1986, n. 68);

che, secondo i giudici *a quibus*, la diversità del regime della regolamentazione dei rapporti di lavoro tra le categorie poste a raffronto (magistrati, da una parte, e personale dirigente delle cancellerie e segreterie, dall'altra) non vale ad escludere la prospettata violazione degli artt. 3 e 37 della Costituzione: il fatto che un tipo di rapporto sia regolato dalla legge e l'altro dal contratto collettivo, non esime il legislatore che regola il primo dall'obbligo di rispettare i suddetti precetti costituzionali, quand'anche il trattamento più favorevole venga introdotto da un contratto collettivo successivo alla legge;

che l'identità della materia e delle questioni prospettate rendono opportuna la riunione dei giudizi, per la loro trattazione congiunta e per la loro decisione con unica pronuncia;

che, nel merito, la questione è manifestamente infondata;

che l'indennità di funzione – per i magistrati e gli avvocati dello Stato, unitariamente contemplati dall'art. 9, comma terzo, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato) – ha mantenuto, sin dalla sua istituzione, connotati peculiari perché assoggettata al meccanismo di rivalutazione automatica previsto per gli stipendi dei magistrati (ed avvocati dello Stato) dal precedente art. 2 della legge n. 27 del 1981;

che tale rivalutazione si ispira al precetto costituzionale dell'indipendenza dei magistrati, costituendo una guarentigia idonea a tale scopo;

che, conseguentemente, tale meccanismo, connesso allo *status* dei magistrati, non è stato mai esteso *sic et simpliciter* al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (legge 22 giugno 1988, n. 221, recante «Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie»), né a quello amministrativo delle magistrature speciali (legge 15 febbraio 1989, n. 51, recante «Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali»), in quanto l'indennità è stata attribuita in misura fissa con l'esclusione di ogni meccanismo di adeguamento automatico (sentenza n. 15 del 1995);

che le differenze di regime giuridico tra le due categorie di dipendenti statali si sono accentuate a seguito della riforma del pubblico impiego, stante la diversità ormai riscontrabile sul piano delle fonti di disciplina dei rispettivi rapporti di impiego (il rapporto di lavoro degli impiegati è disciplinato, in gran parte — e in particolare quanto al trattamento economico — da fonti contrattuali, quello dei magistrati esclusivamente dalla legge) (ordinanze n. 290 del 2006 e n. 137 del 2008);

che, in conclusione, trattandosi di posizioni e funzioni diverse, non è possibile accomunare il regime dell'indennità di funzione riferito ai magistrati a quello riservato al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, sicché non è configurabile una irrazionale disparità di trattamento per il solo fatto che da tale raffronto discende una diversa quantificazione delle rispettive prestazioni;

che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici *a quibus*, non è possibile dedurre dall'intervento dell'art. 1, comma 325, della legge finanziaria per l'anno 2005 a favore dei magistrati assenti per maternità, l'intento del legislatore di rimuovere una situazione di illegittima disparità di trattamento, costituendo, piuttosto, la novella citata la manifestazione della discrezionalità del legislatore nel collocare nel tempo le innovazioni normative (ordinanza n. 137 del 2008 citata);

che, pertanto la questione sollevata è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità da esso prevista nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dai Tribunali amministrativi regionali della Lombardia e della Puglia - sezione di Lecce - con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2008.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 ottobre 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0817

N. **347**

Ordinanza 20 - 23 ottobre 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Custodia cautelare all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo - Computo anche agli effetti della durata dei termini ordinari di fase - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di inviolabilità della libertà personale nonché lesione del diritto di difesa - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Necessità di un nuovo esame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 33.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), promossi con ordinanze del 5 ottobre 2007 e dell'8 febbraio 2008 dal Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, nei procedimenti penali a carico di P.P. e di L.T.T.F., iscritte ai nn. 3 e 156 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 7 e 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di costituzione di L.T.T.F.;

Udito nella Camera di consiglio del 24 settembre 2008 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Ritenuto che, con ordinanza del 5 ottobre 2007, il Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevede che il periodo di custodia cautelare scontato all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo sia computato anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1 e 3, del codice di procedura penale;

che il rimettente riferisce che, a seguito di mandato di arresto europeo emesso il 28 febbraio 2007 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, P.P. è stato arrestato in Olanda;

che, il 23 giugno 2007, il difensore dell'imputato ha chiesto che lo stesso fosse rimesso in libertà per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare, dovendosi a tal fine computare anche il periodo di detenzione sofferta all'estero prima della consegna all'autorità giudiziaria italiana;

che detta istanza è stata rigettata dal GIP, in quanto l'art. 33 della legge n. 69 del 2005 prevede che il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo sia computato solo ai fini dei termini massimi di fase e non anche dei termini ordinari di fase;

che il rimettente, investito del gravame avverso il cennato provvedimento, nel condividere l'interpretazione fornita dal GIP della disposizione censurata, ritiene che essa si pone in contrasto con i principi di eguaglianza e ragio-

nevolezza, avendo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 253 del 2004, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 722 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva che il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato, fosse computato anche agli effetti della durata dei termini di fase;

che, in particolare, secondo il Tribunale, comune agli istituti dell'estradizione e del mandato di arresto europeo è l'esigenza che i tempi di custodia cautelare non superino i termini stabiliti dal codice di rito, ciò tenuto conto del principio della equivalenza tra la detenzione cautelare all'estero in attesa di estradizione e la custodia cautelare in Italia affermato dalla Corte nella indicata sentenza;

che, infine, secondo il giudice *a quo* la disposizione censurata violerebbe anche il diritto alla libertà personale ed il diritto di difesa;

che, in punto di rilevanza, il rimettente osserva che, nel caso in cui la disposizione censurata fosse dichiarata incostituzionale, potrebbe accogliere la richiesta di revoca della misura in atto applicata all'indagato;

che questione analoga è sollevata dal Tribunale di Napoli, ottava sezione penale, con ordinanza dell'8 febbraio 2008, con la quale è censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 33 della legge n. 69 del 2005;

che il rimettente è investito, in sede di riesame, del gravame avverso il rigetto dell'istanza, proposta da L.T.T.F., volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei suoi confronti;

che il Tribunale riferisce che il provvedimento impugnato si fonda sulla circostanza che l'indagato è stato consegnato allo Stato italiano in esecuzione di mandato di arresto europeo, di talché il periodo di custodia cautelare da quest'ultimo scontato all'estero deve essere calcolato, a norma dell'art. 33 della legge n. 69 del 2005, solo ai fini del termine di cui all'art. 303, comma 4, del codice di procedura penale;

che, secondo il giudice *a quo*, tale interpretazione risulta l'unica possibile, stante il tenore letterale della disposizione censurata, la quale prevede che il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo è computato solo ai sensi e per gli effetti degli artt. 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale;

che, pertanto, a parere del rimettente, l'art. 33 della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 del codice di procedura penale, viola i principi di razionalità e eguaglianza sanciti dall'art. 3 della Costituzione;

che, secondo il Tribunale, la denunciata violazione risulta ancora più palese tenuto conto della sentenza n. 253 del 2004, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 722 del codice di procedura penale, non potendosi non applicare anche alla fattispecie in esame i principi in essa affermati con riferimento al procedimento di estradizione;

che il giudice *a quo* ritiene la questione rilevante, poiché la declaratoria di incostituzionalità della disposizione censurata comporterebbe l'accoglimento del gravame.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha ad oggetto l'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevede che il periodo di custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, sia computato anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 del codice di procedura penale;

che, stante l'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 143 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 del codice di procedura penale;

che, pertanto, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2008.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 ottobre 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0818

N. **348**

Ordinanza 20 - 23 ottobre 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio ordinario o abbreviato - Appello del pubblico ministero - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della legge di riforma - Denunciata alterazione del principio di parità delle parti nonché violazione del principio di eguaglianza, contrasto con l'obbligatorietà dell'azione penale e lesione della finalità rieducativa della pena - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1, 2 e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promossi con ordinanze del 14 novembre, del 18 aprile, del 9, del 10 (n. 3 ordinanze) e del 26 ottobre, dell'8, del 13, del 14 (n. 3 ordinanze) e del 17 novembre (n. 2 ordinanze), del 13 marzo, del 21 dicembre e del 2 novembre 2006 dalla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rispettivamente iscritte ai nn. 288, 464, da 471 a 482, 646, 731, e 732 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 17, 25, 37 e 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 24 settembre 2008 il giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Ritenuto che, con diciassette ordinanze sostanzialmente coincidenti nella parte motiva, la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consentono al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, nonché dell'art. 10 della medesima legge;

che, ai fini della rilevanza, la Corte d'appello rimettente premette che gli appelli di cui essa è investita, proposti dal pubblico ministero anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 contro sentenze di proscioglimento pronunciate dal Tribunale di Sassari, dal Tribunale di Tempio Pausania e dal Tribunale di Nuoro, dovrebbero essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 10, comma 2, della medesima legge;

che, a suo avviso, gli artt. 1 e 2 della legge n. 46 del 2006, i quali hanno rispettivamente sostituito l'art. 593 del codice di procedura penale e modificato l'art. 443, comma 1, dello stesso codice, eliminando l'appello avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate all'esito del dibattimento o emesse a seguito di giudizio abbreviato, e l'art. 10 della citata legge, che prevede l'immediata applicabilità di tale regime ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, violerebbero, in primo luogo, il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e il principio di parità delle parti nel processo (art. 111, secondo comma, Cost.);

che, infatti, la nuova disciplina dell'appello, privando il pubblico ministero della possibilità di impugnare le sentenze di proscioglimento «con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna», avrebbe determinato una ingiustificata disparità di trattamento in danno della pubblica accusa ed avrebbe alterato l'equilibrio dei poteri processuali delle parti;

che in senso contrario non potrebbe valere quanto in precedenza affermato dalla Corte costituzionale con riferimento alle limitazioni stabilite dall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. per il potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di condanna, secondo cui la disparità di trattamento in danno della pubblica accusa trovava ragionevole giustificazione «alla luce del risultato perseguito con il ricorso al rito abbreviato e delle peculiarità di questo»;

che, diversamente, per le «sentenze di assoluzione, pur pronunciate a seguito di rito abbreviato», la preclusione all'appello non potrebbe dirsi ragionevole, «stante il perdurante interesse della parte pubblica all'accertamento della verità», dimostrato anche dalla conservazione al pubblico ministero del gravame contro le sentenze di condanna che modifichino il titolo del reato;

che il contrasto tra la censurata disciplina e gli artt. 3 e 111 Cost. appare alla Corte d'appello rimettente ancora più evidente ove si consideri che alla parte civile è stato invece conservato, anche dopo le modifiche recate dalla legge n. 46 del 2006 all'art. 576 cod. proc. pen., il potere di proporre appello contro le sentenze di assoluzione;

che sarebbero altresì violati gli artt. 27, terzo comma, e 112 Cost., in quanto la eliminazione del potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento inciderebbe, rendendola «più difficoltosa», sulla «attuazione della ricerca della verità e, quindi dell'istanza di giustizia propria della collettività», di cui il principio della obbligatorietà dell'azione penale e il principio secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato costituiscono «espressione».

Considerato che le questioni di costituzionalità sollevate dalla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, hanno tutte ad oggetto la preclusione — conseguente alla sostituzione dell'art. 593 cod. proc. pen. ed alla modifica dell'art. 443, comma 1, cod. proc. pen. ad opera, rispettivamente, degli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) — dell'appello contro le sentenze di proscioglimento emesse all'esito del dibattimento o pronunciate a seguito di giudizio abbreviato, e l'immediata applicabilità di tale regime, in forza dell'art. 10 della medesima legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge;

che, stante l'identità delle questioni, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva, e dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile;

che, inoltre, con sentenza n. 320 del 2007, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, e dell'art. 10, comma 2, nella parte in cui prevede che sia dichiarato inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, prima dell'entrata in vigore della medesima legge;

che, alla stregua delle richiamate pronunce, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2008.

Il Presidente: FLIK

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 ottobre 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0819

N. **349**

Ordinanza 20 - 23 ottobre 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione - Modifiche normative applicabili anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della legge di riforma - Denunciata alterazione del principio di parità delle parti nonché irragionevolezza, violazione del principio di eguaglianza, contrasto con l'obbligatorietà dell'azione penale e lesione del diritto di difesa e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della stessa legge n. 46 del 2006, promossi con ordinanze del 19 giugno 2006 e del

6 luglio 2006 dalla Corte d'appello di Palermo, del 1° giugno 2006 dalla Corte d'appello di Torino, del 13 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 24 novembre e del 9 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Brescia e del 7 dicembre 2006 (numero due ordinanze) dalla Corte d'appello di Bari, iscritte ai nn. 31, 77, 168, 200, 319, 506, 601 e 762 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 8, 10, 14, 15, 18, 27, 35 e 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 24 settembre 2008 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che la Corte d'appello di Palermo, con due ordinanze del 19 giugno 2006 e del 6 luglio 2006 (r.o. n. 31 e n. 168 del 2007), la Corte d'appello di Torino, con ordinanza del 1° giugno 2006 (r.o. n. 77 del 2007), la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con ordinanza del 13 giugno 2006 (r.o. n. 200 del 2007), la Corte d'appello di Brescia, con due ordinanze identiche nella parte motiva, rispettivamente del 9 maggio 2006 (r.o. n. 506 del 2007) e del 24 novembre 2006 (r.o. n. 319 del 2007), la Corte d'appello di Bari con due ordinanze del 7 dicembre 2006 (r.o. n. 601 e n. 762 del 2007) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui limita l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento alle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen.: ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado e qualora tali prove risultino decisive;

che le Corti rimettenti (ad eccezione della Corte d'appello di Brescia) dubitano, in riferimento ai medesimi parametri, anche della legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006, che prevede l'immediata applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, stabilendo altresì che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima della data di entrata in vigore della legge, avverso una sentenza di proscioglimento sia dichiarato inammissibile;

che, ai fini della rilevanza della questione, le Corti rimettenti precisano di essere investite di appelli proposti dal pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento e di doverli dichiarare inammissibili in applicazione delle norme censurate;

che, nel merito, tutte le Corti rimettenti ritengono che l'eliminazione dell'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento ad opera dell'art. 1 della novella del 2006 sia in contrasto con il principio di parità fra le parti di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., in quanto sarebbe del tutto irragionevole sottrarre ad una sola delle parti (il pubblico ministero) lo strumento processuale indirizzato a veder affermata la propria pretesa;

che, infatti, solo apparentemente il limite all'appello delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero e dell'imputato rispetterebbe il principio di parità, considerato il diverso interesse ad impugnare tali sentenze che fa capo all'organo della pubblica accusa e all'imputato;

che l'ablazione integrale del potere impugnatorio della pubblica accusa non troverebbe alcuna giustificazione nella tutela di valori costituzionali di pari rilievo, né sarebbe giustificata dalla posizione istituzionale del pubblico ministero, dalla sua funzione o da esigenze di corretta amministrazione della giustizia;

che il principio della parità nel contraddittorio, pur non comportando necessariamente l'identità fra i poteri processuali delle parti, impone comunque che non sia alterato in misura intollerabile l'equilibrio tra le parti, come avverrebbe ad opera delle norme censurate;

che il principio del contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale di cui all'art. 111 Cost., secondo comma, secondo la Corte d'appello di Torino, non può intendersi limitato alla fase anteriore alla pronuncia del giudice, giacché il termine «processo» indica l'intero *iter* attraverso il quale si attua la giurisdizione, fino alla pronuncia definitiva;

che, pertanto, il principio della parità delle parti comprenderebbe anche la fase dell'appello e, nell'ambito di essa, il suo momento introduttivo e fondante, ossia la definizione dei casi in cui è consentito appellare;

che la residua possibilità di appello, nelle ipotesi previste dal comma 2 dell'art. 603 cod. proc. pen., non eliminerebbe i profili di incostituzionalità della disciplina censurata, attesa l'assoluta marginalità di esse;

che le Corti rimettenti prospettano altresì la violazione dell'art. 3 Cost., sia sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, sia sotto il profilo della disparità di trattamento;

che secondo le Corti d'appello di Palermo e di Brescia risulterebbe contraria al principio di ragionevolezza la circostanza che il pubblico ministero sia privato del potere di impugnare le sentenze di proscioglimento, conservando, invece, quello di appellare le sentenze di condanna, onde ottenere l'irrogazione di una pena più severa «in tal modo tutelando, un interesse processuale di ben minore consistenza»;

che limitare il potere d'appello contro le sentenze di assoluzione emesse a seguito di un giudizio ordinario contrasterebbe con il principio di ragionevolezza, anche perché, secondo le Corti d'appello di Torino e di Brescia, nessun applicazione di tale criterio, né alcuna peculiare finalità riconosciuta dal legislatore appare giustificare una disciplina che squilibra così fortemente i rapporti tra accusa e difesa e che, secondo la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, non troverebbe ragionevole giustificazione né nella peculiare posizione della parte pubblica, né nella funzione ad essa attribuita, né in esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia;

che, secondo la Corte d'appello di Torino, la limitazione all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento per entrambe le parti «solo apparentemente soddisfa l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale», mentre sarebbe del tutto irragionevole posto che, in realtà, è solo con riferimento all'organo dell'accusa che tale limitazione «assume preponderanza e rilievo centrale», avendo solo il pubblico ministero l'interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento ed essendo già in precedenza inibita all'imputato l'impugnazione della sentenza di proscioglimento con formula piena;

che, secondo la Corte d'appello di Bari, sarebbe palese la totale irragionevolezza di un processo che, nato come penale con l'appendice eventuale e meramente sussidiaria di una domanda di risarcimento, prosegua in appello come processo esclusivamente civile, celebrato dinanzi al giudice penale per iniziativa e volontà di una parte privata che, pur non avendo il potere di promuovere l'azione autonomamente in sede penale, ha il potere esclusivo di proseguirla dinnanzi al giudice di appello penale;

che, quanto alla violazione del principio di uguaglianza, sarebbe, secondo la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, evidente la disparità di trattamento «tra l'imputato assolto all'esito del giudizio abbreviato e l'imputato assolto all'esito del giudizio ordinario», posto che nella seconda ipotesi il divieto di appellare per il pubblico ministero trova un'eccezione nel caso in cui, dopo il giudizio di primo grado, siano sopravvenute o scoperte nuove prove decisive a carico dell'imputato; con la conseguenza che l'imputato nel giudizio abbreviato godrebbe di un ulteriore ingiustificato beneficio, oltre che di un trattamento sanzionatorio premiale;

che, secondo la Corte d'appello di Bari, la norma censurata, nell'attribuire alla parte civile la facoltà di impugnazione negata alla pubblica accusa, determinerebbe una ulteriore evidente disparità di trattamento tra le parti private con una ulteriore inaccettabile prevalenza attribuita all'interesse privato rispetto all'interesse pubblico;

che tutte le Corti d'appello rimettenti, ad eccezione della Corte d'appello di Torino, evocano a parametro della questione di costituzionalità anche l'art. 112 Cost., assumendo il contrasto della disciplina censurata con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, sul presupposto che tale principio, espressione dell'interesse punitivo dello Stato, implichi, logicamente e coerentemente, anche il potere di impugnazione;

che anche se la Corte costituzionale ha affermato che il potere di appello del pubblico ministero non può essere ricondotto all'obbligo di esercitare l'azione penale, nel senso che la facoltà di impugnazione non costituisce «estrinsecazione necessaria» dell'esercizio dell'azione penale, tuttavia, secondo la Corte d'appello di Brescia, una così ampia limitazione al potere di impugnazione, certamente, inciderebbe anche sulla completezza delle possibilità di esercizio dell'azione penale;

che, sempre a parere della Corte d'appello di Brescia, risulterebbe leso anche il diritto di difesa che l'art. 24 Cost. garantisce anche alle parti offese dei reati, e che non può ritenersi soddisfatto dalla possibilità di appello della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, in quanto solo l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero può offrire alle vittime dei reati l'essenziale tutela del loro legittimo interesse ad ottenere giustizia, a prescindere dalle possibilità che dette vittime in concreto abbiano di accedere al processo nelle forme dell'azione civile ivi direttamente intrapresa;

che, secondo la Corte d'appello di Palermo, la disciplina transitoria di cui all'art. 10 della legge n. 46 del 2006 violerebbe anche l'art. 97 Cost., essendo contraria al principio del buon andamento dell'attività giudiziaria la mancata previsione di norme di salvaguardia delle attività processuali compiute dalle parti prima dell'entrata in vigore della legge.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione — conseguente alla sostituzione dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) — dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l'immediata applicabilità di tale regime, in forza dell'art. 10 della stessa legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima;

che, stante l'identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono pertanto essere restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle Corti d'appello di Palermo, Torino, Brescia, Lecce, sezione distaccata di Taranto e Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2008.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: NAPOLITANO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 ottobre 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0820

N. **350**

Sentenza 22 - 24 ottobre 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Questioni di legittimità costituzionale sollevate sotto più profili - Insufficiente descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi *a quibus* - Impossibilità di attingere elementi di conoscenza dal fascicolo di causa, in virtù del principio di autosufficienza dell'ordinanza introduttiva - Carenza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, artt. 1; 3; 4; 8, comma 1, lettere *e)*, *f)*, *h)* e *i)*, e comma 2; art. 9, commi 1, lettera *c)*, e 2; e art. 12.
- Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117; d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, artt. 2, 3, 4 e 25.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Requisiti e prescrizioni igienico-sanitarie - Applicabilità retroattiva - Lamentata incidenza sui princìpi di affidamento, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata, nonché violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza - Omessa specificazione, da parte del rimettente, dei requisiti igienico-sanitari accertati in concreto come mancanti - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 8, comma 1, lettere *e)*, *f)*, *h)* e *i)*, e comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117; d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, artt. 2, 3, 4 e 25.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Riconduzione della materia, ad opera del legislatore regionale, «nel quadro delle competenze della Regione e dei comuni in materia di commercio» - Introduzione di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei predetti centri - Contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale - Violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 1.
- Costituzione, art. 117 (artt. 3, 15, 41); d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, artt. 2, 3, 4 e 25.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Previsione, da parte del legislatore regionale, di un sistema generalizzato di autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività - Contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale - Violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 4.
- Costituzione, art. 117 (artt. 3, 15, 41); d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, artt. 2, 3, 4 e 25.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Prevista revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività nei casi di inosservanza, da parte del titolare dell'autorizzazione del centro di telefonia in sede fissa, degli obblighi, prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché delle disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza, preventivamente all'avvio dell'attività o entro un anno dall'entrata in vigore della legge censurata - Introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei predetti centri - Contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale - Violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 9, commi 1, lettera *c)*, e 2.
- Costituzione, art. 117 (artt. 3, 15, 41); d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, artt. 2, 3, 4 e 25.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Requisiti e prescrizioni igienico-sanitarie - Obbligo per i titolari dei centri di telefonia già attivi alla data di entrata in vigore della legge censurata di porsi in regola con le vigenti norme e con le prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, previsti dalla legge medesima entro un anno da detta data - Introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei predetti centri - Contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale - Violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 12.
- Costituzione, art. 117 (artt. 3, 15, 41); d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, artt. 2, 3, 4 e 25.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni che subordinano ad autorizzazione l'insediamento e la gestione dei predetti centri - Sussistenza di un inscindibile rapporto di strumentalità dell'intera legge con le norme dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale delle restanti disposizioni.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, [artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *f)*, 10, 11 e 13].
- Costituzione, artt. 117; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE Giudice, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1; 3; 4; 8, comma 1, lettere *e)*, *f)*, *h)* ed *i)* e comma 2; 9, comma 1, lettera *c)*, e comma 2; e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), promossi con ordinanze del 20 settembre 2007 (numero 2 ordinanze), del 29 ottobre 2007, del 26 novembre 2007 (numero 3 ordinanze), del 10 dicembre 2007 (numero 2 ordinanze), del 27 dicembre 2007 e del 22 gennaio 2008, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione IV di Milano, iscritte ai numeri 2, 15, 65, 66, 67, 100, 101, 102, 103 e 127 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 7, 8, 13, 16, e 19, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;

Udito nella Camera di consiglio del 24 settembre 2008 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto in fatto

1. — Con dieci distinte ordinanze (r.o. nn. 2, 15, 65, 66, 67, 100, 101, 102, 103 e 127 del 2008), adottate nel corso di altrettanti giudizi, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione IV di Milano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1; 4; 8, commi 1, lettere *e)*, *f)*, *h)* ed *i)*, e 2; 9, commi 1, lettera *c)*, e 2; e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), in riferimento agli articoli 3, 15, 41 e 117 della Costituzione.

2. — Il rimettente riferisce che i ricorrenti sono titolari di centri di telefonia già attivi alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 2006 e che nei loro confronti è stata disposta, con ordinanze delle rispettive amministrazioni comunali, la cessazione dell'attività «per mancata conformazione ai nuovi requisiti (in prevalenza igienico-sanitari e di sicurezza dei locali) disposti dalla predetta legge regionale». Ciò in applicazione delle seguenti censurate disposizioni della legge regionale n. 6 del 2006: l'art. 1, «nella parte in cui riporta la materia oggetto di trattazione alla legislazione residuale regionale sul commercio»; l'art. 4, «che introduce un sistema generalizzato di autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività»; l'art. 8, «nella parte (comma 1, lettere *e*, *f*, *h* ed *i*, e comma 2) in cui introduce — con immediata modifica dei regolamenti comunali vigenti — numerosi nuovi requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali; gli artt. 9, primo comma, lettera *c)* e secondo comma, e

12, che prevedono che i centri di telefonia già funzionanti si debbano adeguare alle nuove prescrizioni entro un anno, andando altrimenti incontro alla revoca dell'autorizzazione.

3. — In punto di rilevanza, il rimettente riferisce che i provvedimenti impugnati hanno intimato ai ricorrenti «la cessazione immediata dell'attività per mancato tempestivo adeguamento ai nuovi requisiti di cui sopra» e che la legge regionale non ha lasciato o consentito «alcuna mediazione discrezionale in capo alla procedente autorità amministrativa la quale ... ha dovuto emettere il provvedimento (in tutto vincolato nel contenuto) di cessazione immediata dell'attività alla scadenza del perentorio termine annuale fissato». Il rimettente riferisce altresì di aver adottato un'ordinanza cautelare di sospensione del provvedimento di cessazione dell'attività di centri di telefonia con efficacia limitata al periodo di tempo necessario a che la Corte costituzionale si pronunci.

4. — Il T.a.r. rimettente individua le disposizioni costituzionali di cui si sospetta la violazione nell'art. 117, «in relazione ai vincoli dell'ordinamento comunitario ed al sistema di riparto delle competenze legislative Stato-Regione»; negli artt. 3 e 41, «in relazione, in particolare, ai rilevanti ostacoli che le restrittive prescrizioni in materia igienico-sanitaria introdotte dalla legge regionale di che trattasi, da applicare anche retroattivamente alle preesistenti gestioni di centri di telefonia, determinano sulla libertà di iniziativa economica di questi ultimi»; nell'art. 15 sulla libertà di comunicazione.

4.1. — L'asserita violazione dell'art. 117 della Costituzione sarebbe, innanzitutto, suffragata dall'errato inquadramento materiale delle disposizioni censurate. L'art. 1, infatti, riconduce la relativa normativa al commercio. Diversamente, il giudice *a quo* esclude che la erogazione di servizi di telefonia in sede fissa, in locali aperti al pubblico, rientri nelle previsioni legislative relative all'attività commerciale. Ciò sarebbe confermato dal divieto, contenuto nella legge censurata, di affiancare — come in passato — attività commerciali «di supporto», salvo la sola vendita di schede telefoniche e l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti.

Per il Tribunale rimettente, invece, l'attività presa in considerazione dalla legge regionale sarebbe riconducibile alla materia di competenza concorrente dell'ordinamento delle comunicazioni e, più specificamente, al «servizio di comunicazione elettronica» di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera *c)* della direttiva 7 marzo 2002, n. 2002/21/CE, recepito dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

4.2. — Il diverso inquadramento materiale determinerebbe una serie di limiti e vincoli sul legislatore regionale.

Innanzitutto, la rilevata matrice europea di tale normativa comporta l'applicabilità, *ex* art. 117, primo comma, della Costituzione, del principio di proporzionalità. In secondo luogo, trattandosi di materia concorrente, il legislatore regionale non può disattendere i limiti della legislazione statale di principio. Infine, occorrerebbe anche considerare alcuni «profili trasversali di legislazione esclusiva statale» *ex* art. 117, secondo comma, della Costituzione, con specifico riguardo alla tutela della concorrenza (lettera *e*) nonché alla salvaguardia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lettera *m*).

Il rimettente ricorda che l'art. 3, comma 1, del surrichiamato codice delle comunicazioni garantisce i «diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica», con espresso riferimento al regime di libera concorrenza. Inoltre, i principi di derivazione comunitaria e costituzionale risultano espressamente ribaditi dall'art. 4 del medesimo codice, il quale prevede al comma 1 che la disciplina delle reti e dei servizi sia volta a salvaguardare i diritti costituzionalmente garantiti di «libertà di comunicazione», nonché di «libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità».

Al tempo stesso, il comma 3 dello stesso art. 4 dispone che la suddetta disciplina è diretta anche a «promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica».

4.3. — Per il rimettente, il legislatore lombardo — regolando l'intero settore dei centri di telefonia in sede fissa — ha introdotto «un regime autorizzativo ulteriore e duplicativo rispetto al sistema delineato in sede comunitaria e recepito con il decreto legislativo n. 259/2003».

Ciò mentre il comma 2 dell'art. 3 del codice configura la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica come di preminente interesse generale e libera, salve solo «le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione». Lo stesso codice prevede che l'espletamento di tali servizi venga subordinato ad una sola «autorizzazione generale», in armonia con la normativa europea. In particolare, tale autorizzazione consegue alla presentazione di una dichiarazione dell'interessato (a seguito della quale è possibile iniziare l'attività) contenente l'intenzione di procedere alla fornitura (art. 25, comma 3), mentre il potere del Ministero competente di vietare il prosieguo dell'attività medesima può essere

esercitato «entro e non oltre» sessanta giorni secondo il modulo procedimentale della dichiarazione di inizio attività *ex* art. 19, legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 25, comma 4).

Il giudice rimettente sostiene che la previsione di un ulteriore titolo abilitativo comunque abbia alterato «il regime di sostanziale libertà di fornitura dei servizi *de quibus* così come delineato in via primaria dall'ordinamento comunitario, ed in via attuativa dalla norma statale di recepimento, con conseguenti aggravamenti procedimentali vietati dai citati artt. 3 e 4 del decreto n. 259/2003».

Peraltro — prosegue il rimettente — molte delle limitazioni previste dalla legge censurata sembrano afferire a materie comunque estranee a quella potestà legislativa residuale che la Regione Lombardia ha, invece, inteso nella specie esercitare: questo con particolare riferimento alle esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato ed alla tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva del legislatore statale, nonché alle esigenze di protezione civile e di salute pubblica, di competenza concorrente.

4.4. — In relazione ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, per il giudice *a quo* la contestata legge regionale reca «contenuti di dettaglio che integrano in modo automatico e simultaneo tutti i regolamenti di igiene delle autorità sanitarie e dei comuni in territorio lombardo [...], e ciò senza che la legislazione statale di riferimento consenta, all'interno di tale regolamentazione locale, l'inserimento eteronomo di contenuti dispositivi e di dettaglio direttamente prestabiliti da leggi regionali». Né sussisterebbero nella legislazione vigente prescrizioni così restrittive neanche per i locali ove vi è maggiore concentrazione di persone per un tempo di permanenza maggiore, come teatri, cinema o nei locali ove viene svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Da tutto ciò discende la necessità che la potestà legislativa regionale concorrente venga esercitata nel rispetto dei principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 41 della Costituzione, nonché del principio di proporzionalità.

4.5. — Il giudice rimettente ritiene che la questione presenti profili di non manifesta infondatezza anche nella parte in cui è sancita l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, senza neppure delineare la possibilità di proroghe per consentire agli esercizi preesistenti di continuare l'attività.

Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la possibilità del legislatore di incidere con norme retroattive su situazioni sostanziali ormai radicate da leggi precedenti, sarebbe subordinata al rigoroso vaglio di razionalità del nuovo regolamento di interessi.

Per il giudice *a quo* nella specie non sussiste una sicura rispondenza dello *ius superveniens* a criteri di ragionevolezza, in relazione alle modalità con cui la nuova normativa incide sui legittimi affidamenti dei titolari dei preesistenti centri di telefonia e sulle loro disponibilità finanziarie. Ne discenderebbe una lesione della libertà di iniziativa economica privata presidiata dall'art. 41 della Costituzione, anche in relazione alla tutela della concorrenza garantita dall'ordinamento europeo.

5. — Con atto depositato il 26 febbraio 2008, è intervenuta nel presente giudizio (in relazione alle questioni sollevate con l'ordinanza r.o. n. 2 del 2008) la Regione Lombardia che, con riserva di successive allegazioni e argomentazioni, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità delle sollevate questioni di legittimità costituzionale sostenendo, comunque, la loro infondatezza nel merito.

6. — Con memoria depositata il 24 luglio 2008 la Regione Lombardia ha presentato una ampia memoria ad integrazione del suo precedente atto di intervento.

6.1. — La difesa regionale reputa le questioni in oggetto inammissibili per evidente difetto di motivazione sulla rilevanza, avendo il rimettente omesso di descrivere alcuni elementi decisivi della fattispecie che ha originato il giudizio principale (le osservazioni si riferirebbero anche alle altre ordinanze «che hanno, in maniera sostanzialmente identica, censurato le norme»). In particolare, nell'ordinanza di rinvio non sarebbero rinvenibili informazioni sulle autorizzazioni eventualmente ottenute, né sulle motivazioni sottese all'impugnato provvedimento di cessazione dell'attività di centri di telefonia. Inoltre, altro motivo di inammissibilità sarebbe il mancato riferimento ad una autorizzazione negata, mentre nell'ordinanza di rimessione ci si riferisce solo ad una ordinanza di chiusura del centro di telefonia.

Sarebbero del pari inammissibili le censure sollevate in riferimento all'art. 15 Cost. per la loro mancata motivazione.

Generiche sarebbero altresì le censure formulate in riferimento all'art. 8 della legge regionale, dal momento che non si chiarirebbero analiticamente gli asseriti motivi di incostituzionalità delle quattro distinte prescrizioni legislative.

7. — Nel merito, la difesa regionale sostiene che la disciplina dei centri di telefonia rientrerebbe pacificamente nella materia commercio, risultando così esclusa una competenza statale in materia, dal momento che «la nozione di "servizi di comunicazione elettronica" non sembra applicabile all'attività dei centri di telefonia». Comunque «l'autorizzazione prevista dalla legge della regione Lombardia non interferisce in alcun modo con gli scopi» della legislazione comunitaria e statale ed anzi troverebbe «il suo fondamento proprio nella previsione degli articoli 3 e 25 del Codice

delle comunicazioni che consentono la possibilità di limitare la fornitura di reti o servizi per motivi di salute e sanità pubblica».

La legge regionale censurata, pertanto, «ai fini di tutela della salute pubblica e delle condizioni igieniche in cui si svolge il lavoro subordina l'inizio (o la prosecuzione) di tale attività alla sussistenza di un'autorizzazione comunale». Non vi sarebbero principi legislativi violati dal legislatore regionale e neppure potrebbe sostenersi che la legge regionale non possa modificare il regolamento di igiene locale.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione IV di Milano, con le ordinanze r.o. nn. 2, 15, 65, 66, 67, 100, 101, 102, 103 e 127 del 2008, adottate nel corso di altrettanti giudizi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1; 4; 8, comma 1, lettere *e)*, *f)*, *h)* ed *i)*, e comma 2; 9, comma 1, lettera *c)*, e comma 2; e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), in riferimento agli articoli 3, 15, 41 e 117 della Costituzione.

2. — In tutti i giudizi *a quibus* i ricorrenti, titolari di centri di telefonia già attivi alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 2006, hanno impugnato i provvedimenti delle rispettive amministrazioni comunali mediante i quali è stata disposta la cessazione dell'attività da loro svolta «per mancata conformazione ai nuovi requisiti (in prevalenza igienico-sanitari e di sicurezza dei locali) disposti dalla predetta legge regionale».

Nell'ambito di tali giudizi il rimettente ha eccepito l'illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali in attuazione delle quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati.

In particolare, il T.a.r. censura l'art. 1, «nella parte in cui riporta la materia oggetto di trattazione alla legislazione residuale regionale sul commercio»; l'art. 4, «che introduce un sistema generalizzato di autorizzazione civica per l'esercizio dell'attività»; l'art. 8, nella parte in cui introduce — con immediata modifica dei regolamenti vigenti (comma 2) — i nuovi requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, e, specificamente, la previsione: di un servizio igienico in uso esclusivo del personale dipendente (lettera *e*); di un servizio igienico riservato al pubblico, anche prossimo al locale nel caso di esercizi già attivi all'entrata in vigore della presente legge, ma ad uso esclusivo dello stesso per il locale con superficie fino a 60 metri quadrati; di un ulteriore servizio igienico per il locale di dimensioni superiori (lettera *f*); «uno spazio di attesa all'interno del locale di almeno 9 metri quadrati, fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo» (lettera *h*); la superficie minima (pari a 1 metro quadrato) per ogni postazione e la sua collocazione in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro, nonché la larghezza minima di 1,20 metri (lettera *i*).

Sono censurati, altresì, gli artt. 9, comma 1, lettera *c)*, e comma 2, e 12, che regolano il regime transitorio per i vecchi esercizi, nel senso che la prescritta autorizzazione è revocata, senza possibilità di proroga, «quando il titolare non abbia adempiuto all'obbligo di porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza, preventivamente all'avvio dell'attività come previsto dall'articolo 4, ovvero entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 12».

Tali disposizioni, ad avviso del rimettente, violerebbero l'art. 117 della Costituzione, in quanto, incidendo sulla materia (concorrente) dell'ordinamento delle comunicazioni, sarebbero incompatibili con il principio di proporzionalità, di derivazione comunitaria (art. 117, primo comma). Sarebbero, inoltre, lesive delle competenze esclusive del legislatore statale in ordine alla «tutela della concorrenza» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *e)* Cost., ed alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, secondo comma, lettera *m*, Cost.).

Le disposizioni regionali violerebbero altresì l'art. 117, terzo comma, Cost. ponendosi in contrasto con i princìpi fondamentali dettati dal legislatore statale in ordine al regime autorizzatorio: princìpi desumibili dagli artt. 2, 3, 4 e 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Esse contrasterebbero, inoltre, con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal momento che l'introduzione, con efficacia retroattiva, di nuovi e più rigorosi requisiti strutturali e igienico-sanitari determinerebbe una illegittima disparità di trattamento tra i centri di telefonia già attivi (chiamati, in tempi brevi e con costi elevati, ad effettuare le necessarie opere di adeguamento) e quelli aperti successivamente all'entrata in vigore delle censurate disposizioni, con ripercussioni negative sulla libertà di iniziativa economica privata e sull'assetto concorrenziale del mercato.

Infine, ad avviso del T.a.r., le disposizioni in oggetto sarebbero incompatibili con l'art. 15 della Costituzione, introducendo misure idonee a nuocere alla libertà di comunicazione.

3. — Le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.

4. — Le questioni sollevate in otto delle suddette ordinanze (r.o. nn. 2, 15, 65, 66, 101, 102, 103 e 127 del 2008) sono manifestamente inammissibili per carente descrizione delle fattispecie concrete.

Non è infatti sufficiente il pur ampio andamento argomentativo in tema di rilevanza sviluppato in termini identici nei diversi atti di rimessione. Il giudice *a quo* ha fornito solo generiche indicazioni in ordine agli effetti delle disposizioni impugnate sulle situazioni giuridiche vantate dalle parti ricorrenti, omettendo tuttavia la doverosa descrizione delle specifiche violazioni asseritamente riscontrate dalle amministrazioni comunali.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'insufficiente descrizione della fattispecie, giacché impedisce di vagliare l'effettiva applicabilità delle censurate disposizioni ai casi dedotti, si risolve in carente motivazione sulla rilevanza della questione, determinandone, conseguentemente, la manifesta inammissibilità, risultando peraltro preclusa, in virtù del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, l'acquisizione di elementi di conoscenza attingendo direttamente al fascicolo di causa (fra le decisioni più recenti: ordinanze n. 224, n. 223, n. 217, n. 210 e n. 174 del 2008; n. 251 del 2007, n. 303 e n. 164 del 2006).

5. — Diversamente, nelle ordinanze r.o. nn. 67 e 100 del 2008, il T.a.r. riferisce espressamente che i provvedimenti comunali di interruzione della attività dei centri di telefonia sono stati adottati in ragione del mancato conseguimento dell'autorizzazione prevista e disciplinata dalla legge regionale n. 6 del 2006.

In particolare, nell'ordinanza r.o. n. 67, il rimettente non solo espressamente richiama l'ordinanza comunale di cessazione dell'attività «emessa ai sensi e per gli effetti della l.r. 6/2006», ma aggiunge che tale provvedimento specifica «che l'attività medesima potrà essere eventualmente ripresa solo dopo aver regolarizzato le violazioni riscontrate durante il sopralluogo citato in premessa ed ottenuto regolare autorizzazione ai sensi dell'art. 4 della citata legge regionale n. 6/2006».

Quanto alla ordinanza r.o. n. 100 del 2008, il rimettente riferisce che la chiusura del centro di telefonia gestito dal ricorrente è stata disposta in quanto «esercitato in assenza della prescritta autorizzazione di cui alla legge regionale 3 marzo 1996 (*recte*: 2006), n. 6».

Dal momento che tutta la disciplina della legge regionale n. 6 del 2006 (e tanto più i fondamentali artt. 4 e 9, entrambi impugnati) è caratterizzata da questa speciale e nuova autorizzazione comunale «per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa», lo specifico riferimento operato in queste due ordinanze al nuovo istituto è sufficiente a giustificare la rilevanza delle censure prospettate in relazione all'art. 4, nonché agli artt. 9 e 12, i quali estendono la nuova disciplina ai centri di telefonia preesistenti all'entrata in vigore della legge regionale. Inammissibili sono, invece, le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 8, non avendo il rimettente specificato se e quali fossero i requisiti igienico-sanitari accertati in concreto come mancanti, se, cioè, fossero proprio quelli censurati. Tale omessa specificazione si risolve, ancora una volta, in un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni.

6. — Quanto al merito delle dedotte questioni di legittimità costituzionale, il rimettente lamenta l'avvenuta configurazione, ad opera del legislatore lombardo, di «un regime autorizzativo ulteriore e duplicativo» rispetto al sistema delineato in sede comunitaria e recepito con il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Al fine di appurare la fondatezza delle censure prospettate, appare necessario soffermare l'attenzione sull'inquadramento della disciplina legislativa regionale in oggetto nelle materie di cui all'art. 117 Cost.

L'art. 1 della legge regionale n. 6 del 2006 ascrive la disciplina dei centri in questione alla materia del commercio, come ribadito dal successivo art. 2, comma 2, lettera *a)*, a mente del quale per «centro di telefonia in sede fissa» s'intende «qualsiasi struttura ove è svolta l'attività commerciale in via esclusiva di cessione al pubblico di servizi telefonici». Inoltre, la successiva lettera *b)* dello stesso art. 2, comma 2, considera quale «cessione al pubblico di servizi telefonici» «ogni attività commerciale che importi una connessione telefonica o telematica allo scopo di fornire servizi di telefonia vocale indipendentemente dalle tecnologie di commutazione utilizzate, da realizzarsi nei locali o sulle superfici aperti al pubblico e a tale scopo attrezzati, nonchè l'attività di vendita di schede telefoniche». La difesa regionale, dal canto suo, ribadisce che «il nucleo essenziale dell'intervento legislativo regionale è da identificarsi nelle modalità di esercizio dell'attività commerciale».

Questa collocazione materiale è contestata dall'autorità rimettente che, al contrario, riconduce i centri di telefonia tra i «servizi di comunicazione elettronica» di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera *c)*, della Direttiva n. 2002/21/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio istitutiva di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica), ai sensi del quale sono tali «i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti».

È opportuno premettere che la pluralità degli interessi incisi dalla legge può determinare, sul piano del riparto della funzione legislativa tra Stato e Regioni, una convergenza di titoli competenziali su determinate aree materiali o su singoli oggetti. In situazioni del genere, questa Corte ha più volte chiarito che «occorre fare riferimento all'oggetto ed alla disciplina stabilita delle norme scrutinate, per ciò che esse dispongono (sentenze n. 450 e n. 411 del 2006), alla luce della *ratio* dell'intervento legislativo nel suo complesso e nei suoi punti fondamentali, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi delle norme medesime (sentenze n. 319 e n. 30 del 2005), così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato (sentenze n. 449 del 2006 e n. 285 del 2005)» (sentenza n. 165 del 2007; analogamente sentenza n. 430 del 2007).

Nel presente giudizio, questa Corte osserva che la legge regionale scrutinata ha come oggetto assolutamente caratterizzante la determinazione, per una particolare categoria di esercizi qualificati come «commerciali», di speciali requisiti necessari perché i Comuni possano rilasciare un'apposita autorizzazione ai nuovi, così come ai preesistenti, centri di telefonia. In assenza di questa autorizzazione, o in caso di revoca della medesima, è vietato «l'esercizio dell'attività di cessione al pubblico del servizio di telefonia in sede fissa». Pacifica conferma di questa lettura della legge si trova nella prassi amministrativa, ad iniziare dalle circolari esplicative della legge censurata inviate dalla Regione ai Sindaci dei Comuni della Lombardia.

Ora, anche prescindendosi dalla integrale sovrapposizione della analitica disciplina legislativa alla potestà regolamentare ed amministrativa propria dei Comuni (profilo che, pur presentando aspetti problematici, non può essere scrutinato in questa sede, in quanto non oggetto di specifica e motivata doglianza), appare evidente che la legge regionale si riferisce ad una particolare attività prevista e disciplinata dal succitato Codice delle comunicazioni elettroniche come «servizio di comunicazione elettronica», il cui art. 1, comma 1, lettera *gg)*, riproduce testualmente il già riportato art. 2, paragrafo 1, lettera *c)* della suddetta Direttiva comunitaria del 2002.

Al riguardo non è fondata la tesi difensiva regionale secondo cui non sarebbe applicabile la nozione di «servizi di comunicazione elettronica» in quanto i centri di telefonia «si limitano, svolgendo una funzione di "intermediari", a mettere a disposizione del pubblico *personal computer* o telefoni e usufruiscono a loro volta dei servizi di fornitura delle reti emanati dalle varie aziende».

In realtà, tale attività rientra specificamente nella nozione di servizio di comunicazione elettronica come definito dal Codice, in quanto, appunto, consistente nell'erogazione del servizio di trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, ovvero del servizio di telecomunicazione.

Peraltro, la *ratio* e la lettera di tutto il Codice sono nel senso di disciplinare l'intero arco delle comunicazioni elettroniche fino ai diritti di accesso ai mezzi da parte degli utenti. L'art. 25 del predetto Codice, che contempla — come si vedrà meglio successivamente — un'autorizzazione generale ed il relativo allegato n. 9 sono espliciti nel riferirsi anche ai fornitori al pubblico di «servizi di comunicazione elettronica».

In tal senso, d'altra parte, risulta orientata la pacifica prassi amministrativa in atto anche nella Regione Lombardia: i gestori dei centri di telefonia, infatti, per mezzo del modello di cui al succitato allegato n. 9, denunciano l'inizio attività all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 25, comma 2, del predetto Codice.

Certamente, nell'attività posta in essere dai centri di telefonia sono rinvenibili alcuni degli elementi tipici degli esercizi commerciali, tant'è vero, ad esempio, che l'art. 6 della legge regionale in questione si occupa proprio degli orari e delle modalità di esercizio di tale attività (profili ascrivibili alla materia del «commercio»: si vedano le sentenze n. 243 del 2005 e n. 76 del 1972). Tuttavia, trattasi di elementi accessori e strumentali rispetto all'oggetto qualificante l'attività svolta dai centri di telefonia in sede fissa, consistente nella erogazione di un servizio di comunicazione elettronica.

Nei centri di telefonia, invero, lo scambio di un servizio verso la corresponsione di un prezzo afferisce a beni ed esigenze fondamentali della persona e, nel contempo, della comunità, coinvolgendo interessi individuali (correlati alla comunicazione con altre persone) e generali (difesa e sicurezza dello Stato; protezione civile; salute pubblica; tutela dell'ambiente; riservatezza e protezione dei dati personali), diversamente da quanto accade nelle ordinarie attività commerciali di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

7. — Questa Corte, nella sentenza n. 336 del 2005, ha già riconosciuto come il Codice delle comunicazioni elettroniche, al fine di adeguarsi alla normativa comunitaria, in generale ha inteso perseguire «l'obiettivo della liberalizzazione e semplificazione delle procedure anche al fine di garantire l'attuazione delle regole della concorrenza».

Nella medesima sentenza si è anche affermato che le disposizioni del suddetto Codice intervengono in molteplici ambiti materiali, diversamente tra loro caratterizzati in relazione al riparto della competenza legislativa fra Stato e Regioni: sono, infatti, rinvenibili in questo settore titoli di competenza esclusiva statale («ordinamento civile», «coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», «tutela della concorrenza»), e titoli di competenza legislativa ripartita («tutela della salute», «ordinamento della comunicazione», «governo del territorio»). Vengono, infine, in rilievo anche materie di competenza legislativa residuale delle Regioni, quali, in particolare, l'«industria» ed il «commercio» (alle quali la pronuncia del 2005 non dava particolare rilievo, in quanto estranee agli ambiti allora presi in considerazione).

Non è invece pertinente, in questa sede, l'evocazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, in quanto la disciplina regionale dei centri di telefonia non incide sulla «determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto» (sentenza n. 168 del 2008; si vedano altresì le sentenze n. 50 del 2008; n. 387 del 2007 e n. 248 del 2006).

Nel presente giudizio, per le ragioni illustrate sopra, viene in rilievo la disciplina dettata dal Codice delle comunicazioni elettroniche, e in particolare, dall'art. 3, il quale espressamente fissa i principi generali del settore delle comunicazioni elettroniche.

In questa sede, di particolare rilievo appaiono le disposizioni del comma 1, che garantisce «i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche», nonché del comma 2, secondo cui «la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera». È evidente che disposizioni del genere sono espressione della competenza esclusiva dello Stato in tema di «tutela della concorrenza» e di «ordinamento civile», prima ancora di costituire principi fondamentali in tema di «ordinamento della comunicazione».

Ciò non toglie che lo stesso Codice, al comma 3 del medesimo art. 3, preveda anche la possibilità di porre «limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali». Limitazioni, tuttavia, che devono essere «poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione». Dal canto suo, il successivo art. 4 pone fra gli «obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica» la garanzia di un «accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità», nonché la promozione della «semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica».

8. — I principi generali del Codice trovano concretizzazione nella previsione di una «autorizzazione generale» che l'art. 25 del Codice richiede per lo svolgimento dell'attività di fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Tale autorizzazione «consegue alla presentazione» al Ministero per le comunicazioni da parte degli interessati di una apposita dichiarazione «contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica» ed integrata da quanto appositamente richiesto dall'allegato n. 9 del Codice.

Coerente rispetto al principio di libertà nell'attività di fornitura ed all'obiettivo della massima semplificazione dei procedimenti è la circostanza che la dichiarazione costituisca denuncia di inizio attività, di modo che «l'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione»; il Ministero può solo disporre, entro il termine di sessanta giorni, «se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività» laddove verifichi d'ufficio la mancanza dei requisiti richiesti (art. 25, comma 4).

Rispetto a questo «quadro normativo istituito dallo Stato membro» (si tratta della definizione di «autorizzazione generale» secondo l'art. 2, comma 2, lettera *a*, della Direttiva 7 marzo 2002, n. 2002/20/CE), si pone in palese contrasto la censurata legge regionale. Essa, infatti, in nome della propria competenza legislativa in materia di commercio, pretende di disciplinare organicamente «l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa», prevedendo, all'art. 4, la necessità di uno speciale provvedimento autorizzatorio, diverso ed ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 25 del Codice che il Comune è chiamato a concedere o negare entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, e al cui rilascio è subordinato l'esercizio dell'attività.

Inoltre, il conseguimento del provvedimento autorizzatorio è subordinato dal citato art. 4 alla sussistenza di requisiti alquanto eterogenei («morali» per i titolari ed i gestori - art. 3; di disponibilità dei locali - art. 4; di caratteristiche igienico-sanitarie, di presenza di sufficienti misure di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli incendi - art. 8; di natura urbanistica - art. 7; ecc.), i quali si sovrappongono, largamente ed in diversi ambiti, ai requisiti previsti dal Codice e dalle leggi a cui questo rinvia e, soprattutto, contraddicono palesemente l'unicità del procedimento autorizzativo e le collegate esigenze di semplificazione e tempestività dei procedimenti.

Non vi è dubbio che il comma 1 dell'art. 25 del Codice (riproducendo quanto in generale determinato dal comma 3 dell'art. 3 del medesimo testo) prevede che la libertà nella fornitura di servizi di comunicazione elettronica possa essere limitata anche «da specifiche disposizioni» che siano «giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile». Tuttavia, queste disposizioni possono solo integrare la procedura autorizzativa prevista dall'art. 25 (d'altra parte, lo stesso allegato 9 al Codice prevede che il dichiarante, al momento della richiesta di autorizzazione, debba garantire anche il rispetto «delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtù di altre normative non di settore») o temporaneamente ad essa sommarsi in casi di emergenza (si veda il primo comma dell'art. 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale», convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155, che fino al 31 dicembre 2008 prevede la necessità anche di una licenza del Questore).

Confligge, dunque, con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale la introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei centri di telefonia; ferma restando la possibilità per i Comuni, tramite la loro potestà regolamentare, e le Regioni, tramite la loro potestà legislativa, di disciplinare specifici profili incidenti anche su questo settore.

Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione, degli artt. 1, 4, 9, comma 1, lettera *c)*, e comma 2, e 12, della legge regionale n. 6 del 2006.

9. — Pur restando escluse dall'oggetto del giudizio le altre norme della legge della Regione Lombardia, non validamente impugnate, questa Corte rileva che la riscontrata illegittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 9, comma 1, lettera *c)*, e comma 2, e 12, non può che estendersi all'intera legge regionale n. 6 del 2006.

Invero, l'assetto normativo concepito dal legislatore lombardo s'irradia dalle suddette disposizioni che configurano l'autorizzazione ivi prevista quale nucleo essenziale del prescelto regime amministrativo. Tutti gli altri articoli della legge regionale censurata risultano avvinti da un inscindibile rapporto strumentale alle disposizioni dichiarate incostituzionali. E, pertanto, il vizio d'incostituzionalità si proietta sull'intera disciplina dei centri di telefonia, determinandone la complessiva caducazione ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

10. — Le residue censure, riferite agli altri parametri evocati, restano assorbite.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

a) *dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 9, comma 1, lettera* c), *e comma 2, e 12, della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa);*

b) *dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni della legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006;*

c) *dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli articoli 3, 15, 41 e 117 della Costituzione, con le ordinanze r.o. nn. 67 e 100 del 2008 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia nei confronti dell'art. 8, comma 1, lettere* e), f), h) *ed* i), *e comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006;*

d) *dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con le ordinanze r.o. nn. 2, 15, 65, 66, 101, 102, 103 e 127 del 2008.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2008.

Il Presidente: FLIK

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2008.

Il cancelliere: FRUSCELLA

08C0821

N. **351**

Sentenza 22 - 24 ottobre 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Legge della Regione Lazio - Dirigenti di organi di amministrazione di enti pubblici decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale - Potere della Giunta regionale di deliberare, in alternativa al reintegro nelle cariche, un'offerta di equo indennizzo, con obbligo di adottare tale soluzione in caso di interruzione di fatto del rapporto di lavoro per oltre sei mesi - Denunciata surrettizia reintroduzione del meccanismo dello *spoils system*, in violazione di parametri costituzionali - Istanza di rinvio dell'udienza di discussione motivata dall'avvenuta approvazione di proposta di legge regionale (non ancora pubblicata) modificativa delle disposizioni censurate - Ininfluenza delle modifiche sull'assetto normativo denunciato e sulla decisione che il rimettente è chiamato ad adottare.

- Legge della Regione Lazio, 13 giugno 2007, n. 8, art. 1, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103, 113 e 117, comma secondo, lettera *l)*.

Impiego pubblico - Legge della Regione Lazio - Dirigenti di organi di amministrazione di enti pubblici decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale - Potere della Giunta regionale di deliberare, in alternativa al reintegro nelle cariche, un'offerta di equo indennizzo, con obbligo di adottare tale soluzione in caso di interruzione di fatto del rapporto di lavoro per oltre sei mesi - Denunciata surrettizia reintroduzione del meccanismo dello *spoils system*, in violazione di parametri costituzionali - Eccezione di inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza, in ragione dell'intervenuto decorso, nelle more del giudizio cautelare *a quo*, dell'originario termine di durata dell'incarico - Reiezione.

- Legge della Regione Lazio, 13 giugno 2007, n. 8, art. 1, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103, 113 e 117, comma secondo, lettera *l)*.

Impiego pubblico - Legge della Regione Lazio - Dirigenti di organi di amministrazione di enti pubblici decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale - Potere della Giunta regionale di deliberare, in alternativa al reintegro nelle cariche, un'offerta di equo indennizzo, con obbligo di adottare tale soluzione in caso di interruzione di fatto del rapporto di lavoro per oltre sei mesi - Denunciata surrettizia reintroduzione del meccanismo dello *spoils system*, in violazione di parametri costituzionali - Eccezione di inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza, in ragione dell'intervenuta disposizione regionale di proroga dei contratti dei direttori generali attualmente in carica - Reiezione.

- Legge della Regione Lazio, 13 giugno 2007, n. 8, art. 1, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103, 113 e 117, comma secondo, lettera *l)*.

Impiego pubblico - Legge della Regione Lazio - Dirigenti di organi di amministrazione di enti pubblici decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale - Potere della Giunta regionale di deliberare, in alternativa al reintegro nelle cariche, un'offerta di equo indennizzo, con obbligo di adottare tale soluzione in caso di interruzione di fatto del rapporto di lavoro per oltre sei mesi - Sostanziale surrettizia reintroduzione del meccanismo dello spoils system - Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altri profili di censura.

- Legge della Regione Lazio, 13 giugno 2007, n. 8, art. 1, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 97 (artt. 3, 24, 101, 103, 113 e 117, comma secondo, lettera *l)*).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 (Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale), promosso con ordinanza del 16 ottobre 2007 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Franco Condò contro la Regione Lazio ed altri, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di costituzione di Franco Condò e Pietro Grasso;

Udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 2008 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi gli avvocati Francesco Castiello e Guido De Santis per Franco Condò e Rosaria Russo Valentini per Pietro Grasso.

RITENUTO IN FATTO

1. — Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 (Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale), per violazione degli articoli 3, 24, 97, 101, 103, 113 e 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione.

1.1. — Le disposizioni impugnate stabiliscono che: «1. La Giunta regionale, nei confronti dei componenti di organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti, i quali siano decaduti dalla carica ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime a seguito di sentenze della Corte costituzionale, con conseguente risoluzione dei contratti di diritto privato disciplinanti i relativi rapporti di lavoro, è autorizzata a deliberare in via alternativa: *a)* il reintegro nelle cariche e il ripristino dei relativi rapporti di lavoro; *b)* un'offerta di equo indennizzo. 2. La soluzione di cui al comma 1, lettera *b)*, è comunque adottata qualora il rapporto di lavoro sia stato interrotto, di fatto, per oltre sei mesi».

1.2. — Il collegio rimettente ricostruisce le vicende del giudizio principale nei termini che seguono. Il ricorrente, in applicazione della disciplina normativa regionale in base alla quale i vertici degli organi istituzionali vengono meno con l'insediamento del nuovo Consiglio regionale (cosiddetto spoils system), è stato dichiarato decaduto dall'incarico di direttore generale della Azienda USL Rm/E. Avverso tale decisione egli ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, proponendo in via incidentale domanda cautelare, che è stata rigettata dal giudice di primo grado. Il ricorrente ha successivamente proposto appello cautelare per l'annullamento e la riforma dell'ordinanza di reiezione del T.a.r. Lazio. Chiamato a pronunciarsi su tale appello cautelare, il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative regionali istitutive del predetto sistema di spoils system. Tale disciplina legislativa (art. 71, commi 1, 3 e 4, lettera *a)*, della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9, recante «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005»; art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1, recante «Nuovo Statuto della Regione Lazio») è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con la sentenza n. 104 del 2007. Prima della prosecuzione dell'appello cautelare, tuttavia, sono entrate in vigore le disposizioni legislative regionali impugnate, in applicazione delle quali la Regione Lazio, non essendo possibile disporre la reintegrazione a causa del decorso del periodo di sei mesi di interruzione di fatto del rapporto (art. 1, comma 1, lettera *b*, della legge n. 8 del 2007), ha «convenuto» un indennizzo pari a 15 mensilità, benché nessun accordo — chiarisce il collegio rimettente — sia stato formalizzato con il ricorrente, il quale ha invece insistito per l'adozione di ogni opportuna misura cautelare che valga a rendere effettiva la sentenza n. 104 del 2007 della Corte costituzionale. Nella camera di consiglio fissata per la ripresa dell'incidente cautelare, il Consiglio di Stato ha quindi nuovamente sospeso il giudizio, rimettendo alla Corte la questione di legittimità costituzionale delle nuove disposizioni legislative regionali, introdotte, nelle more del giudizio, per disciplinare la posizione dei soggetti decaduti dall'incarico sulla base della disciplina già dichiarata illegittima con la citata sentenza n. 104 del 2007.

1.3. — In punto di rilevanza, il giudice *a quo* osserva che la disciplina impugnata risulta preclusiva dell'adozione di misure di tutela cautelare in forma specifica, le quali, in mancanza di tale disciplina, sarebbero invece accordate al ricorrente, come del resto sono state accordate a favore di altri direttori generali decaduti in base alla disciplina dichiarata illegittima con la medesima sentenza n. 104 del 2007. Per un verso, infatti, il venir meno *ex tunc* della base legislativa dei provvedimenti impugnati renderebbe scontato il giudizio prognostico sull'esito del ricorso, di cui all'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali). Per altro verso, la natura del pregiudizio subito dal ricorrente, che ne mette in discussione la stessa identità professionale, giustificherebbe l'applicazione della tutela cautelare in forma specifica. Quest'ultima, tuttavia, risulta appunto preclusa dalla norma impugnata, la quale, in caso di interruzione di fatto del rapporto per oltre sei mesi, impone la soluzione dell'offerta di equo indennizzo, escludendo quella, che rappresenterebbe peraltro una solo apparente alternativa, del reintegro nella carica.

1.4. — In punto di non manifesta infondatezza, il collegio rimettente ritiene che la disciplina legislativa regionale impugnata contrasti con una pluralità di parametri costituzionali.

In primo luogo, prevedendo la possibilità (e in certe condizioni la necessità) dell'indennizzo in luogo della reintegrazione, essa reintrodurrebbe, sebbene in una «forma onerosa», lo stesso meccanismo di spoils system che la Corte costituzionale ha già ritenuto non conforme a Costituzione, incorrendo, pertanto, nella stessa violazione dell'art. 97 Cost. rilevata dalla sentenza n. 104 del 2007.

In secondo luogo, le disposizioni legislative regionali impugnate contrasterebbero con gli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost. sotto un duplice profilo. Per un verso, esse risulterebbero lesive del principio di effettività della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, limitando tale tutela al solo profilo risarcitorio. Per altro verso, tale limitazione sarebbe irragionevolmente disposta soltanto a carico dei dirigenti decaduti in base a norme regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale e non anche a carico di dirigenti revocati dall'incarico con provvedimenti giudicati illegittimi nelle competenti sedi. Ciò rappresenterebbe una violazione dell'art. 3 Cost., «in termini di ragionevolezza della classificazione legislativa».

In terzo luogo, secondo il Collegio rimettente, le modalità e i tempi di approvazione della normativa impugnata (in pendenza dei giudizi che avevano dato luogo alla pronuncia della Corte costituzionale n. 104 del 2007 e immediatamente dopo che il Consiglio di Stato aveva accordato la tutela cautelare in forma specifica in uno di tali giudizi)

farebbero supporre che essa sia stata introdotta non per regolare in astratto la materia, ma per incidere sulle sorti del procedimento giurisdizionale in corso, con eccesso di potere legislativo e conseguente violazione dell'art. 101 Cost.

Infine, la disciplina regionale, della cui costituzionalità il Consiglio di Stato dubita, riguarderebbe oggetti «(limiti agli effetti delle sentenze della Corte costituzionale e alla gamma delle misure cautelari nel processo amministrativo)» che rientrano nelle materie riservate dall'art. 117, secondo comma, lettera *l)*, Cost. alla competenza esclusiva dello Stato: «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa».

2. — Si è costituito in giudizio il ricorrente nel giudizio principale, che, aderendo pienamente agli argomenti sviluppati nell'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, insiste per la fondatezza della questione di legittimità costituzionale nei termini prospettati dal Collegio rimettente.

3. — Si è costituito in giudizio il controinteressato nel giudizio principale, chiedendo il rigetto della sollevata questione di legittimità costituzionale.

4. — In prossimità dell'udienza pubblica, lo stesso controinteressato ha presentato istanza di rinvio dell'udienza, motivata come segue: «La Regione Lazio ha presentato una proposta di legge (n. 408 del 7 ottobre 2008), messa all'ordine del giorno per l'approvazione del plenum del Consiglio del giorno 20 p.v. e che tale legge sostituirà la l. r. n. 8/2007 sottoposta al vostro giudizio la cui udienza è fissata per il 21 ottobre p.v».

5. — Nel corso dell'udienza, la difesa del controinteressato ha insistito per il rinvio dell'udienza e prodotto copia della citata proposta di legge, approvata in data 20 ottobre 2008 dal Consiglio della Regione Lazio, chiedendo che siano rimessi gli atti al giudice *a quo* affinchè rivaluti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo di riferimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 (Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale), per violazione degli articoli 3, 24, 97, 101, 103, 113 e 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione.

In particolare, secondo il Collegio rimettente, la violazione dell'art. 97 della Costituzione deriverebbe dalla circostanza che le disposizioni impugnate escludono la obbligatoria reintegrazione del dirigente che sia automaticamente decaduto dall'incarico in base ad una disposizione dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. Tali disposizioni, nel prevedere la facoltà della Giunta regionale di offrire al dirigente un indennizzo in luogo della reintegrazione e, soprattutto, nel disporre l'obbligo della Giunta stessa di offrire l'indennizzo nel caso di interruzione di fatto del rapporto per un periodo superiore a sei mesi, avrebbero l'effetto — secondo il rimettente — di «reintrodurre la possibilità di far luogo a quel meccanismo di spoils system che la Corte costituzionale ha già rilevato non conforme a Costituzione», dal momento che, «a ben vedere, la l. r. n. 8 del 2007 non è altro che una forma onerosa di spoils system».

1.2. — In via preliminare, va rilevato che risulta ininfluente, ai fini di questa decisione, la proposta di legge regionale di modifica delle disposizioni censurate, già approvata e non ancora pubblicata, cui ha fatto riferimento la difesa della parte privata costituita (controinteressata nel giudizio *a quo*), nella sua richiesta, non accolta, di rinvio dell'udienza di discussione. La Corte, infatti, ritiene che il contenuto di tale proposta — che riguarda la sostituzione della originaria previsione alternativa dell'offerta di equo indennizzo (di cui alla lettera *b*, dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale Lazio n. 8 del 2007) con il risarcimento del danno, nonché la ridefinizione dell'ambito temporale di operatività della possibilità della deliberazione alternativa da parte della Giunta regionale (di cui all'art. 1, comma 2) — lascerebbe inalterato, per quanto rileva ai fini della presente questione, l'assetto normativo denunciato come costituzionalmente illegittimo dal giudice *a quo* e non inciderebbe, in considerazione dei profili di legittimità costituzionale prospettati, sulla decisione che il giudice rimettente è chiamato ad adottare.

1.3. — Vanno inoltre disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate, nel corso dell'udienza, dalla difesa del controinteressato nel giudizio principale, secondo la quale la questione posta dal rimettente sarebbe priva di rilevanza, da un lato, in ragione dell'intervenuto decorso, nelle more del giudizio, dell'originario termine di durata dell'incarico, e, dall'altro lato, in virtù dell'intervenuta approvazione dell'art. 1, comma 79, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio), per cui «sono prorogati sino al 30 giugno 2010 i contratti dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere attualmente in carica».

Con riferimento alla prima eccezione di inammissibilità, il giudice rimettente, argomentando in modo non irragionevole, ha ritenuto che il suo potere di concedere la tutela cautelare resti insensibile rispetto alla circostanza di fatto del decorso del termine originariamente fissato per l'incarico, dal momento che «il lasso di tempo occorrente ad ottenere tutela giurisdizionale [...] non può mai risolversi in pregiudizio per la parte che la richiede».

In relazione alla seconda eccezione di inammissibilità, va osservato che una legge che proroghi la durata degli incarichi dei direttori generali in carica non può avere l'effetto di sanare l'eventuale illegittimità degli atti con cui essi sono stati conferiti.

2. — La questione è fondata con riferimento all'art. 97 Cost.

A differenza di quanto accade nel settore privato, nel quale il potere di licenziamento del datore di lavoro è limitato allo scopo di tutelare il dipendente, nel settore pubblico il potere dell'amministrazione di esonerare un dirigente dall'incarico e di risolvere il relativo rapporto di lavoro, è circondato da garanzie e limiti che sono posti non solo e non tanto nell'interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi. Si tratta di interessi che trovano riconoscimento nelle norme costituzionali, come questa Corte ha di recente chiarito con la sentenza n. 103 del 2007 e, con specifico riferimento alla posizione dei direttori generali di aziende sanitarie locali, con la sentenza n. 104 del 2007. In tale ultima pronuncia, in particolare, la Corte ha affermato che «l'imparzialità e il buon andamento esigono che la posizione del direttore generale sia circondata da garanzie». Le garanzie non mirano soltanto a proteggere il direttore generale come dipendente, ma discendono anche da principi costituzionali posti a protezione di interessi pubblici: l'imparzialità amministrativa, con cui, secondo quanto affermato da questa Corte, contrasta un regime di automatica cessazione dell'incarico che non rispetti il giusto procedimento; il buon andamento, che risulta pregiudicato, sempre in base alla giurisprudenza di questa Corte, da un sistema di automatica sostituzione dei dirigenti che prescinda dall'accertamento dei risultati conseguiti.

Da tutto ciò deriva, sul piano degli strumenti di tutela, che forme di riparazione economica, quali, ad esempio, il risarcimento del danno o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato, non possono rappresentare, nel settore pubblico, strumenti efficaci di tutela degli interessi collettivi lesi da atti illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi. In particolare, la circostanza che il direttore generale di azienda sanitaria locale, rimosso automaticamente e senza contraddittorio, riceva, in applicazione della disposizione legislativa regionale impugnata, un ristoro economico, non attenua in alcun modo il pregiudizio da quella rimozione arrecato all'interesse collettivo all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione. Tale pregiudizio, anzi, appare in certa misura aggravato, dal momento che, come correttamente rileva il Collegio rimettente alludendo ad una «forma onerosa di spoils system», la collettività subisce anche un aggiuntivo costo finanziario: all'obbligo di corrispondere la retribuzione dei nuovi dirigenti sanitari, nominati in sostituzione di quelli automaticamente decaduti, si aggiunge, infatti, quello di corrispondere a questi ultimi un ristoro economico.

Gli altri profili di censura restano assorbiti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 (Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2008.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: CASSESE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2008.

Il cancelliere: FRUSCELLA

08C0822

N. **352**

Sentenza 22 - 24 ottobre 2008

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Regione siciliana - Presidente della Regione - Condanna non definitiva per determinati reati - Accertamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2008, della sospensione, a decorrere dal 18 gennaio 2008, del Sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di Presidente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge n. 55 del 1990 - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione siciliana - Ritenuta inapplicabilità dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990 nel nuovo assetto statutario determinato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 - Denunciata lesione della sfera di competenza costituzionale garantita alla Regione siciliana in materia di *status* del Presidente - Esclusione - Compatibilità della prevista sospensione dalla carica anche con la nuova forma di governo regionale - Spettanza allo Stato della potestà esercitata.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2008.
- Statuto della Regione siciliana, artt. 8, 9 e 10.

Regione siciliana - Presidente della Regione - Condanna non definitiva per determinati reati - Accertamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2008, della sospensione, a decorrere del 18 gennaio 2008, del Sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge n. 55 del 1990 - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione siciliana - Ritenuta inapplicabilità dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990 nel nuovo assetto statutario determinato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 -Esclusione - Applicabilità della sospensione dalla carica di Presidente anche all'ufficio derivato di deputato regionale - Spettanza allo Stato della potestà esercitata.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2008.
- Statuto della Regione siciliana, artt. 8, 9 e 10.

Regione siciliana - Presidente della Regione - Dimissioni irrevocabili a seguito di condanna non definitiva per determinati reati - Accertamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2008, della sospensione, a decorrere dal 18 gennaio 2008, del Sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di Presidente della Regione siciliana e dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge n. 55 del 1990 - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione siciliana - Denunciata illegittimità del provvedimento per mancanza di oggetto - Esclusione - Diversità delle conseguenze derivanti dalle dimissioni e dalla sospensione - Spettanza allo Stato della potestà esercitata.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2008.
- Statuto della Regione siciliana, artt. 8, 9 e 10.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2008, con il quale a decorrere dal 18 gennaio 2008 è stata accertata la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro

dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana e di Presidente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, promosso dalla Regione siciliana, notificato il 31 marzo 2008, depositato in cancelleria il 4 aprile 2008 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra enti 2008.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 2008 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato Guido Corso per la Regione siciliana e l'avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 31 marzo 2008 e depositato il successivo 4 aprile, la Regione Siciliana ha sollevato — in riferimento agli articoli 8, 9 e 10 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) — conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2008, notificato il giorno successivo, con il quale «a decorrere dal 18 gennaio 2008 è accertata la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana e di Presidente della Regione siciliana ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55».

1.1. — La ricorrente riferisce che il Presidente della Regione siciliana, on. Salvatore Cuffaro, a seguito di sentenza del Tribunale di Palermo, III sez. penale, che in data 18 gennaio 2008 lo ha dichiarato colpevole dei delitti di cui all'art. 326 (rivelazione di segreti d'ufficio) e all'art. 378 (favoreggiamento personale) del codice penale, si è dimesso irrevocabilmente dalla carica di Presidente della Regione, dandone comunicazione all'Assemblea regionale il 26 gennaio 2008.

Con il censurato provvedimento, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro dell'interno, ha sospeso l'on. Cuffaro dalla carica di deputato regionale e di Presidente della Regione con effetto dal 18 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale).

Ricorda la ricorrente che la disposizione in questione prevede la sospensione sino a diciotto mesi da una serie di cariche, inclusa quella di presidente della giunta regionale e di consigliere regionale in caso di condanna non definitiva per taluni delitti (art. 15, comma 4-*bis* in relazione al comma 1, lett. *a*).

La Regione siciliana «non intende [...] contestare la legittimità costituzionale di tale previsione, consapevole che una censura del genere non è proponibile in sede di conflitto di attribuzioni»: essa, invero, si duole «della sua applicazione ad una fattispecie che esula dall'ambito di operatività della norma stessa per più di una ragione».

Lo *status* del Presidente della Regione siciliana — osserva la difesa regionale — sarebbe pressoché integralmente regolato dallo statuto speciale, come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), per ciò che concerne i poteri, la durata nella carica (art. 9), la mozione di sfiducia (art. 10), la rimozione dalla carica (art. 8).

Dal canto suo, l'art. 15 della legge n. 55 del 1990 — nella parte in cui stabilisce le conseguenze della sentenza di condanna, definitiva e non definitiva, pronunciata nei confronti del Presidente della Regione siciliana per i reati indicati ai commi 1 e 4-*bis* dello stesso art. 15 — sarebbe «norma di stretta interpretazione»: sicché, «una sua applicazione al di fuori dei casi espressamente previsti comporta l'invasione di un ambito materiale (lo *status* di Presidente della Regione Siciliana) coperto da norme di rango costituzionale».

All'epoca dell'approvazione della legge n. 55 del 1990, e altresì in occasione delle successive modifiche alla stessa apportate, l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana era disciplinata dalla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana), e dall'art. 9 dello Statuto speciale nella sua formulazione originaria. Il Presidente regionale era eletto, come gli assessori, dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno.

La sospensione dalla carica, prevista dall'art. 15, comma 4-*bis*, comportava la sostituzione del Presidente con il vice Presidente (l'assessore da lui designato, ai sensi dell'art. 10 dello statuto): si trattava di una sostituzione — sottolinea la ricorrente — con un soggetto che, per essere stato eletto deputato con il presidente e per essere entrato a far parte della giunta come lui e insieme a lui, «godeva di pari legittimazione, in ragione della identità della investitura».

La modifica dello statuto, avvenuta nel 2001 con la legge costituzionale n. 2, avrebbe «radicalmente» mutato il quadro normativo di riferimento. Attualmente, il Presidente della Regione siciliana è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale e nell'ambito di un collegio elettorale che coincide con l'intero territorio regionale. Lo stesso Presidente, poi, nomina e revoca gli assessori, tra cui un vice presidente, «senza essere neppure tenuto ad attingere i nominativi dall'Assemblea regionale».

Secondo la ricorrente, la sospensione in oggetto finirebbe con il trasferire la funzioni di Presidente ad una persona (il vice Presidente) che, pur riscuotendo la fiducia del Presidente, nell'ipotesi in cui sia stato scelto al di fuori dell'assemblea, non ha ricevuto alcuna investitura popolare: ne conseguirebbe «una seria frattura fra una forma di governo spiccatamente democratica, qual è quella in cui il capo dell'esecutivo è eletto a suffragio universale e diretto, ed un assetto dell'esecutivo, che può durare sino a diciotto mesi, in cui al vertice c'è un soggetto che nessuno ha eletto». Anche quando il vice Presidente è un deputato regionale, «la sua sarebbe comunque una legittimazione debole», dal momento che egli è stato eletto in un collegio provinciale, mentre il presidente sospeso è stato eletto da un collegio elettorale che coincide con l'intera regione (è citato l'art. 1, comma 3, legge reg. n. 29 del 1951, come sostituito dall'art. 1 della legge reg. 3 giugno 2005, n. 7, recante «Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali»).

La trasformazione della forma di governo regionale da parlamentare in (semi) presidenziale operata dalla legge cost. n. 2 del 2001, avrebbe prodotto notevoli conseguenze, peraltro messe in luce dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 12 del 2006.

Dal momento che la nuova forma di governo è caratterizzata dall'attribuzione al Presidente eletto a suffragio universale e diretto «di forti e tipici poteri per la gestione unitaria dell'indirizzo politico e amministrativo della regione (nomina e revoca dei componenti della giunta, potere di dimettersi facendo automaticamente sciogliere sia la giunta che il consiglio regionale)» (è citata la sentenza n. 2 del 2004), e tale forma di governo accomuna la Regione siciliana (art. 9 statuto Regione siciliana) alle Regioni ordinarie (art. 122, quinto comma, Cost.), per la ricorrente «contrasterebbe col nuovo assetto costituzionale la possibilità che per diciotto mesi tale gestione unitaria venga affidata ad un soggetto diverso dal presidente eletto a suffragio universale e diretto. Soggetto al quale non potrebbe essere riconosciuto il potere di nominare e revocare gli assessori (art. 9 st. sic.) o di dimettersi provocando lo scioglimento dell'assemblea regionale (art. 10)». Pertanto, ne deriverebbero «la sopravvenuta inapplicabilità dell'art. 15, comma 4-*bis* della legge n. 55/1990 (abrogazione parziale per incompatibilità) nella parte in cui prevede la sospensione della carica del presidente della regione; e di conseguenza l'illegittimità del provvedimento impugnato».

1.2. — Analoghe considerazioni varrebbero, a detta della difesa regionale, anche per la sospensione dalla carica di deputato regionale.

Ai sensi dell'art. 41-*ter*, comma 3, dello statuto speciale «è proclamato eletto Presidente della regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente fa parte dell'Assemblea regionale».

La legge costituzionale n. 2 del 2001, che ha introdotto la testé richiamata disposizione statutaria, ha invertito la sequenza temporale (e logico-giuridica) che caratterizzava il sistema precedente. Mentre in questo il Presidente della regione era eletto nella prima seduta («e nel suo seno») dall'Assemblea regionale — così che lo *status* di deputato regionale precedeva e condizionava quello di Presidente della regione — oggi è il Presidente ad entrare nell'Assemblea regionale. Il titolo giuridico per far parte dell'organo legislativo è lo *status* di Presidente della regione, acquisito con l'elezione diretta. Questa relazione sarebbe ancora più chiaramente esplicitata nella legge regionale sull'elezione del Presidente della regione (legge reg. n. 7 del 2005), la quale dispone: il Presidente della Regione siciliana è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana (art. 1, comma 1); la votazione avviene su un'unica scheda (comma 2); il collegio elettorale per l'elezione del Presidente della regione coincide con il territorio regionale (comma 3); il Presidente della regione fa parte dell'Assemblea regionale siciliana (art. 4). Il Presidente della regione è eletto in un collegio diverso (unico regionale) dai nove collegi provinciali nei quali sono eletti i deputati regionali; egli diviene deputato regionale in quanto eletto presidente.

Ne dovrebbe conseguire, ad avviso della ricorrente, che se la sospensione non può essere disposta in relazione alla carica di Presidente della regione, essa non può nemmeno colpire l'ufficio (derivato) di deputato regionale che il Presidente ricopre.

1.3. — La Regione Sicilia, infine, sottolinea come il 26 gennaio 2008, e dunque prima che intervenisse l'impugnato provvedimento del Presidente del Consiglio, l'on. Cuffaro si fosse irrevocabilmente dimesso dalla carica: «sicché è venuto meno da parte sua l'esercizio delle funzioni dalle quali il decreto impugnato mira a sospenderlo». La ricorrente chiede, pertanto, alla Corte di valutare se tale «circostanza non determini la nullità per mancanza di oggetto del provvedimento impugnato (artt. 21-*septies*, legge n. 241 del 1990 e 1418 c.c.)»; ricorrerebbe, infatti, un'ipotesi di «invalidità radicale che si risolve in una menomazione della sfera di competenza regionale garantita dagli artt. 8 e seguenti dello statuto speciale».

2. — Con atto depositato il 16 aprile 2008, si è costituito nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

2.1. — Innanzitutto, la difesa erariale confuta le argomentazioni svolte dalla ricorrente — e sorrette dalla circostanza che il Presidente Cuffaro si sia dimesso volontariamente in epoca precedente rispetto al censurato provvedimento — alla stregua delle quali per il Presidente della Regione siciliana non opererebbero le ipotesi di cessazione previste per la generalità delle cariche elettive. Secondo l'Avvocatura dello Stato, «la tesi avversaria prova troppo, perché si risolve nella negazione di efficacia di qualsiasi vicenda volontaria di sospensione o cessazione sopravvenuta all'elezione».

D'altronde — continua il resistente — la sospensione in oggetto opera di diritto «e dunque è stato necessario adottare il provvedimento statale con effetto dal 18 gennaio 2008, perché soltanto il successivo 26 gennaio il Cuffaro aveva sentito il dovere di dimettersi».

2.2. — La parte resistente, poi, non condivide l'assunto secondo cui la disposizione in oggetto, attributiva del potere statale di sospensione, «sarebbe inoperante quando non vi sia un sistema di sostituzione adeguata del soggetto sospeso».

Questa tesi è rigettata in quanto, in primo luogo, non attiene alla negazione del potere in astratto; inoltre, essa non trova riscontro positivo nella realtà, dal momento che l'assenza del Presidente è colmata dal subingresso del vice presidente; infine, «nel sistema costituzionale nessuno è intoccabile, neppure quando fosse incompleto il sistema delle sostituzioni».

D'altro canto — conclude la difesa dello Stato — tutti gli amministratori regionali sono contemplati dall'art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55 del 1990, come si evincerebbe dall'art. 274, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Considerato in diritto

1. — La Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2008 con il quale, a decorrere dal 18 gennaio 2008, è stata accertata la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale e di Presidente della Regione siciliana ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale).

La Regione ricorrente sostiene che l'impugnato provvedimento violerebbe gli articoli 8, 9 e 10 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), dal momento che la pretesa trasformazione della forma di governo regionale in «(semi) presidenziale», operata dalla riforma del 2001, avrebbe determinato la sopravvenuta inapplicabilità alla Regione Sicilia dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55 del 1990, nella parte in cui prevede la sospensione del Presidente della regione dalla propria carica. Conseguentemente, il d.P.C.m. del 29 gennaio 2008 avrebbe invaso un ambito «coperto da norme di rango costituzionale» e avrebbe menomato la sfera di competenza riservata alla regione dallo statuto in materia di *status* del Presidente.

Analoga menomazione sarebbe stata perpetrata dallo stesso provvedimento là dove dispone la sospensione dell'interessato dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale. Poiché, ai sensi dell'art. 43-*bis* dello statuto, il Presidente assume tale ufficio proprio in forza del suo *status*, non potendo la sospensione colpire tale carica, essa non potrebbe riguardare neppure l'ufficio derivato di deputato regionale.

Infine, la ricorrente sostiene che il d.P.C.m. impugnato sarebbe nullo per mancanza di oggetto, essendo intervenuto quando ormai l'interessato si era già irrevocabilmente dimesso dalla propria carica.

2. — Il ricorso non è fondato.

Il fulcro delle argomentazioni su cui esso poggia risiede nella asserita inapplicabilità sopravvenuta dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990 alla Regione Sicilia per effetto della legge cost. n. 2 del 2001 che ha diversamente disciplinato l'elezione del Presidente della regione.

Indubbiamente, tale legge costituzionale, nel prevedere l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente, ha introdotto una forma di governo caratterizzata dall'attribuzione a tale organo «di forti e tipici poteri per la gestione unitaria dell'indirizzo politico e amministrativo della Regione» (art. 9 dello statuto siciliano), allo scopo di «eliminare in tal modo la instabilità nella gestione politica delle Regioni e quindi di rafforzare il peso delle istituzioni regionali» (sentenza n. 2 del 2004). È, altresì, incontestabile che una simile opzione sia «indice della maggiore forza politica del Presidente» (sentenza n. 372 del 2004; si veda pure la sentenza n. 12 del 2006).

Tale scelta operata dal legislatore costituzionale non incide, tuttavia, sulla perdurante applicabilità dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990 al Presidente della Regione Sicilia.

Le misure previste da tale disposizione — incandidabilità ad una serie di cariche elettive, decadenza di diritto dalle medesime a seguito di sentenza di condanna, passata in giudicato, per determinati reati, nonché sospensione automatica in caso di condanna non definitiva per gli stessi — sono dirette «ad assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente gli interessi dell'intera collettività» (sentenza n. 288 del 1993). Con questa disciplina, il legislatore «ha inteso essenzialmente contrastare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto istituzionale locale e, in generale, perseguire l'esclusione dalle amministrazioni locali di coloro che per gravi motivi non possono ritenersi degni della fiducia popolare» (sentenza n. 407 del 1992; dello stesso tenore le sentenze n. 141 del 1996; n. 184 e n. 118 del 1994; n. 218 del 1993). Questa Corte ha già riconosciuto come i delitti contemplati dall'art. 15 fanno «sorgere immediatamente il sospetto di un inquinamento dell'apparato pubblico da parte di quelle organizzazioni criminali, la cui pericolosità sociale va al di là della gravità dei singoli delitti che vengono commessi o contestati»: le misure repressive così configurate operano, dunque, «in relazione alla specificità di siffatti rischi di inquinamento degli apparati amministrativi, e alla necessità di troncare anche visibilmente ogni legame che possa far apparire l'amministrazione, agli occhi del pubblico, come non immune da tali infiltrazioni criminali» (sentenza n. 206 del 1999).

Con specifico riferimento alla misura della sospensione obbligatoria dalla carica prevista dal comma 4-*bis* dell'art. 15, questa Corte ha ritenuto che il bilanciamento dei valori coinvolti effettuato dal legislatore «non si appalesa irragionevole, essendo esso fondato essenzialmente sul sospetto di inquinamento o, quanto meno, di perdita dell'immagine degli apparati pubblici che può derivare dalla permanenza in carica del consigliere eletto che abbia riportato una condanna, anche se non definitiva, per i delitti indicati e sulla constatazione del venir meno di un requisito soggettivo essenziale per la permanenza dell'eletto nell'organo elettivo» (sentenza n. 25 del 2002; si veda pure la sentenza n. 288 del 1993).

Se, dunque, questa è la finalità della disposizione su cui si fonda il provvedimento censurato dalla ricorrente, non è ravvisabile alcun rapporto di incompatibilità tra l'art. 15 della legge n. 55 del 1990 e la nuova forma di governo introdotta nella Regione Sicilia. Benché la riforma del 2001 abbia sicuramente rafforzato la figura del Presidente, la sua condanna, ancorché non definitiva, per determinati reati, compromette il legame fiduciario tra l'organo politico regionale e la relativa comunità, in quanto mina la credibilità e l'affidabilità che gli amministratori debbono necessariamente dimostrare in vista di una compiuta e corretta tutela degli interessi generali di riferimento.

Né si può desumere tale incompatibilità dal diverso grado di legittimazione che il vicepresidente, chiamato a sostituire il Presidente sospeso, avrebbe rispetto a quest'ultimo. L'intervento di tale organo, infatti, lungi dal risultare incompatibile con l'attuale forma di governo regionale, è, anzi, specificamente contemplato dallo statuto siciliano. L'art. 9, come sostituito dalla legge cost. n. 2 del 2001, dopo aver disposto che il Presidente della regione «è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale», prevede espressamente che, in caso di impedimento del Presidente della regione, questi è sostituito dal vicepresidente, mentre solo «in caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi» (art. 10 dello statuto).

È indubbio che la sospensione obbligatoria e di diritto prevista dall'art. 15, comma 4-*bis*, integra gli estremi di un vero e proprio impedimento del Presidente, che gli preclude l'esercizio delle attribuzioni connesse alla carica. Stabilisce, infatti, la richiamata disposizione che «i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum*». Si tratta, peraltro, di impedimento temporaneo, dal momento che detta sospensione «cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi» (comma 4-*bis*, penultimo periodo), ovvero nel caso in cui venga emessa sentenza, anche non definitiva, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento, anche con rinvio (comma 4-*quater*).

Inconferente risulta, pertanto, l'evocazione, da parte della ricorrente, dell'art. 8 dello statuto, il quale disciplina l'ipotesi, affatto diversa, della rimozione dalla carica del Presidente che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge, ovvero per ragioni di sicurezza nazionale.

Diversamente da tale fattispecie, la sospensione prevista dall'art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55 del 1990 si verifica per effetto della pronuncia di una sentenza di condanna per determinati reati la quale, ove divenga definitiva, determina la decadenza di diritto dalla carica (comma 4-*quinquies*).

Del resto, la stessa legislazione siciliana successiva al 2001 prevede l'applicabilità della legge n. 55 del 1990 sia ai deputati regionali, sia al Presidente.

Riguardo ai primi, l'art. 60, comma 6, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla legge regionale 3 giugno 2005, n. 7 (Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali), disciplina il meccanismo di surrogazione dei deputati anche con specifico riguardo all'ipotesi in cui «occorra procedere alla temporanea sostituzione di un deputato sospeso dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 4-*bis*», della legge n. 55 del 1990.

Quanto al Presidente della Regione, l'art. 1-*quater* della legge reg. n. 29 del 1951, come modificato dalla legge reg. n. 7 del 2005, stabilisce che questi, all'atto della accettazione della candidatura, deve rendere la dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990, e che determina la cancellazione dalla lista dei candidati l'accertamento della sussistenza di taluna di tali condizioni (art. 17-*ter*).

Ma, soprattutto, il citato art. 1-*quater* equipara espressamente il Presidente ai deputati quanto ai requisiti di eleggibilità. Tra questi rientra anche l'assenza di una delle cause di incandidabilità previste dalla legge n. 55 del 1990 il cui accertamento, con sentenza non definitiva, nel corso del mandato determina, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, la sospensione della carica.

3. — Le conclusioni appena raggiunte rilevano anche con riguardo alla sospensione dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale.

La ricorrente sostiene che se la sospensione non può essere disposta in relazione alla carica di Presidente della regione, essa non può nemmeno colpire l'ufficio derivato di deputato regionale che il Presidente ricopre. Infatti, la norma transitoria, posta dalla legge cost. n. 2 del 2001, secondo cui il Presidente della Regione fa parte dell'assemblea regionale, è stata confermata dallo stesso legislatore siciliano con la legge reg. n. 7 del 2005. Nell'attuale sistema, dunque, la carica di Presidente precede e condiziona l'acquisizione dello *status* di deputato regionale.

Anche tale censura non è fondata. Se, per le ragioni sopra esposte, la sospensione ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, legge n. 55 del 1990, può e deve essere disposta in relazione alla carica di Presidente della regione, per la medesima ragione tale misura trova applicazione anche per la carica di deputato regionale. E ciò tanto più in quanto per i deputati regionali la sospensione è espressamente prevista dall'art. 60, comma 6, legge reg. n. 29 del 1951.

4. — Neppure fondata è la censura con cui la ricorrente denuncia l'illegittimità del provvedimento impugnato per mancanza di oggetto. Sostiene la regione che tale vizio discenderebbe dalla circostanza che l'interessato si sarebbe dimesso irrevocabilmente dall'ufficio di Presidente della regione prima che intervenisse il decreto del Presidente del Consiglio.

In realtà, la sospensione contemplata dall'art. 15, comma 4-*bis*, opera obbligatoriamente (sentenza n. 25 del 2002) e di diritto, così che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 4-*ter* dello stesso art. 15, assolve ad una funzione di mero accertamento, e non costitutiva dell'effetto sospensivo («accerta la sospensione» dispone, appunto, la norma da ultimo citata).

Nel caso di specie, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo nei confronti dell'interessato è del 18 gennaio 2008, laddove le dimissioni del medesimo sono state comunicate all'Assemblea regionale siciliana il successivo 26 gennaio. Ne deriva che l'impugnato decreto presidenziale del 29 gennaio 2008 (nel quale si afferma che la condanna è stata comminata anche per il «delitto di cui all'art. 378, comma 1 e 2 c.p., che punisce il favoreggiamento personale "quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis"») non ha fatto altro che accertare l'intervenuta, automatica sospensione a partire da una data anteriore rispetto a quella delle dimissioni del Presidente della regione.

Ciò, inoltre, assume rilevanza per le diverse conseguenze che determinano i due atti.

La sospensione di cui all'art. 15, prodromica rispetto all'eventuale decadenza nel caso in cui sopravvenga una condanna definitiva (comma 4-*quinquies*), determina l'impossibilità per il sospeso di essere computato per la verifica del numero legale o per la «determinazione di qualsivoglia *quorum*» (comma 4-*bis*). Essa, dunque, produce l'effetto dell'immediato allontanamento dalla carica, con conseguente impossibilità di compiere qualunque atto.

Diversamente, le dimissioni del Presidente, determinando, ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello statuto, la nuova elezione dell'Assemblea e del Presidente, rendono applicabile nella specie l'art. 8-*bis*, comma 3, dello statuto e dunque consentono lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

5. — Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve riconoscersi la spettanza allo Stato della competenza ad adottare il decreto impugnato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che spettava allo Stato e, per esso, al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare il decreto del 29 gennaio 2008 con il quale è accertata, a decorrere dal 18 gennaio 2008, la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana e di Presidente della Regione siciliana ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2008.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2008.

Il cancelliere: FRUSCELLA

08C0823

N. 353

Ordinanza 22 - 24 ottobre 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Beni culturali - Norme della Regione Emilia-Romagna - Partecipazione della Regione all'Associazione dell'Emilia Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS) - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 27 luglio 2007, n. 19, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera *s)*, e 118, terzo comma; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 3, 4 e 5; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna del 27 luglio 2007, n. 19 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche - AERRS), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 26 settembre 2007, depositato in cancelleria il 4 ottobre 2007 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2007.

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 23 settembre 2008 il giudice relatore Francesco Amirante;

Udito l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 26 settembre 2007, ha impugnato — in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera *s)*, e 118, terzo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 3, 4 e 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 — l'art. 1, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 27 luglio 2007, n. 19 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche - AERRS), il quale dispone: «Al fine di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio culturale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 64 della Statuto, all'Associazione Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS)»;

che, a parere del ricorrente, la norma censurata si pone in contrasto con l'evocato art. 117, secondo comma, lettera *s)*, Cost., nella parte in cui si propone la finalità della «tutela» dei valori ambientali e culturali, riservata in via esclusiva allo Stato;

che, inoltre, la disposizione stessa, nell'attribuire alla Regione Emilia-Romagna facoltà in tema di tutela, non richiama espressamente i procedimenti in tale materia previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, ai fini dell'esercizio indiretto delle funzioni conferite alle Regioni dal Ministero per i beni e le attività culturali;

che, in tal modo, risulta violato anche il principio — di cui all'art. 118, terzo comma, Cost. — secondo il quale spetta alla legge statale prevedere «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali», disciplina dettata dai richiamati commi del suddetto art. 5 del d.lgs. n. 42 del 2004, attribuitivi allo Stato (titolare dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela) della potestà di valutare, sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza, la praticabilità di accordi per l'individuazione di forme di coordinamento con le Regioni;

che un potere regionale in materia, previsto al di fuori dei limiti sopra richiamati, rischia di entrare in conflitto con le statuizioni del citato art. 5 del Codice e, di riflesso, anche con l'art. 118, terzo comma, della Costituzione;

che, in conclusione, la disposizione regionale in esame appare al ricorrente invasiva delle prerogative statali in materia e, ponendosi in contrasto con gli artt. 3, 4 e 5 del Codice di beni culturali, lesiva degli artt. 117, secondo comma, lettera *s)*, e 118, terzo comma, Cost.;

che si è costituita la Regione Emilia-Romagna, evidenziando anzitutto come la disposizione censurata preveda l'adesione della Regione, ai sensi dell'art. 64 del proprio Statuto, all'AERRS, della quale fanno parte anche quindici comuni della Regione, e specificando come dette rievocazioni siano manifestazioni attraverso le quali le città ed i paesi ricordano il proprio passato, mediante sfilate in costume, rappresentazioni di eventi storici particolarmente significativi ed altre forme di celebrazione coreografica, musicale o di ogni altra natura, rivolte a suscitare il ricordo del passato, per rafforzare il senso di identità della comunità locale;

che, inoltre, la norma censurata sarebbe estranea alla materia «tutela dei beni culturali», considerati sia sotto il profilo della tutela che sotto quello della valorizzazione, i quali sono definiti dal testo unico n. 42 del 2004 come cose materiali e cioè oggetti fisicamente individuati;

che, nel merito, la censura non sarebbe fondata, in quanto la disposizione impugnata non «disciplina» affatto le rievocazioni storiche, né prevede alcun potere al riguardo, ma si limita a consentire l'adesione della Regione ad una preesistente associazione, nell'esercizio di facoltà o poteri di diritto comune;

che, infine, nell'imminenza dell'udienza la Regione ha depositato ulteriore memoria in cui ribadisce le proprie conclusioni e sottolinea l'intervenuta modifica della norma impugnata, ad opera della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24, la quale all'art. 46, ha sostituito le parole «Al fine di tutelare e valorizzare ...» con le parole «Al fine di valorizzare...», specificando come l'adesione all'AERRS non sia ancora in concreto avvenuta, essendo condizionata (in base all'art. 2, comma 1, lettera *b*, della legge regionale n. 19 del 2007) al conseguimento della personalità giuridica da parte di quest'ultima (non ancora verificatosi).

Considerato che, con atto notificato alla Regione Emilia-Romagna il 5 settembre 2008 e depositato presso la cancelleria di questa Corte il successivo 16 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto, successivamente alla sua proposizione, la Regione Emilia-Romagna ha emanato la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010), con la quale, all'art. 46, è stata eliminata dalla disposizione precedentemente impugnata la parola «tutelare», lasciando come fine unico perseguito la valorizzazione del patrimonio storico culturale e facendo così venir meno le motivazioni del ricorso stesso;

che tale rinuncia è stata formalmente accettata dal legale rappresentante della Regione, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 22 settembre 2008;

che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2008.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2008.

Il cancelliere: FRUSCELLA

08C0824

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **56**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 settembre 2008
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Molise - Proprietà - Recupero dei sottotetti e dei piani porticato volti alla realizzazione di nuove unità abitative - Previsione di parcheggi pertinenziali - Obbligo di trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di asservimento - Lamentata introduzione di un'ipotesi di trascrizione nei registri immobiliari non prevista dalla legislazione statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

- Legge della Regione Molise 18 luglio 2008, n. 25, art. 7, comma 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *l)*; codice civile, artt. 2643 e 2645; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 9.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Molise - Imposte e tasse - Recupero dei sottotetti e dei piani porticato volti alla realizzazione di nuove unità abitative - Previsione di parcheggi pertinenziali - Obbligo di trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di asservimento e relativo obbligo di assolvimento dell'imposta ipotecaria - Lamentata introduzione di una nuova fattispecie imponibile non disciplinata da norma statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario.

- Legge della Regione Molise 18 luglio 2008, n. 25, art. 7, comma 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e)*; d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della Regione Molise in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore* per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise n. 25 del 18 luglio 2008, recante le norme in materia di «Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati», pubblicata nel B.U.R. n. 17 del 21 luglio 2008, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 19 settembre 2008, con riguardo all'art. 7, comma 4.

L'art. 7, comma 4, della legge della Regione Molise n. 25/2008, indicata in epigrafe, recante disposizioni in materia di interventi per il recupero dei sottotetti e dei porticati, presenta diversi profili di illegittimità costituzionale.

È avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe la Regione Molise abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti

MOTIVI

1. — L'art. 7, comma 4, della Legge regionale Molise n. 25/2008 viola l'art. 117, comma 2, lettera *l)* della Costituzione.

L'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 25/2008 citata, la cui rubrica recita «standard urbanistici», nell'ipotesi di recupero dei sottotetti e dei piani porticato volti alla realizzazione di nuove unità abitative, prevede l'obbligo di reperimento di determinati spazi per parcheggi pertinenziali, legati alle nuove abitazioni da rapporto di pertinenzialità «garantito da atto da trascriversi nei registri immobiliari...», disponendo, pertanto, la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di asservimento.

Viene, così, introdotta un'ipotesi di trascrizione nei registri immobiliari non prevista dalla legislazione statale, alla cui competenza è riservata la disciplina della pubblicità immobiliare.

Infatti, gli atti di asservimento in questione non sono inclusi nell'elenco degli atti soggetti a trascrizione di cui all'art. 2643 del codice civile, né, tanto meno, tra quelli indicati all'articolo 2645 del codice civile.

La legge 24 marzo 1989, n. 122, recante disposizioni in materia di parcheggi, pur prevedendo, all'art. 9, il vincolo pertinenziale tra parcheggi ed immobili, nulla dispone espressamente in merito alla trascrivibilità del predetto vincolo.

La norma regionale *de qua*, quindi, risulta invasiva della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, comma 2, lett. *l)* Cost.

2. — L'art. 7, comma 4, della Legge regionale Molise n. 25/2008 viola l'art. 117, comma 2, lettera *e)* della Costituzione.

Per quanto attiene agli aspetti strettamente fiscali, il d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, prevede, per tutti gli atti di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri immobiliari, l'assolvimento dell'imposta ipotecaria, salvo che per le formalità eseguite a favore dello Stato.

Pertanto, l'assolvimento dell'imposta ipotecaria anche per l'ipotesi di trascrizione in questione — pur non prevista dalla norma statale — determina una conseguente introduzione di una nuova fattispecie imponibile, anch'essa non disciplinata dalla norma statale.

L'art. 7, comma 4, introducendo un presupposto per l'applicazione dell'imposta ipotecaria non disciplinato dalla norma statale, eccede, quindi, dalla competenza regionale, lede la competenza esclusiva statale in materia e si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera *e)*, Cost.

Va, infine, ricordato, che l'analoga legge della Regione Liguria n. 16/2008 è stata già impugnata dal Governo.

P. Q. M.

Si conclude perché l'art. 7, comma 4, della legge della Regione Molise n. 25/2008 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 19 settembre 2008.

Roma, addì 19 settembre 2008

L'Avvocato dello Stato: PALMIERI

08C0767

N. 57

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 settembre 2008
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Professioni - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi - Revisori cooperativi - Disciplina dell'accesso alla figura professionale dei revisori cooperativi, con previsione di apposito elenco e dei requisiti di ammissione - Contrasto con la normativa nazionale che individua e disciplina la figura professionale del revisore di cooperative e con la normativa nazionale concernente il registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della giustizia - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio secondo cui nella materia delle professioni spetta allo Stato e non alle Regioni l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici - Denunciata violazione della competenza statutaria in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, violazione della competenza legislativa concorrente in materia di professioni.

- Legge della Regione Trentino-Alto Adige 9 luglio 2008, n. 5, artt. 22 e 23.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge costituzionale 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 4, primo comma, n. 9); d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, art. 7; d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88; d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha per legge domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente della regione *pro tempore* per la declaratoria di illegittimità costituzionale conseguente annullamento, della l.r. 9 luglio 2008, n. 5 della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, intitolata «Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi» (pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 22 luglio 2008, n. 30, suppl. n. 2) con specifico riguardo agli artt. 22 e 23 di detta legge regionale, per violazione dei principi fondamentali in materia di professioni attribuiti alla competenza statale dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e ciò a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 settembre 2008.

1. — Nel B.U. Trentino-Alto Adige 22 luglio 2008, n. 30, suppl. n. 2 , è stata pubblicata la legge regionale n. 5 del 9 luglio 2008, intitolata «Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi», che si compone di 55 articoli.

In attuazione del primo comma dell'art. 45 della Costituzione e dell'art. 4, primo comma, n. 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la legge in esame intende disciplinare la vigilanza sulle società cooperative, sui consorzi in forma societaria di società cooperative di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947, sui gruppi cooperativi di cui all'art. 2545-*septies* del codice civile, sulle società di mutuo soccorso e sulle società cooperative europee che hanno sede legale nel territorio della regione.

All'art. 2, comma 1, la legge individua l'autorità di vigilanza nella struttura amministrativa della provincia responsabile dell'esecuzione della legge medesima, e, al comma 2, l'autorità di revisione (organismo che ha il potere di vigilare sugli enti cooperativi mediante revisioni cooperative) nella provincia o nell'associazione di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge medesima.

L'art. 3, comma 1, stabilisce l'oggetto della revisione cooperativa: la verifica dell'osservanza dei caratteri e delle finalità degli enti cooperativi. Il comma 2 riserva tale verifica alle autorità di revisione anche in occasione di interventi di altre autorità; il comma 3 fa salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti.

L'art. 5 istituisce presso la regione la commissione regionale per gli enti cooperativi e ne definisce la composizione.

I membri sono nominati dalla regione e durano in carica cinque anni. Tale commissione esprime pareti obbligatori, vincolanti per le strutture amministrative e per le autorità di revisione, se approvati dalla giunta regionale, in merito alle questioni interpretative della legge stessa e al suo regolamento di attuazione, se richieste dalla regione, da una struttura amministrativa o da almeno due associazioni di rappresentanza (art. 6, comma 3).

Gli artt. 7, 8 e 9 disciplinano l'associazione di rappresentanza e il suo riconoscimento quale autorità di revisione degli enti cooperativi ad essa aderenti da parte della provincia nel cui territorio ha la propria sede sociale ed opera.

L'art. 21 precisa che l'associazione di rappresentanza è l'autorità di revisione per gli enti cooperativi aderenti ad essa (comma 1); che la struttura amministrativa è l'autorità di revisione per gli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione di rappresetnanza (comma 2); che l'autorità di vigilanza di cui all'art. 2545-*quinquiesdecies* del codice civile è da intendersi l'autorità di revisione e la struttura amministrativa.

Al Capo II, artt. da 22 a 26, la legge regionale disciplina la nomina, la professionalità, l'indipendenza, i doveri e poteri dei revisori cooperativi, nonché le spese relative alla revisione ordinaria e straordinaria.

In particolare, per quanto riguarda detti revisori cooperativi, l'art. 22 della legge in esame, intitolato «Nomina», dispone che:

«1. L'associazione di rappresentanza esegue la revisione incaricando uno o più dei propri revisori, il cui elenco, con l'indicazione della loro eventuale iscrizione nel registro dei revisori contabili, deve essere comunicato alla struttura amministrativa ad ogni variazione.

2. La struttura amministrativa esegue la revisione incaricando propri dipendenti oppure uno o più revisori o una società di revisione scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con una specifica competenza in materia di enti cooperativi. La stessa struttura può altresì stipulare convenzioni con le associazioni di rappresentanza al fine di affidare loro l'esecuzione della revisione degli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione».

E il successivo art. 23, intitolato «Professionalità», dispone altresì che:

«1. Il revisore dell'associazione di rappresentanza, per poter essere iscritto nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 22, deve:

a) aver conseguito almeno un diploma di scuola media superiore;

b) aver completato un tirocinio di almeno un anno sotto la guida di un revisore cooperativo, ovvero dimostrare di avere un'esperienza equivalente;

c) aver superato un esame, disciplinato col regolamento regionale, diretto all'accertamento delle conoscente teoriche e pratiche del candidato.

2. Il revisore deve avere perfetta conoscenza della lingua comunemente parlata presso l'ente cooperativo sottoposto a revisione.

3. L'associazione di rappresentanza deve prevedere una verifica almeno biennale della professionalità dei propri revisori».

2. — Ciò premesso, le disposizioni suddette — artt. 22 e 23 della legge regionale in esame — individuando e disciplinando la figura professionale dei «revisori cooperativi», eccedono sia dalla competenza legislativa esclusiva della Regione Trentino-Alto Adige disciplinata dall'art. 4, primo comma, n. 9), dello statuto speciale (d.lgs. n. 670 del 1972), in materia di «sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative» sia dalla competenza legislativa concorrente in materia di «professioni», la quale, pur esulando dalle competenze statutarie, deve ritenersi attribuita a tale regione ad autonomia differenziata dall'art. 117, terzo comma, Cost., ai sensi della clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

Detti artt. 22 e 23 della legge regionale, nella parte in cui disciplinano l'accesso alla figura professionale dei «revisori contabili» prevedendo, come si è visto, un apposito elenco e i requisiti di ammissione violano il terzo comma dell'art. 117, della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa concorrente Stato-regioni la materia delle «professioni».

In particolare, spetta allo Stato la definizione dei principi fondamentali e alle Regioni l'applicazione nel dettaglio di tali principi.

Secondo la consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, tra i principi fondamentali della materia «professioni» vi è quello che spetta allo Stato e non alle regioni l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici. E le disposizioni regionali in questione contrastano con la normativa nazionale concernente il registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della giustizia, che disciplina in maniera organica e in contrasto con quanto disposto dalla presente legge regionale requisiti e modalità di accesso al predetto registro.

E l'attribuzione della materia «professioni» alla competenza concorrente dello Stato prescinda dal settore nel quale l'attività professionale si esplica, corrispondendo, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale, coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario.

Di conseguenza, le impugnate disposizioni regionali, disciplinando l'accesso alla figura professionale dei «revisori cooperativi», relativamente ai quali prevedono l'istituzione di un apposito elenco presso l'associazione di rappresentanza, e stabiliscono i requisiti di professionalità (titoli di studio, tirocinio ed esame teorico-pratico) alla cui sussistenza è subordinata l'iscrizione nel detto elenco, violano il principio fondamentale in materia di «professioni» secondo il quale spetta allo Stato, come più ribadito da codesta ecc.ma Corte (sentenze n. 222 e 93 del 2008, n. 300 del 2007, 40, 153, 423, 424 del 2006, e n. 319 e 355 del 2005 e n. 353 del 2003), l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e ordinamenti didattici, nonché l'istituzione dei relativi albi.

3. — Tale principio si pone come limite di ordine generale allo svolgimento della potestà legislativa regionale in materia di professioni e prescinde, come già detto, dal settore nel quale l'attività si esplica, settore che può ben essere oggetto di una competenza esclusiva della regione, corrispondendo, come più volte affermato dal Giudice delle leggi, all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale, coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario. Proprio con riferimento ad una attività professionale incidente in un ambito di competenza residuale delle regioni (il turismo), codesta ecc.ma Corte ha infatti, di recente, specificato con la sentenza n. 222 del 2008 che «quale che sia il settore nel quale una determinata professione si esplichi, la determinazione dei principi fondamentali della relativa disciplina spetta sempre allo Stato, nell'esercizio della propria competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.».

A tali principi risulta chiaramente ispirato anche il d.lgs. n. 30 del 2006, che, nell'effettuare la ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni delinea i ruoli rispettivi dello Stato e delle Regioni riguardo alla disciplina delle attività professionali, affermando che «la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale».

4. — In conclusione, è indubbio che le disposizioni contenute negli artt. 22 e 23, contenendo una disciplina esaustiva della professione dei revisori cooperativi, violano tale assetto costituzionale di competenze, ponendosi in contrasto con la normativa statale che individua e disciplina la figura professionale del revisore di cooperative, contenuta nell'art. 7 del d.lgs. n. 220 del 2002, e con la normativa nazionale concernente il registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della giustizia, di cui al d. lgs. n. 88 del 1992.

Peraltro, tali disposizioni regionali, e in particolare l'art. 22, comma 2, secondo il quale i revisori cooperativi possono essere «scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con una specifica competenza in materia di enti cooperativi», richiedendo anche a coloro che sono iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili il possesso dei requisiti per accedere all'istituendo elenco dei «revisori cooperativi», incidono sulla normativa statale che disciplina l'albo nazionale con ulteriore violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

P. Q. M.

Tanto premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato e difeso, chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e quindi annullare gli artt. 22 e 23 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, intitolata «Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi» (pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 22 luglio 2008, n. 30, suppl. n. 2), indicata in epigrafe, per violazione dei principi fondamentali in materia di professioni attribuiti alla competenza statale dall'art.117, terzo comma, della Costituzione.

Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso:

1) *Estratto della deliberazione del C.d.m. dell'11 settembre 2008, con la richiamata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni;*

2) *Copia della l.r. 9 luglio 2008, n. 5 della Regione autonoma Trentino Alto-Adige.*

Roma, addì 16 settembre 2008

L'Avvocato dello Stato: Maria Gabriella MANGIA

08C0779

N. **58**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 settembre 2008
(della Regione Calabria)

Bilancio e contabilità pubblica - Esenzione ICI prima casa a decorrere dall'anno 2008 - Rimborso ai singoli comuni della minore imposta e sospensione del potere delle Regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno in funzione della attuazione del federalismo fiscale - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione del principio di autonomia finanziaria delle Regioni per l'introduzione di una disciplina restrittiva rispetto al quadro della autonomia finanziaria disegnato dalla riforma del Titolo V - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione fra lo Stato e le Regioni per l'adozione della disciplina attraverso decreto-legge.

- Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, art. 1.
- Costituzione, artt. 119 e 120.

Ricorso della Regione Calabria, nella persona del suo Presidente *pro tempore*, on. Agazio Loiero (C.F. e P.I. 02205340793), autorizzato a costituirsi in giudizio innanzi codesta ecc.ma Corte costituzionale con deliberazione della giunta regionale n. 538 dell'8 agosto 2008, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. prof. Giovanni Pitruzzella, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, piazza della Marina n. 1.

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, Palazzo Chigi, e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

FATTO

Nell'ambito delle previsioni di cui al d.l. 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), l'art. 1 (Esenzione ICI prima casa) stabilisce che «a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-*bis*, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992».

In particolare, ai sensi del comma 4, «La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle Regioni Sardegna e Sicilia, ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2006, come determinato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero dell'interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalità, lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati [corsivo aggiunto, ndr.]».

Infine, ai sensi del comma 7, «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle

regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [corsivo aggiunto, ndr.]».

Le citate disposizioni contenute nel presente decreto-legge sono state trasposte — con alcune modificazioni — nella successiva legge di conversione, 24 luglio 2008, n. 126.

Con riferimento ai commi su richiamati, le predette modificazioni hanno riguardato i commi 4 e 7 nonché l'introduzione dei commi 4-*bis*, 4-*ter* e 7-*bis*.

In specie, relativamente alla erogazione del rimborso in favore dei Comuni — da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno, giusti i criteri e le modalità stabiliti in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali — si prevede che lo stesso decreto sia emanato «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni». A ciò si aggiungono le previsioni di cui ai commi 4-*bis* e *ter*, ai sensi dei quali «Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce e accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4 [...] In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-*bis*, il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato».

Il comma 7 dell'originario decreto-legge — relativo alla sospensione della potestà regionale e degli EE.LL. di deliberazione di aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote ovvero delle maggiorazioni delle aliquote di tributi statali — è integrato come segue: «Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie». A tale disposizione si aggiunge quella del comma 7-*bis*, ai sensi del quale «I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi».

Ai fini di quanto su esposto la giunta regionale richiamata la propria delibera n. 393 del 3 giugno 2008, del seguente tenore:

che con decreto-legge del 27 maggio 2008, n. 93 (emanato dal Presidente della Repubblica in data 27 maggio 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008) recante «disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie», il Governo, nel decretare all'art. 1 l'esenzione della corresponsione dell'ICI per la prima casa a decorrere dall'anno 2008, ha previsto, per finanziare l'abbattimento dell'imposta, la sottrazione di fondi destinati alla Regione Calabria e già devoluti (*cfr.* comma 2-*bis*, art 8, d.lgs. n. 504/1992, introdotto dal comma 5, art. 1, legge n. 244/2007);

che, in particolare, va censurato il disposto dell'art. 5 del succitato decreto-legge, il quale, al fine di assicurare la copertura finanziaria per l'eliminazione dell'ICI, ha disposto la riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al decreto, e per gli importi ivi individuati, in tal modo operando la riduzione di tutti i fondi già destinati alla Regione Calabria, in specie quelli destinati alle infrastrutture ed alla difesa del suolo, nonché quelli destinati alla forestazione e riforestazione, ai salari dei forestali ed alla stabilizzazione dei lavoratori s.u, e di p.u.;

che i settori maggiormente colpiti in conseguenza degli interventi previsti per la copertura del minor gettito sono i seguenti; Riconversione degli interventi per opere di infrastrutture pubbliche e logistica in Sicilia e Calabria (1.365,5 ml di euro); Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del TPL (353 ml di euro nel triennio 2008-2010);

Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale (5 ml di euro nel triennio 2008-2010); Fondo isole minori (60 ml di euro nel triennio 2008-2010); Incentivi trasporto pesante verso trasporto marittimo (231 ml di euro nel triennio); Banda larga (50 ml di euro); Esternalizzazione servizi Asl e ospedalieri (87 ml di euro nel triennio); Recupero centri storici (30 ml di euro nel triennio); Investimenti diretti INAIL.

Considerato che le risorse sottratte, soprattutto quelle dirette alla realizzazione di importanti e strategiche infrastrutture, comportano gravi ripercussioni sulle programmazioni finanziarie e sul piano politico-istituzionale con effetti deleteri per lo sviluppo della compagine sociale ai fini di una significativa crescita economica dell'intera regione;

Ritenuto che il decreto-legge è atto munito di forza di legge, che per sua natura può essere adottato dal Governo soltanto nella ricorrenza di casi straordinari di necessità ed urgenza, unico requisito legittimante l'eccezionale esercizio del potere normativo (sent. Corte cost. n. 29/1995), la cui mancanza integra vizio determinante l'incostituzionalità del decreto e l'eventuale conversione in legge non può comunque sanare il vizio, che incide sulla separazione tra i poteri dello Stato e non esclusivamente sul rapporto politico fra Parlamento e Governo (sent. Corte cost. n. 171/2007)

che lo stesso decreto-legge si appalesa fondamentalmente lesivo del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, principio riconosciuto dall'art. 120, ultimo comma della Costituzione, in quanto la regione ha riposto legittimo affidamento negli stanziamenti già assegnati e poi notevolmente ridotti; in particolare, la riduzione della spesa è avvenuta in maniera generalizzata e «lineare», senza considerare il metodo di concertazione per « Patti» e degli Accordi già sottoscritti fra Governo e regioni (anche in via bilaterale tipo Banda larga). Ne è un esempio il taglio delle risorse per il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del TPL (353 ml di euro nel triennio 2008-2010) e dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale (5 ml di euro nel triennio 2008-2010), stanziamenti definiti nell'ambito dell'accordo Governo-regioni sul TPL sottoscritto dal Governo nel mese di dicembre trasformato in parte in legge con la Finanziaria 2008;

che il decreto-legge, inoltre, si pone in contrasto con la *ratio* dell'art. 119, in quanto lo Stato non può introdurre una disciplina normativa che, nel sospendere il potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge (art. 1, comma 7, decreto-legge n. 93/2008) restringe i confini di autonomia finanziaria regionale, delineati dal citato art. 119;

Ritenuto, quindi, che la regione ha interesse ad istaurare un giudizio innanzi alla Corte costituzionale mediante ricorso, in via principale, per l'impugnazione del decreto-legge, emanato *a)* in assenza dei requisiti sopra enunciati; *b)* in violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120, ultimo comma, della Cost.; *c)* in contrasto della *ratio* dell'art. 19 Cost.

Ritenuto,comunque, che è interesse della regione procedere all'eventuale impugnazione della legge di conversione del citato decreto.

Alla luce della premessa articolata disciplina normativa, si rappresenta quanto segue.

DIRITTO

La riferita disciplina normativa appare meritevole di censura. I relativi profili di illegittimità costituzionale si rappresentano come segue.

1) *Violazione dell'art. 119 Cost.*

Ai sensi dell'art. 119 Cost. «I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

Nell'alveo di tale previsione — anche alla luce di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale — trovano collocazione i principi cui si ispira il sistema di autonomia finanziaria regionale e degli enti locali, (*cfr.* art. 119 Cost., primo comma, «I comuni [e] le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa») introdotto a seguito della riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione (legge cost. n. 3/2001).

In specie tali principi possono essere condensati nel riconoscimento della potestà tributaria regionale, nella compartecipazione al gettito di tributi erariali — per la quota riferibile al territorio regionale — e nell'attribuzione delle risorse del fondo perequativo (*cfr.* art. 119 Cost., commi 2 e 3, «stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri [...] dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante») per l'integrale finanziamento delle relative funzioni; a tali fondi si aggiungono — per completare il quadro della finanza locale — la destinazione di risorse aggiuntive per interventi speciali, il patrimonio regionale e l'eventuale ricorso all'indebitamento per investimenti (*cfr.* art. 119 Cost., commi 5 e 6, «lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni [e] regioni [...] I comuni [e] le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento»).

È proprio nel contesto delle relative previsioni che pare incidere la disciplina introdotta con l'articolo 1 del citato decreto-legge, come modificato e convertito nella legge n. 126/2008.

La esenzione dalla imposta comunale sugli immobili dell'unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» (*cfr.* art. 1, comma 1, d.l. n. 93/2008) determina infatti l'acquisizione di una minore imposta, calcolata in un ammontare pari ad 1.700 milioni di € (*cfr.* art. 1, comma 4). In tal senso, la relativa carenza di risorse finanziarie in capo ai comuni si pone — di per sé — in evidente contrasto con la previsione di cui all'art. 119 Cost., commi 2 e 4, ai sensi dei quali «i comuni [...] dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio», le quali «consentono ai comuni [...] di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite». Lo schema delineato dal riformato Titolo V, Parte II, della Costituzione in materia di autonomia finanziaria degli enti locali (art. 119 Cost., primo comma) presuppone che sia garantita, infatti, la autonomia delle risorse finanziarie degli stessi (art. 119 Cost., secondo comma).

In tal senso la norma in esame contempla la misura del «rimborso» ai singoli comuni del minor gettito percepito, giusta l'integrazione dell'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno per un importo pari a quello predetto, a decorrere dall'anno 2008 (*cfr.* art. 1, comma 4) rinviando, peraltro, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali la definizione dei «criteri [e delle] modalità per la erogazione del rimborso ai comuni, che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto». È proprio alla luce di tale disciplina che emerge con evidenza il *vulnus* procurato alle regioni ed, in particolare, al principio di autonomia finanziaria ugualmente contemplato dal medesimo art. 119 Cost. in favore delle stesse. Non solo, infatti, le minori risorse finanziarie destinate agli enti locali sono compensate e recuperate attraverso l'eventuale storno di contributi già devoluti a favore delle regioni (*cfr.* comma 2-*bis*, art. 8, d.lgs. n. 504/1992, introdotto dal comma 5, art. 1, legge n. 244/2007) ma — ai sensi del comma 7, art. 1 — dalla data di entrata in vigore del decreto-legge «e fino alla definizione dei contenuti del patto di stabilità interno [...] è sospeso il potere delle regioni [...] di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato».

Tale disposizione si pone in contrasto sia con la chiara previsione di cui all'art. 119 Cost. in materia di autonomia finanziaria e tributaria regionale — tanto in linea di principio, *ex* art. 119, comma quanto nel dettaglio delle indicazioni di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo — sia con l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte costituzionale circa i limiti che deve incontrare la potestà legislativa tributaria statale. Fatti salvi i principi di coordinamento della finanza pubblica, infatti, lo Stato non può introdurre una disciplina normativa che sia più restrittiva dei confini di autonomia finanziaria regionale, delineati dal citato art. 119 (*ex plurimis*, *cfr.* Corte cost., sentt. 296, 297, 311, 370 e 376 del 2003; 4, 16, 17, 29, 36, 37 e 49 del 2004; 35, 51, 64, 72, 77, 107, 160, 162, 222, 397 e 417 del 2005; 2, 31, 118, 148, 155, 214, 267, 323, 412, 451 del 2006; 89, 98, 105, 137, 157, 169, 179, 194, 201, 202, 275, 285, 412, 451 del 2007).

Né pare, sotto questi profili, che le modificazioni intervenute in sede di conversione abbiano provveduto a correggere i vizi già lamentati nelle disposizioni contenute nell'originario decreto: restano inalterati, infatti, i vizi di legittimità relativi alla pretesa violazione dell'art. 119 Cost. *sub specie* autonomia finanziaria regionale contenuti nel citato comma 7, l'integrazione del quale non incide sulla lesione prodotta dalla disposizione di cui al primo inciso (i.e. «è sospeso il potere delle regioni [...] di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato»); al contrario, sembrano aggravare i termini della protestata violazione costituzionale le disposizioni di cui ai citati commi 4-*bis* e *ter*, nella parte in cui sono

determinate le modalità di ripartizione ed accreditamento del (50% del) rimborso di cui al comma 4, così ribadendosi il *vulnus* procurato al principio di autonomia finanziaria regionale.

2) *Violazione del principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.).*

Il suddetto vizio di legittimità — nei termini in cui è stato riferito — appare ancora più rilevante laddove si consideri come, nel caso in oggetto, la relativa disciplina sia compendiata in un provvedimento normativo (i.e. il decreto-legge) sottratto alla necessaria (in materia) dialettica istituzionale Stato-regioni.

Per tal motivo, oltre alla pretesa violazione dell'art. 119 Cost., si può ritenere violato altresì il principio di leale collaborazione fra lo Stato e le regioni che — in virtù della particolare importanza della materia e rilevanza degli interessi implicati dalla stessa — avrebbe dovuto essere implementato.

La relativa criticità emerge con chiarezza dalle prime osservazioni licenziate, in materia, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (*cfr.* all. 1). Nel documento *de quo*, infatti, si rileva come la *ratio* — pur condivisibile, nel merito — sottesa al provvedimento normativo sia stata perseguita attraverso forme che aggirano i «metodi della concertazione e leale collaborazione fra livelli istituzionali, intenti più volte richiamati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome» ed altresì oggetto — per l'attuazione della normativa relativa a tali ambiti materiali — di una giurisprudenza costituzionale costante nel richiamare lo Stato alle necessarie forme di cooperazione, tipiche di un sistema di governo multilivello.

Nel merito la Conferenza rileva — in particolare — la «elevata criticità» proprio della «sospensione del potere delle regioni e enti locali di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato»; invero — rileva la Conferenza — il «provvedimento, in palese e manifesto contrasto con la volontà di procedere in tempi brevi all'attuazione del federalismo fiscale, penalizza le regioni e gli enti locali nel giudizio delle agenzie di rating e, quindi, di riflesso, sul costo dell'indebitamento futuro».

Sotto tale profilo, la violazione del principio di leale collaborazione ridonda anche sulla violazione dell'art. 119 Cost., laddove «la sterilizzazione della autonomia finanziaria comporterà l'ingiustificabile rigidità dei bilanci, mortificando il principio di responsabilità e rappresentanza dei livelli di governo regionali e degli enti locali» (*cfr.* ancora all. 1).

P. Q. M.

Tanto Premesso e con riserva di produrre ulteriori memorie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 23 n.i.

Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, come convertito — con modificazioni — nella legge 24 luglio 2008, n. 126, ed adottare i provvedimenti consequenziali.

Roma, addì 19 settembre 2008

Prof. Avv.: Giovanni PITRUZZELLA

08E0780

N. 15

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 10 ottobre 2008
(del Tribunale di Milano)

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico del senatore Raffaele Iannuzzi per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti dei magistrati Giancarlo Caselli e Gioacchino Natoli - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentari.

- Deliberazione del Senato della Repubblica 15 febbraio 2006.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Letti gli atti del procedimento penale a carico del senatore Raffaele Iannuzzi, nato a Grottella (Avellino) il 20 febbraio 1928, imputato per i seguenti reati:

A) del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p.v., 595 commi 1, 2, 3 c.p., art. 13, legge 8 febbraio 1948, n. 47, 61 n. 10 c.p. perché, in tempi diversi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di autore dell'articolo pubblicato sul quotidiano «Il Giornale» del 17 novembre 2004 dal titolo «Ecco come i pentiti dovevano uccidere Canale» nonché quale autore dell'articolo pubblicato sul settimanale «Panorama» in data 25 novembre 2004 dal titolo «A Palermo giustizia è (quasi) fatta» offendeva la reputazione di Caselli Giancarlo e Natoli Gioacchino con riferimento all'intero contenuto degli articoli — che qui si intendono integralmente riportati — che per le affermazioni riportate e per le modalità espositive sono da ritenere gravemente diffamatori, con l'attribuzione inoltre difatti determinati quali, tra gli altri, quelli relativi all'istigazione al suicidio del Maresciallo Lombardo, al processo Andreotti e a presunti ostacoli che le parti lese avrebbero frapposto alla venuta in Italia di Badalamenti nel timore che egli incrinasse il castello delle accuse contro Andreotti, all'ingiusta ed abusiva persecuzione del tenente Canale, cognato del Lombardo, non appena egli si mise in azione per difendere la memoria del cognato, ai misteri del processo Andreotti tra i quali anche il primo interrogatorio di Buscetta, alle imprese delittuose del pentito Di Maggio non impedite dalle parti lese.

Fatto aggravato dall'essere stato commesso ai danni di un Sostituto Procuratore della Repubblica di Palermo (Natoli) e del Procuratore Generale della Repubblica di Torino (Caselli).

In Paderno Dugnano (Milano) il 17 novembre 2004 e in Melzo il 25 novembre 2004, in cui sono parti offese parti i signori:

Natoli Gioacchino nato il 20 maggio 1947 a Patti (ME) ed elettivamente domiciliato a Milano in via Santa Sofia n. 27 presso lo studio dei difensori; assistito dagli avv. Enrica Domeneghetti e Carlo Smuraglia entrambi con studio a Milano in via Santa Sofia n. 27;

Caselli Gian Carlo nato il 9 maggio 1939 ad ed elettivamente domiciliato a Milano in via Santa Sofia n. 27 presso lo studio dei difensori; assistito dagli avv. Enrica Domeneghetti e Carlo Smuraglia entrambi con studio a Milano in via Santa Sofia n. 27.

Rilevato che i magistrati Giancarlo Caselli e Gioacchino Natoli hanno proposto querela nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi nonché dei direttori *pro tempore* del settimanale «Panorama» e del quotidiano «Il Giornale», ritenendo diffamatorie le affermazioni sopra meglio riportate poche nell'articolo sopra indicato si era propalata la tesi secondo cui, sostanzialmente, il processo al senatore Giulio Andreotti era stato instaurato per finalità politiche; che i querelanti avrebbero posto in essere una serie di atti che avrebbero determinato il suicidio del Maresciallo Lombardo; che i querelanti avrebbero in sostanza abusato delle rispettive posizioni per impedire che fossero scoperte le tracce del loro operato nei due episodi appena citati tanto da nascondere o dolosamente ritardare atti del proprio ufficio e finanche porre in atto vere e proprie persecuzioni nei confronti di soggetti che potessero «scoprirli»;

Rilevato che — su istanza del sen. Iannuzzi a mezzo dei propri difensori — con ordinanza in data 10 gennaio 2006 ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione al procedimento penale n. 9135/05 R.G.N. R., pendente nei suoi confronti a seguito della presentazione delle querele sopra richiamate;

che il Senato della Repubblica, nel corso della seduta del 15 febbraio 2006 in accoglimento di conforme proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha riconosciuto ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi nell'ambito degli articoli di stampa oggetto del presente procedimento in quanto espresse nell'esercizio della funzione parlamentare;

che all'udienza odierna questo stesso giudice ha provveduto alla separazione della posizione del senatore Raffaele Iannuzzi da quella del direttore del settimanale «Panorama», Rossella Carlo e del direttore del quotidiano «Il Giornale»;

Considerato che la vicenda che occupa attiene a due articoli aventi ad oggetto la medesima vicenda relativa ai retroscena che hanno accompagnato il suicidio di un componente dell'arma dei Carabinieri e a adombrati abusi di magistrati per indirizzare un processo;

che — allo stato degli atti — non risulta provata la verità oggettiva dei fatti riferiti né appare potersi registrare un effettivo rigore nel modo di riportare i fatti per come appaiono emergere dalle fonti;

che in ragione di tali aspetti e dell'ulteriore contenuto degli atti di causa appare sussistere una fattispecie a soluzioni aperte meritevole di approfondimento dibattimentale e ciò anche al fine di accertare l'effettiva verità dei fatti esposti;

che — dopo aver evidenziato alcuni giudizi espressi dai querelanti nei confronti del senatore Iannuzzi, la giunta e l'Assemblea hanno ritenuto che «La battaglia politica che il senatore Iannuzzi conduce, sin dall'inizio del suo attuale mandato parlamentare, contro l'utilizzo dei "'pentiti" nei processi penali permea tutta la sua attività parlamentare, oltre che quella pubblicistica da lui esercitata da tempo a livello professionale. Assai significativamente egli sollecitò in atti formali l'interesse del Parlamento — sia nella veste della proposta di Commissione bicamerale di inchiesta (Disegno di legge n. 2292: "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia", depositato sin dal 25 giugno 2003) sia nella veste della proposta di Commissione monocamerale di inchiesta (Documento XXIL, n. 25: "Proposta di inchiesta parlamentare del Senato sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia", depositato il 19 febbraio 2004), in ambedue i casi assai anteriormente rispetto agli articoli oggetti del procedimento in questione - sulla gestione dei collaboratori di giustizia e sull'effetto pernicioso che da ciò ricade sulla correttezza della dialettica processuale e dei rapporti tra soggetti istituzionali (che, ovviamente, possono registrare divergenze in riferimento a tale utilizzo, come parrebbe essere stato il caso a Palermo)».

In ambedue le relazioni (al disegno di legge ed al Documento, di cui il senatore Iannuzzi è primo firmatario) si legge tra l'altro: «Troppo spesso, infatti, su semplici dichiarazioni di collaboratori di giustizia non suffragate da adeguate fonti di prova si sono costruite delle ipotesi accusatorie, che si sono dimostrate in seguito del tutto infondate, per quanto, anche a causa di alcune norme procedurali lesive del principio costituzionale del contraddittorio, non sia sempre agevole far prevalere nel processo la verità sulle falsità. Si ricorda, infatti, che in base alla vigente normativa sulla valutazione delle prove, ad esempio, è possibile condannare l'imputato sulla base di dichiarazioni di più collaboratori non supportate da altro riscontro: cosiddetta convergenza del molteplice. È un dato di fatto incontestabile che la gestione dei pentiti nelle inchieste di mafia — e, in particolare, in quelle che avrebbero dovuto accertare i rapporti di tale organizzazione criminale con la politica — ben più di una volta ha assunto profili poco chiari. (...) La gestione dei pentiti, infatti, rappresenta forse il punto più delicato della strategia della lotta contro la mafia, in quanto la strumentalizzazione giudiziaria o politica (poco importa stabilire quale dei due profili prevalga, considerato che essi sono tra loro spesso intrecciati) di tale fenomeno finisce proprio per favorire la mafia, che alla legislazione dell'emergenza ha reagito proponendo dei "finti pentiti" con lo scopo di depistare le indagini. In altri casi, invece, le false accuse dei pentiti non sono dettate da una strategia della mafia, ma provengono da soggetti accusati di efferati delitti, che hanno un proprio interesse personale ad accusare altri soggetti (non importa se innocenti) al solo fine di ottenere per se stessi l'immunità per i delitti commessi e ingenti benefici economici. A tali strumentalizzazioni della mafia o dei singoli associati si deve aggiungere quella di alcuni magistrati che più di una volta hanno piegato indagini e procedimenti all'unico scopo di tenere in piedi un teorema accusatorio basato su dichiarazioni di pentiti compiacenti. In un'ottica realmente orientata verso l'obiettivo di sconfiggere la mafia appare del tutto evidente l'esigenza che la posizione di ogni singolo collaboratore sia vagliata e valutata con estrema cautela. Ma la realtà è ben diversa. La lotta alla mafia, infatti, è stata sinora caratterizzata da sterili proclami, in alcuni casi anche di natura legislativa, spesso enfatizzati dalla stampa, che da un lato hanno tranquillizzato l'opinione pubblica, ma che dall'altro hanno finito proprio per favorire la mafia. Più di una volta l'attività investigativa si è limitata ad una unica fonte costituita dalle accuse di pericolosi criminali che sono stati presentati all'opinione pubblica come gli unici soggetti grazie ai quali sarebbe stato possibile sconfiggere la mafia. Accuse che hanno determinato una lunga serie di arresti indiscriminati, che solo in un secondo momento si sono dimostrati del tutto iniqui e privi di qualsiasi fondamento. A tale proposito, non si può non segnalare come all'appiattimento di non pochi pubblici ministeri sulle mere affermazioni dei pentiti si accompagni nella società un inquietante clima di sospetto nei confronti di coloro che cercano di ricondurre ai princìpi costituzionali una legislazione, come quella antimafia, che in più punti appare essere in palese violazione non solo dei princìpi costituzionali, ma anche di princìpi sanciti in trattati internazionali, come, ad esempio, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che dovrebbero essere, per ciascun Paese che si Ritiene democratico e liberale, il presupposto di ogni normativa inerente alla libertà personale».

Il senatore Iannuzzi, nel sottoscrivere tali relazioni a disegno di legge e Documento, e nel farlo anteriormente agli articoli incriminati, ha sicuramente espresso la cifra della sua attività parlamentare, che non può essere disattesa o misco-

nosciuta solo perché rappresenta la prosecuzione della sua pluridecennale attività giornalistica. La presentazione di un disegno di legge depositato dinanzi alla Presidenza del Senato rientra appieno nell'esercizio delle funzioni parlamentari nazionali e, pertanto, legittimata a pronunciarsi sull'insindacabilità di opinioni che ne costituiscono la proiezione è la Camera di appartenenza del senatore Iannuzzi. Il collegamento necessario tra le sue battaglie giornalistiche (sull'effetto pernicioso di un'accezione del processo penale che divenga servente rispetto all'utilizzo dei «pentiti», frustrando le professionalità investigative più genuine espresse dai tutori dell'ordine pubblico) e le sue «funzioni» di parlamentare, cioè l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive, prescinde dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, come ribadito dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2004: l'esercizio delle funzioni del parlamentare non può infatti essere ristretto esclusivamente alle discussioni che si tengono all'interno delle Aule, poiché il mandato elettorale si esplica in tutte quelle occasioni in cui il parlamentare raggiunge il cittadino ed illustra la propria posizione anche, e forse tanto più, quando questo avvenga al di fuori dei luoghi deputati all'attività legislativa in senso stretto e si espliciti invece nei mezzi di informazione, negli organi di stampa ed in televisione. L'esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere può esservi anche quando è attuato in forma «innominata» sul piano regolamentare, e tale interpretazione è stata accolta nell'articolo 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140, resistendo al vaglio di costituzionalità della Corte nella citata sentenza: l'importante è che l'agire del parlamentare — nel dedicarsi alle attività di cronaca e critica politica in cui si estrinseca la posizione del senatore in relazione a rilevanti fatti della vita pubblica — rappresenti una prosecuzione ed una proiezione dell'attività per la quale svolge il suo mandato, e non un paludamento di controversie private. È compito della Giunta svolgere un ruolo di garante affinché tale diritto, spettante a ciascun membro del Parlamento, non si traduca in abuso ovvero in eccesso. Abuso od eccesso che, peraltro, la Giunta non ritiene possano essere rintracciati nel caso delle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi oggetto del procedimento in questione, per le quali essa rinviene l'esercizio di funzioni parlamentari. «ed ha, quindi, concluso, che "le dichiarazioni rese dal senatore Iannuzzi negli articoli in questione costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione".».

che — a fronte di tali affermazioni — non è agevole comprendere il nesso fra le gravi e non dimostrate accuse di abusi mosse alle odierne parti lese e le «dichiarazioni di pentiti compiacenti»;

che — inoltre — la conclusione adottata appare in contrasto con la costante giurisprudenza costituzionale: a titolo esemplificativo può essere evidenziato quanto affermato nelle sentenze numeri 10 e 11 dell'11 gennaio 2000 (alle quali si sono richiamate, tra le altre, le successive sentenze n. 52 del 27 febbraio 2002; n. 207 del 20 maggio 2002; n. 294 del 19 giugno 2002).

«...È pacifico che costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione quelle manifestate nel corso dei lavori della Camera e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea;

che l'attività politica svolta dal parlamentare al di fuori di questo ambito non può dirsi di per sé esplicazione della funzione parlamentare nel senso preciso cui si riferisce l'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che nel normale svolgimento della vita democratica e del dibattito politico, le opinioni che il parlamentare esprima fuori dai compiti e dalle attività propri delle assemblee rappresentano piuttosto esercizio della libertà di espressione comune a tutti i consociati: ad esse dunque non può estendersi, senza snaturarla, una immunità che la Costituzione ha voluto, in deroga al generale principio di legalità e di giustiziabilità dei diritti, riservare alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni;

che la linea di confine fra la tutela dell'autonomia e della libertà delle Camere, e, a tal fine, della libertà di espressione dei loro membri, da un lato, e la tutela dei diritti e degli interessi, costituzionalmente protetti, suscettibili di essere lesi dall'espressione di opinioni, dall'altro lato, è fissata dalla Costituzione attraverso la delimitazione funzionale dell'ambito della prerogativa.

Senza questa delimitazione, l'applicazione della prerogativa la trasformerebbe in un privilegio personale (*cfr.* sentenza n. 375 del 1997), finendo per conferire ai parlamentari una sorta di statuto personale di favore quanto all'ambito e ai limiti della loro libertà di manifestazione del pensiero: con possibili distorsioni anche del principio di eguaglianza e di parità di opportunità fra cittadini nella dialettica politica;

che discende da quanto osservato che la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o dal senatore in sede parlamentare non può bastare a fondare l'estensione alla prima dell'immunità che copre le seconde;

che tanto meno può bastare a tal fine la ricorrenza di un contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca. Siffatto tipo di collegamenti non può valere di per sé a conferire carattere di attività parlamentare a manifestazioni di opinioni che siano oggettivamente ad essa estranee. Sarebbe, oltre tutto, contraddittorio da un lato negare — come è inevitabile negare — che di per sé l'espressione di opinioni nelle più diverse sedi pubbliche costi-

tuisca esercizio di funzione parlamentare, e dall'altro lato ammettere che essa invece acquisti tale carattere e valore in forza di generici collegamenti contenutistici con attività parlamentari svolte dallo stesso membro delle Camere.

che in questo senso va precisato il significato del «nesso funzionale» che deve riscontrarsi, per poter ritenere l'insindacabilità, tra la dichiarazione e l'attività parlamentare; non come semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabiltà della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare;

che nel caso di riproduzione all'esterno della sede di riproduzione all'estero della sede parlemantare, è necessario, per ritenere che sussista l'insindacabiltà, che si riscontri la identità sostanziale di contenuto fra l'opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella sede esterna;

che ciò che si richiede, ovviamente, non è una puntuale coincidenza testuale, ma una sostanziale corrispondenza di contenuti;

che nei casi in cui non è riscontrabile esercizio di funzioni parlamentari, il valore della legalità-giurisdizione non collide certo con quello dell'autonomia delle Camere e così si spiega che la giurisprudenza costituzionale abbia appunto stabilito che l'immunità non vale per tutte quelle opinioni che «il parlamentare manifesta nel più esteso ambito della politica»;

che alla luce di tale interpretazione si debbono pertanto ritenere, in linea di principio, sindacabili tutte quelle dichiarazioni, che fuoriescono dal campo applicativo del «diritto parlamentare» e che non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari, anche se siano caratterizzate da un asserito «contesto politico» o ritenute, per il contenuto delle espressioni o per il destinatario o la sede in cui sono state rese, manifestazione di sindacato ispettivo;

che questa forma di controllo politico rimessa al singolo parlamentare può infatti aver rilievo, nei giudizi in oggetto, soltanto se si esplica come funzione parlamentare, attraverso atti e procedure specificamente previsti dai regolamenti parlamentari; se dunque l'immunità copre il membro del Parlamento per il contenuto delle proprie dichiarazioni soltanto se concorre il contesto funzionale, il problema specifico, che non appare irrilevante in questo conflitto, della riproduzione all'esterno degli organi parlamentari di dichiarazioni gia rese nell'esercizio di funzioni parlamentari si può risolvere nel senso dell'insindacabilità solo ove sia riscontrabile corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente a questo riguardo una mera comunanza di tematiche».

che il conforme orientamento della Corte costituzionale è stato recentemente ribadito con la sentenza n. 120 del 16 aprile 2004; nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art. 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140, si è affermato che:

«... Nonostante le evoluzioni subite, nel tempo, nella giurisprudenza di questa Corte, è enucleabile un principio, che è possibile oggi individuare come limite estremo della prerogativa dell'insindacabilità, e con ciò stesso delle virtualità interpretative astrattamente ascrivibili all'art. 68: questa non può mai trasformarsi in un privilegio personale, quale sarebbe una immunità dalla giurisdizione conseguente alla mera "qualità" di parlamentare». Per tale ragione l'itinerario della giurisprudenza della Corte si è sviluppato attorno alla nozione del cd. «nesso funzionale», che solo consente di discernere le opinioni del parlamentare riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino nei limiti generali della libertà di espressione, da quelle che riguardano l'esercizio della funzione parlamentare. Certamente rientrano nella sfera dell'insindacabilità tutte le opinioni manifestate con atti tipici nell'ambito dei lavori parlamentari, mentre per quanto attiene alle attività non tipizzate esse si debbono tuttavia considerare «coperte» dalla garanzia di cui all'art. 68, nei casi in cui si esplicano mediante strumenti, atti e procedure, anche «innominati», ma comunque rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare, che il membro del Parlamento è in grado di porre in essere e di utilizzare proprio solo e in quanto riveste tale carica (*cfr.* sentenze n. 56 del 2000, n. 509 del 2002 e n. 219 del 2003).

Ciò che rileva, ai fini dell'insindacabilità, è dunque il collegamento necessario con le «funzioni» del Parlamento, cioè l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere, anche se attuato in forma «innominata» sul piano regolamentare. Sotto questo profilo non c'è perciò una sorta di automatica equivalenza tra l'atto non previsto dai regolamenti parlamentari e l'atto estraneo alla funzione parlamentare, giacché, come già detto, deve essere accertato in concreto se esista un nesso che permetta di identificare l'atto in questione come «espressione di attività parlamentare» (*cfr.* sentenze n. 10 e n. 11 del 2000, n. 379 e n. 219 del 2003). È in questa prospettiva che va effettuato lo scrutinio della disposizione denunciata. Le attività di «ispezione di divulgazione, di critica e di denuncia politica» che appunto il censurato art. 3, comma 1, riferisce all'ambito di applicazione dell'art. 68, primo comma, non rappresentano, di per sé, un'ipotesi di indebito allargamento della garanzia dell'insindacabilità apprestata dalla norma costituzionale, proprio perché esse, anche se non manifestate in atti «tipizzarti», debbono comunque, secondo la previsione legislativa e in conformità con il dettato costituzionale, risultare in connessione con l'esercizio di funzioni parlamentari.

È appunto questo «nesso» il presidio delle prerogative parlamentari e, insieme, del principio di eguaglianza e dei diritti fondamentali dei terzi lesi.». Occorre, altresì, evidenziare che la legge n. 140/2003 non ha natura di legge costi-

tuzionale e, pertanto, non è idonea a stravolgere i limiti delineati dalla Corte in relazione all'applicabilità dell'art. 68, comma primo della Costituzione. Pertanto, si ritiene che anche il riferimento alle attività di «ispezione divulgazione, critica e denuncia politica», espletate fuori dal Parlamento che devono essere connesse alla «funzione di parlamentare» non possa prescindere dall'applicazione dei criteri delineati dalla Corte costituzionale sopra richiamati. La diversa interpretazione, diretta a ricomprendere nella sfera dell'insindacabilità qualsiasi attività politica posta in essere da parlamentare al di fuori dal Parlamento, oltre che porsi in contrasto con lo stesso art. 68 della Costituzione, determinerebbe, di fatto, la compromissione dei diritti all'onore ed alla reputazione, anch'essi costituzionalmente tutelati.

che la deliberazione adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 15 febbraio 2006 appare in contrasto con i richiamati canoni interpretativi atteso che non contiene alcun elemento concreto da cui poter desumere la sussistenza di una corrispondenza sostanziale tra i contenuti degli articoli oggetto delle querele e le opinioni già espresse dal senatore in specifici atti parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di tematiche e un generico riferimento alla rilevanza dei fatti pubblici;

che l'interpretazione prospettata dalla decisione di cui trattasi comporta, di fatto, che l'istituto previsto dalla norma costituzionale si trasformi da «esenzione di responsabilità legata alla funzione in privilegio personale» (*cfr.* sent. 11/00, già citata) con la conseguenza che le opinioni e le dichiarazioni manifestate da un parlamentare sarebbero sempre e comunque sottratte alla verifica giurisdizionale;

che deve, pertanto, ritenersi che la condotta addebitabile al senatore Iannuzzi, astrattamente idonea, nella sua specificità e gravità ad integrare un illecito, esula dall'esercizio delle funzioni parlamentari e non presenta oggettivamente alcun legame con atti parlamentari neppure nell'accezione più ampia e come tale dovrebbe rientrare nella cognizione riservata al sindacato giurisdizionale.

che le opinioni manifestate dal senatore Iannuzzi non possono, per carenza del nesso funzionale, ritenersi rese nell'esercizio delle funzioni parlamentari e quindi per esse non è invocabile l'immunità, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione.

che, nel caso di specie, appare di conseguenza necessario sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, conflitto ammissibile sia sotto il profilo soggettivo (questo giudice è l'organo competente a decidere, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali attribuite, sulla asserita illiceità della condotta ascritta all'indagato e quindi «a dichiarare la volontà del potere cui appartiene, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione»: *cfr.* fra le altre, ordinanze Corte cost. n. 60 del 1999; nn. 469, 407, 261, 254 del 1998), sia sotto quello oggettivo, trattandosi della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 68 primo comma della Costituzione e della lesione della propria sfera di attribuzioni giurisdizionali, costituzionalmente garantita, giacché illegittimamente menomata dalla suindicata deliberazione del Senato della Repubblica;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 cost. e 37, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la sospensione del giudizio in corso a carico di Iannuzzi Raffaele e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sollevando conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato e chiede che la Corte:

dichiari ammissibile il presente conflitto, adottando ogni conseguente provvedimento ai sensi degli artt. 37 e ss., legge n. 87/1953 ed ogni altra norma applicabile;

dichiari che non spettava al Senato della Repubblica la valutazione della condotta addebitabile al senatore Iannuzzi Raffaele, in quanto estranea alla previsione di cui all'art. 68, primo comma, Cost.;

annulli la relativa delibera del Senato della Repubblica in data 15 febbraio 2006 (delibera IV-ter n. 17/A).

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Milano, il mercoledì 28 giugno 2006

Il giudice: TUTINELLI

L'ammissibilità del presente conflitto è stata decisa con ordinanza n. 420/2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale — *1ª serie speciale, n. 50 del 20 dicembre 2006.*

08C0825

N. 331

Ordinanza del 1° luglio 2008 emessa dal Giudice di pace di Morbegno nel procedimento civile promosso da Poncini Simone contro Prefetto di Sondrio

Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'asseritamente ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che, in considerazione delle proprie condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed esporsi a sanzione pecuniaria.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Rilevato che il 24 maggio 2008, alle ore 4,30 lungo la S.S. 38 dello Stelvio altezza della rotonda di Regoledo del Comune di Cosio Valtellino (Sondrio), gli agenti della stazione Compagnia Carabinieri di Morbegno, accertavano a carico di Poncini Simone nato a Morbegno il 3 dicembre 1985, residente in Cosio Valtellino (Sondrio), via Statale n. 96, il reato di cui all'art. 186/2° co. c.d.s. per essersi posto alla guida della autovettura, targata AP774WY, in stato di ebbrezza;

Rilevato che in data 3 giugno 2008 il Prefetto della Provincia di Sondrio emetteva provvedimento di sospensione della patente di guida, *ex* art. 223, terzo comma c.d.s. per la durata di mesi dieci a decorrere dal giorno del ritiro 24 maggio 2008.

Rilevato che la sanzione è stata comminata a seguito di accertamento con alcoltest a cui il ricorrente Poncini Simone si è regolarmente sottoposto e che la disparità di trattamento tra coloro che si sottopongono all'alcoltest risultando positivi e tra coloro che sono considerati in stato di ebbrezza per la sintomalogia e che però non si sottopongono è suscettibile di ledere il principi di uguaglianza;

Ritenuta manifestatamente fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale;

Rilevato che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale in parola.

O S S E R V A

Come è noto, con la conversione del decreto legge n. 117 del 3 agosto 2007 il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in stato di ebbrezza, ma ha depenalizzato il rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 €, la sospensione della patente di giuda per mesi 6, l'obbligo di sottoporsi a visita presso la commissione medica, nonché il fermo di 180 giorni de veicolo se di proprietà del trasgressore.

La depenalizzazione dell'illecito presenta un profilo d'illegittimità con riferimento all'art. 3 della Costituzione, costituito dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in caso di rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra coloro che si sottopongono all'alcol test e coloro che non si sottopongono perché grazie al loro stato economico potranno essere liberi di scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di superamento dei limiti con un periodo massimo di sospensione della patente di guida fino a due anni, ovvero pagare la sanzione amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi.

La disparità di trattamento fra coloro che si sottopongono all'alcol test e coloro che magari sono considerati per sintomatologia in stato di ebbrezza, ma non si sottopongono alla prova è suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale del novellato art. 186 (c.d.s.), per violazione dell'art. 3 della Costituzione nei termini e nelle ragioni sopra esposte;

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ritenuto rilevante e non manifestatamente infondata l'eccezione onde trattasi;

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria perché trasmetta gli atti alla Corte costituzionale;

Si notifichi la presente ordinanza alle parti ed al Prefetto della Provincia di Sondrio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera.

Morbegno, addì 1° luglio 2008

Il giudice di pace: TERZOLO

08C0796

N. **332**

Ordinanza del 2 luglio 2008 emessa dal Giudice di pace di Morbegno nel procedimento civile promosso da Bonetti Matteo contro Prefetto di Sondrio

Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'asseritamente ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che, in considerazione delle proprie condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed esporsi a sanzione pecuniaria.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Rilevato che il 10 maggio 2008, alle ore 2,32, in via Merizzi del Comune di Morbegno (Sondrio), i Carabinieri della locale stazione di Morbegno (Sondrio) accertavano a carico di Bonetti Matteo, nato a Morbegno (Sondrio) il 5 agosto 1989, residente in Civo (Sondrio) via Santa Croce n. 204, il reato di cui all'art. 186/secondo comma c.d.s. per essersi posto alla guida dell'autovettura targata CT 904 AJ, in stato di ebbrezza;

Rilevato che in data 26 maggio 2008 il Prefetto della Provincia di Sondrio emetteva provvedimento di sospensione della patente di guida, *ex* art. 223, terzo comma c.d.s. per la durata di mesi sei a decorrere dal giorno del ritiro 10 maggio 2008, notificato in data 4 giugno 2008;

Rilevato che la sanzione è stata comminata a seguito di accertamento con alcoltest a cui il ricorrente Bonetti Matteo si è regolarmente sottoposto e che la disparità di trattamento tra coloro che si sottopongono all'alcoltest risultando positivi e tra coloro che sono considerati in stato di ebbrezza per la sintomalogia e che però non si sottopongono è suscettibile di ledere il principio di uguaglianza;

Ritenuta manifestatamente fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale;

Rilevato che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale in parola.

O S S E R V A

Come è noto, con la conversione del decreto-legge n.117 del 3 agosto 2007 il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in stato di ebbrezza, ma ha depenalizzato il rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 €, la sospensione della patente di giuda per mesi 6, l'obbligo di sottoporsi a visita presso la commissione medica, nonché il fermo di 180 giorni del veicolo se di proprietà del trasgressore.

La depenalizzazione dell'illecito presenta un profilo d'illegittimità con riferimento all'art. 3 della Costituzione, costituito dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in caso di rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra coloro che si sottopongono all'alcoltest e coloro che non si sottopongono perchè grazie al loro stato economico potranno essere liberi di scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di superamento dei limiti con un periodo massimo di sospensione della patente di guida fino a 2 anni, ovvero pagare la sanzione amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi.

La disparità di trattamento fra coloro che si sottopongono all'alcoltest e coloro che magari sono considerati per sintomatologia in stato di ebbrezza, ma non si sottopongono alla prova è suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale del novellato art. 186 (c.d.s.), per violazione dell'art. 3 della Costituzione nei termini e nelle ragioni sopra esposte;

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ritenuto rilevante e non manifestatamente infondata l'eccezione onde trattasi;

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria perché trasmetta gli atti alla Corte costituzionale;

Si notifichi la presente ordinanza alle parti ed al Prefetto della Provincia di Sondrio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera.

Morbegno, addì 2 luglio 2008

Il giudice di pace: TERZOLO

08C0797

N. 333

Ordinanza del 4 luglio 2008 emessa dal Giudice di pace di Morbegno nel procedimento civile promosso da Girolo Simone contro Prefetto di Sondrio

Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'asseritamente ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che, in considerazione delle proprie condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed esporsi a sanzione pecuniaria.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Rilevato che il 18 maggio 2008, alle ore 1,15 in piazza Dante Alighieri del Comune di Delebio (Sondrio), gli agenti della stazione Compagnia Carabinieri di Delebio, accertavano a carico di Girolo Simone nato a Lecco il 30 aprile 1984, residente in Delebio (Sondrio), via XXV aprile n. 2, il reato di cui all'art. 186/secondo comma c.d.s. per essersi posto alla guida dell' autoveicolo, targato ZA222EZ, in stato di ebbrezza;

Rilevato che in data 29 maggio 2008 il Prefetto della Provincia di Sondrio emetteva provvedimento di sospensione della patente di guida, *ex* art. 223, terzo comma c.d.s. per la durata di anni uno a decorrere dal giorno del ritiro 18 maggio 2008;

Rilevato che la sanzione è stata comminata a seguito di accertamento con alcoltest a cui il ricorrente Girolo Simone si è regolarmente sottoposto e che la disparità di trattamento tra coloro che si sottopongono all'alcoltest risultando positivi e tra coloro che sono considerati in stato di ebbrezza per la sintomalogia e che però non si sottopongono è suscettibile di ledere il principio di uguaglianza;

Ritenuta manifestatamente fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale;

Rilevato che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale in parola.

OSSERVA

Come è noto, con la conversione del decreto-legge n. 117 del 3 agosto 2007 il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in stato di ebbrezza, ma ha depenalizzato il rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 €, la sospensione della patente di giuda per mesi 6, l'obbligo di sottoporsi a visita presso la commissione medica, nonché il fermo di 180 giorni del veicolo se di proprietà del trasgressore.

La depenalizzazione dell'illecito presenta un profilo d'illegittimità con riferimento all'art. 3 della Costituzione, costituito dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in caso di rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra coloro che si sottopongono all'alcoltest e coloro che non si sottopongono perchè grazie al loro stato economico potranno essere liberi di scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di superamento dei limiti con un periodo massimo di sospensione della patente di guida fino a 2 anni, ovvero pagare la sanzione amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi.

La disparità di trattamento fra coloro che si sottopongono all'alcoltest e coloro che magari sono considerati per sintomatologia in stato di ebbrezza, ma non si sottopongono alla prova è suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale del novellato art. 186 (c.d.s.), per violazione dell'art. 3 della Costituzione nei termini e nelle ragioni sopra esposte;

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ritenuto rilevante e non manifestatamente infondata l'eccezione onde trattasi;

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria perché trasmetta gli atti alla Corte costituzionale;

Si notifichi la presente ordinanza alle parti ed al Prefetto della Provincia di Sondrio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera.

Morbegno, addì 4 luglio 2008

Il giudice di pace: TERZOLO

08C0798

N. **334**

Ordinanza del 10 luglio 2008 emessa dal giudice di pace di Morbegno nel procedimento civile promosso da Pighetti Matteo contro Prefetto di Sondrio

Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'asseritamente ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che, in considerazione delle proprie condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed esporsi a sanzione pecuniaria.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Rilevato che il giorno 11 maggio 2008, alle ore 3,35, sulla S.P. 4, via Valeriana del Comune di Mantello (Sondrio), i Carabinieri della locale stazione di Traona (Sondrio) accertavano a carico di Pighetti Matteo, nato a Sondrio il 14 settembre 1978, residente ad Ardenno (Sondrio) via XXV Aprile n. 13, il reato di cui all'art. 186/secondo comma c.d.s per essersi posto alla guida dell'autovettura, targata CC 990 DC, in stato di ebbrezza;

Rilevato che in data 26 maggio 2008 il Prefetto della Provincia di Sondrio emetteva provvedimento di sospensione della patente di guida, *ex* art. 223, terzo comma c.d.s. per la durata di mesi dieci a decorrere dal giorno del ritiro 11 maggio 2008, notificato in data 7 giugno 2008;

Rilevato che la sanzione è stata comminata a seguito di accertamento con alcoltest a cui il ricorrente Pighetti Matteo si è regolarmente sottoposto e che la disparità di trattamento tra coloro che si sottopongono all'alcoltest risultando positivi e tra coloro che sono considerati in stato di ebbrezza per la sintomalogia e che però non si sottopongono è suscettibile di ledere il principio di uguaglianza;

Ritenuta manifestatamente fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale;

Rilevato che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale in parola.

OSSERVA

Come è noto, con la conversione del decreto legge n.117 del 3 agosto 2007 il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in stato di ebbrezza, ma ha depenalizzato il rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 € ,la sospensione della patente di giuda per mesi 6, l'obbligo di sottoporsi a visita presso la commissione medica, nonché il fermo di 180 giorni del veicolo se di proprietà del trasgressore.

La depenalizzazione dell'illecito presenta un profilo d'illegittimità con riferimento all'art. 3 della Costituzione, costituito dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in caso di rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra coloro che si sottopongono all'alcoltest e coloro che non si sottopongono perché grazie al loro stato economico potranno essere liberi di sceglierese rischiare il procedimento penale, in caso di superamento dei limiti con un periodo massimo di sospensione della patente di guida fino a due anni, ovvero pagare la sanzione amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi.

La disparità di trattamento fra coloro che si sottopongono all'alcoltest e coloro, che magari sono considerati per sintomatologia in stato di ebbrezza, ma non si sottopongono alla prova è suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale del novellato art. 186 (c.d.s.), per violazione dell'art. 3 della Costituzione nei termini e nelle ragioni sopra esposte;

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ritenuto rilevante e non manifestatamente infondata l'eccezione onde trattasi;

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria perché trasmetta gli atti alla Corte costituzionale;

Si notifichi la presente ordinanza alle parti ed al Prefetto della Provincia di Sondrio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera.

Morbegno, addì 7 luglio 2008

Il giudice di pace: TERZOLO

08C0799

N. 335

Ordinanza del 5 maggio 2008 emessa dal Tribunale di Torino nel procedimento di opposizione all'esecuzione promosso da Lo Monte Caterina contro Furlan S.r.l.

Procedimento civile - Esecuzione forzata - Espropriazione mobiliare nei confronti del figlio maggiorenne - Pignoramento effettuato nella casa del genitore convivente che ha proposto opposizione di terzo - Limiti legali alla prova testimoniale e, conseguentemente, alla prova per presunzioni - Omessa previsione dell'ammissibilità della prova per presunzioni diretta ad accertare il diritto dominicale dell'opponente sui beni pignorati quando l'esistenza di detto diritto sia resa verosimile dal rapporto di convivenza tra terzo genitore e figlio debitore esecutato - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il duplice profilo dell'incoerenza dell'impugnata disciplina con la presunzione legale di appartenenza ai coniugi dei beni mobili acquistati dopo il matrimonio per la casa coniugale, e dell'inadeguato bilanciamento tra le contrapposte esigenze di tutela del creditore e del genitore opponente - Incidenza sul diritto di difesa.

- Codice di procedura civile, art. 621; codice civile, art. 2729.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Nella causa civile n. R.G. n. 8347/2008 es., rimette alla Corte costituzionale questione incidentale di costituzionalità, per i seguenti motivi.

IN FATTO E IN DIRITTO

La S.r.l. Furlan, in forza di titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 2937/2007 del Tribunale di Torino, ha proceduto all'esecuzione forzata, con il pignoramento mobiliare come da verbale U.G., 6 settembre 2007 in atti, contro il suo debitore Costella Pierluca, eseguito presso la di lui abitazione, ove il Costella abita con i suoi genitori.

Con ricorso di opposizione di terzo, 14 marzo 2008, *ex* art. 619 c.p.c., la madre del debito, sig.ra Lo Monte Caterina, rivendica la piena proprietà dei beni pignorati e chiede la sospensione dell'esecuzione *ex* art. 624 c.p.c., adducendo che i beni, oggetto di pignoramento, arredano, da tempo, la casa coniugale di lei e del marito, nonché l'impossidenza del di lei figlio, attuale debitore esecutato.

L'opponente non ha prodotto documenti, con data certa anteriore al pignoramento, che provino la proprietà dei beni pignorati e quindi si affida alle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Tuttavia l'art . 621 c.p.c., che vieta la prova per testi per comprovare che i beni mobili siano di proprietà del terzo opponente, vieta, implicitamente e automaticamente, la prova per presunzioni, di cui all'art. 2729 c.c., per il divieto legale, di cui al secondo comma di quest'ultimo articolo.

Peraltro che *ex* art. 621 c.p.c. il terzo non possa invocare la prova per presunzioni e comunque che tale prova possa essere utilizzata dal giudice, è principio affermato costantemente dalla suprema Corte di cassazione;

Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, l'art. 621 c.p.c. nega al terzo opponente la possibilità di provare con testimoni e, quindi, con presunzioni semplici il diritto vantato sui beni pignorati nella casa o nell'azienda del debitore. La presunzione di appartenenza dei beni al debitore posta dalla disposizione indicata è superabile con lo scritto di data certa anteriore al pignoramento o con circostanze inerenti alla professione o al commercio esercitato dal terzo o dal debitore. Consegue che il terzo ha l'onere di provare il fatto costitutivo del suo diritto di proprietà nonché il titolo per cui essi si trovano presso il debitore. Cass.sez. 3, Sentenza n. 14873 del 16 novembre 2000; Conf. Cass. sez. 3, sentenza n. 1532 del 16 maggio 1968; Cass. sez. 1, sentenza n. 16158 del 20 luglio 2007.

Pertanto, pur in costanza di situazioni di fatto in cui per presunzioni precise e concordanti il genitore che abbia abitato per molti anni in una casa, in cui abita (o è venuto ad abitare) il figlio maggiorenne, privo di redditi, deve subire il pignoramento e l'asportazione del mobilio, perché quel mobilio, per il combinato degli artt. 513 e 621 c.p.c.,

si presume *ex lege juris tantum* di proprietà, del figlio (debitore esecutato), residente nella casa genitoriale e perché il genitore non può invocare le presunzioni semplici, di cui agli artt . 621 c.p.c. e 2729 c.c.

Il fenomeno è sempre più ricorrente nella prassi giudiziaria, per la notoria sempre più diffusa e lunga convivenza dei figli maggiorenni con i genitori.

La presunzione legale *juris tantum* del combinato degli artt. 513 e 621 c.p.c., in base alla quale le cose che si trovino nella casa del debitore si presumono di proprietà dello stesso, opera sul presupposto di una relazione di fatto tra il debitore e questi particolari spazi di vita professionale o familiare, perché chi ne gode può liberamente introdurvi e solitamente vi introduce cose che gli appartengono. *Ex plurimis* Cass. sez. 3 , sentenza n. 2909 del 9 febbraio 2007; Cass. sez. 3, sentenza n. 5467 del 12 marzo 2005.

Secondo questo giudice remittente il combinato disposto degli artt. 621 c.p.c. e 2729 c.c. è in contrasto con il parametro costituzionale dell'art. 24 Cost., perché se appare ragionevole che il disposto dell'art. 621 c.p.c. vieti la prova per testi per comprovare che i beni mobili siano di proprietà del terzo, in quanto la prova sulla proprietà non può affidarsi alle percezioni delle persone, chiamate a testimoniare (sulla giustificazione giuridica del divieto della prova per testi si è già pronunciata la Corte costituzionale con sent. n. 0112 del 1970), appare irragionevole che il legislatore vieti anche la prova per presunzioni semplici, che è prova logica basata su fatti obiettivi, quando il terzo opponente sia il genitore del debitore esecutato maggiorenne, che conviva con i genitori. E il combinato, disposto dagli articoli 621 c.p.c. e 2729 c.c., si pone in contrasto con la presunzione legale, di cui al combinato disposto degli articoli 159 e 177 c.c. (nel testo introdotto con la riforma di legge 19 maggio 1975, n. 151), secondo la quale i beni mobili acquistati, dopo il matrimonio, per la casa coniugale, sono in comproprietà e comunione tra i coniugi e non certo dei figli conviventi.

Il divieto legale della prova per presunzioni mutila, come in questo caso, il diritto di difesa e alla prova, di cui all'art. 24 Cost., perché irragionevolmente la parte interessata non può utilizzare un mezzo di prova, che in queste circostanze, può risultare decisivo e non possa nemmeno utilizzare la presunzione legale, di appartenenza ai coniugi, dei beni mobili acquistati per la casa coniugale, di cui al combinato disposto degli artt. 159 e 177 c.c. (nel testo introdotto con la riforma di legge 19 maggio 1975, n. 151). Infatti lo stesso art. 621 c.p.c. ammette, come eccezione, la prova per testi o per presunzione, ma solo quando «l'esistenza del diritto (di proprietà) del terzo sia reso verosimile dalla professione o dal commercio, esercitati dal terzo o dal debitore», ma non quando sia reso verosimile dal rapporto di convivenza tra terzo genitore e figlio, debitore esecutato.

Inoltre la normativa impugnata appare gravemente discriminatoria, per il contrasto con l'art. 3 Cost., tra il creditore, a cui favore opera la presunzione legale, in base alla quale i beni di casa ove abita il debitore sono considerati nella di lui proprietà, e a danno del terzo-genitore, che dà alloggio al figlio debitore maggiorenne e vive nella stessa casa (a volte i beni pignorati si trovano nella casa già da prima della convivenza del figlio), sul quale terzo-genitore grava la prova diabolica di presentare documenti con data certa e il divieto di invocare le presunzioni , dell'art . 2729 c. c. , anche quando l'esistenza del diritto (di proprietà) del terzo sia reso verosimile dal rapporto di convivenza tra terzo genitore e figlio, debitore esecutato. E tutto ciò in contrasto della vigenza della presunzione legale, di appartenenza ai coniugi, dei beni mobili acquistati per la casa coniugale, di cui al combinato disposto degli artt. 159 e 177 c.c. (nel testo introdotto con la riforma di legge 19 maggio 1975, n. 151).

Pertanto questo giudice, *a quo*, ritiene di sollevare, d'ufficio, la presente questione incidentale di costituzionalità, che non ritiene manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3 e 24 del combinato disposto degli artt. 621 c.p.c. e 2729 c.c., nelle parte in cui vieta la prova per presunzioni semplici, anche quando l'esistenza del diritto di proprietà del terzo sui beni pignorati sia resi verosimile dal rapporto di convivenza tra terzo genitore e figlio, debitore esecutato».

La questione, prospettata a questa ecc.ma Corte è sicuramente rilevante nel presente processo perchè, in caso di accoglimento, questo giudice dì merito può servirsi delle presunzioni, di cui all'art. 2729 c.c., che allo stato non può utilizzare.

P. Q. M.

Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio e vanno disposti, a cura della cancelleria, gli incombenti, di cui all'art. 23 legge n. 87/1953.

Torino, addì 30 aprile 2008

Il giudice: TOSCANO

08C0800

N. **336**

Ordinanza del 24 novembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Perugia nel procedimento penale a carico di Iuliano Sabina Giuseppina

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.

LA CORTE D'APPELLO

Letta l'eccezione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e 10, legge cit., nonché degli artt. 6, comma 1, legge n. 46/2006 e 576 c.p.p. come novellato, rispettivamente sollevate dalla procura generale e dalle parti civili nel procedimento a carico di Iuliano Sabina Giuseppina, assolta dal Tribunale di Orvieto, con sentenza emessa in data 2 luglio 2004, dal reato di cui all'art. 640 codice penale perché il fatto non sussiste;

OSSERVA

Nel presente processo la questione di illegittimità del combinato disposto normativo di cui sopra si presenta certamente rilevante in quanto la Corte, investita dall'appello proposto dal p.m. avverso una sentenza di proscioglimento, in applicazione delle norme impugnate, dovrebbe dichiarare l'inammissibilità dell'appello medesimo;

Venendo dunque all'esame del merito della questione sollevata dal p.g. ritiene la Corte che l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p. — come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 — e 10 legge cit., nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento ed impongono la declaratoria di inammissibilità degli appelli già proposti, sia non manifestamente infondata, anche per profili diversi da quelli posti in rilievo dall'eccipiente.

La nuova normativa infatti, per quanto si dirà, realizza una drastica compromissione dei poteri processuali del p.m., determinando una evidente asimmetria, quanto ai poteri di impugnazione delle sentenze, la quale non può dirsi

assolutamente giustificata da ragionevoli considerazioni di principio ovvero di politica legislativa processuale, con conseguente violazione, sotto questo profilo degli artt. 111, secondo comma, e 3 Cost.

Inoltre la stessa, in sede applicativa, è foriera di tali incongruenze, da consegnare nelle mani degli operatori del diritto un meccanismo praticamente ingestibile, nell'ambito del quale qualsiasi opzione ermeneutica si prediliga è ineluttabilmente destinata a cozzare con un diverso profilo di illegittimità costituzionale, determinando, soprattutto nel regime transitorio, notevoli disparità di trattamento ovvero la necessità, onde evitare soluzioni pasticciate, del ricorso ad una sorta di giurisprudenza «creativa», o «suppletiva» delle sviste del legislatore. Tutto ciò in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) ed a conferma della irragionevolezza complessiva del sistema delineato dalla normativa in argomento.

Quest'ultima inoltre, in particolar modo nel regime transitorio, è destinata ad incidere negativamente sui tempi processuali, determinando la necessità dello svolgimento di un maggior numero di gradi di giudizio, a fronte di sentenze gravemente erronee, laddove l'errore ridondi in vizio di motivazione, in violazione del citato comma 2 dell'art. 111 Cost., ultimo periodo.

Risulta pertanto necessario, al fine di porre in luce i profili di incostituzionalità delineati in termini generalissimi, rivolgere uno sguardo di insieme alla nuova legge, ai lavori preparatori, alla interlocuzione del Presidente della Repubblica, che ha ravvisato profili di manifesta illegittimità, rinviando la legge alle Camere per una nuova deliberazione, nonché alle modifiche apportate onde correggere le suddette censure di incostituzionalità.

Un tale discorso di insieme, lungi dal coinvolgere in un generico giudizio negativo l'impianto generale della legge, in violazione della regola della obbligatoria . rilevanza della questione, è utile e necessario al fine di evidenziare la profonda irrazionalità della norma da applicare nel caso di specie.

Al riguardo va in primo luogo sgombrato il campo da un falso presupposto teorico che riecheggia nei lavori preparatori della legge n. 46/2006, secondo cui la eliminazione del potere del p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento sarebbe conforme ad un principio generale, sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. In base a tale tesi l'imputato potrebbe essere riconosciuto colpevole solo a seguito di due pronunce di merito conformi nella affermazione di colpevolezza. Diritto del quale sarebbe privato in caso di condanna in secondo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello avverso il proscioglimento, non essendovi in questo caso spazio per un riesame nel merito della affermazione della colpevolezza.

Tale tesi dimentica tuttavia che l'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritto a Strasburgo il 22 novembre 1984 e ratificato in Italia con legge 9 aprile 1990 n. 98, prevede la possibilità che un soggetto venga «dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento», e in questo caso anzi si esclude che il soggetto medesimo abbia diritto a un ulteriore gravame di merito.

Se dunque è erroneo il presupposto teorico di fondo della novella, ne discendono «per li rami» le conseguenze in punto di irrazionalità di una disciplina che, nel differenziare drasticamente i poteri di impugnazione delle parti, e nel sacrificare pressocchè totalmente quelli del p.m. (e di riflesso della persona offesa), non risponde ad alcuna logica giustificazione.

Se a ciò si aggiunge che, nel concreto della disciplina, le nuove norme risultano mal coordinate e tali da rendere obbligatori degli sbocchi processuali del tutto incongrui, la incostituzionalità per irragionevolezza si manifesta in tutta la sua evidenza.

Ed infatti, calandoci dai supremi principi alla applicazione pratica, si rilevano plurime anomalie ed irragionevoli disparità di trattamento tra p.m. e persona offesa da un lato, parte civile ed imputato dall'altro, con la «stranezza» che la parte civile viene a condividere con l'imputato, suo contraddittore naturale, un destino di maggior favore rispetto a quello riservato al p.m..

A) Nella previgente disciplina il più vistoso caso di asimmetria in relazione ai poteri di impugnazione delle parti riguardava le sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato, non potendo il p.m., salvo il caso del mutamento del titolo del reato, proporre appello avverso la sentenza di condanna.

Tale disciplina era stata pacificamente ritenuta conforme al dettato Costituzionale, in quanto la limitazione al potere di appello del p.m. riguardava una sentenza che, pur eventualmente deludendolo in punto di trattamento sanzionatorio, comunque accoglieva la tesi della penale responsabilità dell'imputato. E tale sacrificio era giustificato dalla circostanza che il p.m. beneficiava della possibilità di far valere come prove tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari.

Invece, nella disciplina introdotta dalla legge n. 46/2006, il p.m. è in primo luogo privato del potere di proporre appello (id est di ottenere un riesame nel merito) addirittura avverso una sentenza di proscioglimento, che cioè scon-

fessa totalmente la tesi accusatoria, ma tale radicale sacrificio non è compensato da alcuna previsione di favore per la parte pubblica né altrimenti giustificato.

E come si è detto tale giustificazione non può rinvenirsi nelle fonti sopranazionali (che, nell'interpretazione costante, consentirebbero addirittura l'abolizione dell'appello dell'imputato, essendo il suo diritto alla impugnazione della condanna salvaguardato dalla obbligatoria previsione della ricorribilità per cassazione delle sentenze), e tantomeno trova albergo al riparo di altri principi quali la ragionevole durata del processo ovvero l'immediatezza ed oralità del processo.

Sotto il primo profilo, come si vedrà, le nuove disposizioni sono destinate ineluttabilmente ad allungare i tempi processuali.

Il richiamo invece alla oralità ed immediatezza, secondo cui il giudice d'appello, che decide sulle carte, non può sovvertire la decisione del giudice di primo grado che ascolta direttamente i testimoni, prova troppo, dovendo tale argomento necessariamente valere, dal punto di vista logico, anche in relazione all'appello proposto dall'imputato.

Ne consegue che la sostanziale esclusione del potere di proporre appello da parte del p.m. sacrifica in maniera del tutto ingiustificata ed irrazionale la parità delle parti nel processo e la stessa sua funzione di pervenire comunque (o di avvicinarsi tendenzialmente) alla verità storica, inibendo un controllo giurisdizionale su eventuali errori di merito.

B) Del tutto teorica e marginale è la residua facoltà di appello conservata al p.m. (dopo il rinvio della legge alle Camere) in caso di sopravvenienza o scoperta di una nuova prova dopo il giudizio di primo grado.

Anche questa previsione si apprezza per la sua palese inutilità ed irrazionalità.

Sotto il primo profilo essa relega in un ambito statisticamente irrilevante il potere del p.m. di proporre appello, in considerazione del fatto che la nuova prova deve sopravvenire, in sostanza, durante il breve termine per appellare (di 15, 30 o 45 giorni a seconda dei casi), la cui durata, tra l'altro, dipende da fattori del tutto casuali, quali la indicazione o meno di un termine per il deposito della motivazione, il rispetto di tale termine da parte del giudice, la rapidità della cancelleria e degli organi a ciò addetti nel notificare l'estratto della sentenza alla parte eventualmente contumace.

Con la ulteriore conseguenza che lo stesso rischio per l'imputato di dover subire il processo di appello dipende da circostanze assolutamente imponderabili e non da egli controllabili.

A ciò si aggiunga che con i limitati poteri di indagine di cui dispone il p.m. dopo il rinvio a giudizio *ex* art. 430 c.p.p., la emersione di una nuova prova nel ristretto termine suddetto costituirà evenienza talmente rara da sfiorare il miracolistico.

Sotto il profilo della razionalità poi davvero non si riesce a comprendere perché il potere di conservare alla parte pubblica un ulteriore grado di giudizio di merito debba essere riconosciuto solo ad una prova scoperta in quel limitato termine e non anche nelle more della celebrazione del giudizio di cassazione instaurato a seguito del ricorso proposto dal p.m. (verificandosi altrimenti il passaggio in giudicato della sentenza che preclude ab imis la possibilità di far valere una nuova prova di colpevolezza, non conoscendo il nostro ordinamento la revisione *in malam partem*).

Insomma, non potendo esser fatta valere l'emersione di una nuova prova davanti alla Corte di cassazione, il p.m. dovrà sperare solo nell'annullamento della sentenza con rinvio al Giudice di primo grado, davanti al quale far valere la suddetta prova, verificandosi, in caso contrario, il definitivo scollamento, a causa della scelta di inibire la celebrazione di un secondo grado di merito, tra verità processuale e verità storica. Ancora va considerato che, in base alla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., in caso di emersione di una prova nuova, anche l'imputato potrà proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata con una formula che possa eventualmente arrecargli pregiudizio (ad es. per difetto di dolo — con conseguente possibilità di esperimento di azione civile risarcitoria nei suoi confronti per illecito civile colposo — ovvero per difetto di imputabilità).

Orbene, in quest'ultimo caso, avverso la stessa sentenza potrebbero essere proposti mezzi di impugnazione diversi — l'appello da parte dell'imputato ed il ricorso per cassazione da parte del p.m. — senza che sia previsto alcuno strumento onde evitare la anomalia della contemporanea pendenza dello stesso processo in gradi diversi, non potendo operare, in una simile ipotesi, il meccanismo della conversione *ex* art. 580 c.p.p., ristretto ai soli casi di connessione *ex* art. 12 c.p.p.

Infine, sempre con riferimento al tema della prova nuova, e con specifico riguardo alla normativa transitoria, il legislatore non ha previsto la salvezza dell'appello, già validamente proposto dal p.m. nel vigore della previdente disciplina, qualora negli stessi motivi di appello ovvero direttamente in dibattimento, l'appellante abbia chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deducendo una prova sopravvenuta.

Con la irragionevole conseguenza, non superabile in via interpretativa, salvo a ricorrere a soluzioni «creative» o «integrative», che un appello che sarebbe valido anche secondo la nuova normativa — e che è stato validamente proposto secondo la legge vigente al momento della sua proporzione — debba essere tuttavia dichiarato inammissibile,

prevedendo l'art. 10, comma 2, legge n. 46/2006, la declaratoria di inammissibilità dell'appello tout court, senza alcuna deroga o possibilità di valutare gli appelli pendenti secondo il nuovo parametro introdotto dal novellato art. 593 c.p.p.

C) La irragionevole disparità di trattamento introdotta con la limitazione (*rectius* esclusione) della possibilità del p.m. di appellare avverso le sentenze di proscioglimento, si apprezza anche con riguardo alla posizione della parte civile.

In proposito, limitandoci ad una mera ricognizione della questione, non direttamente rilevante nel caso di specie se non per i profili di irragionevolezza che introduce, va rilevato che, paradossalmente, all'interno del processo penale, dalla normativa a regime, viene tolta al p.m. una facoltà che invece viene confermata in capo alla parte civile (per lo meno secondo la tesi che si fonda sulla *voluntas legislatoris*, malamente espressa nel testo normativo, emendato a seguito del messaggio presidenziale), e ciò nonostante il diverso rango degli interessi perseguiti, la *sedes materiae*, e la permanente possibilità del danneggiato dal reato di percorrere i tre gradi di giudizio trasferendo l'azione in sede civile.

Ancor più evidente tale disparità di trattamento emerge nella normativa transitoria ove è pressocchè certo — a prescindere dalla tesi prescelta in relazione alla normativa a regime — che l'appello *illo tempore* proposto dalla parte civile conservi efficacia, con la conseguenza di mantenere la cognizione della Corte d'appello penale esclusivamente su questioni civilistiche, che coinvolgono il merito della vicenda, privandola della corrispondente cognizione penale.

Senza considerare l'ulteriore distonia, ridondante in un ulteriore profilo di irrazionalità, in caso di ricorso per cassazione del p.m., della contemporanea pendenza della medesima vicenda processuale in due gradi diversi, di merito e di legittimità, con possibilità di soluzioni contrastanti, e senza che possa operare — in virtù della disposizione dell'art. 580 c.p.p. — il meccanismo della conversione.

D) L'ultimo profilo di incostituzionalità della soppressione dell'appello del p.m., realizzato con le imperfette modalità della legge n. 46/2006, riguarda l'incidenza del sistema delineato sui tempi processuali.

Ed infatti è altamente plausibile che, in caso di pronunce gravemente erronee, eliminandosi il potere emendativo della Corte d'appello, a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m., si celebreranno i normali tre gradi di giudizio, con rischio elevatissimo di prescrizione del reato, vieppiù alla luce della nuova disciplina dell'art. 157 c.p.p.

Ciò accadrà a causa della sostituzione della sequenza: I grado, II grado e Cassazione, con la sequenza: I grado, Cassazione, I grado, II grado, Cassazione.

E tale situazione è ancora più drammatica nella disciplina transitoria che sconta la dilatazione dei tempi dovuta al decorso del termine per proporre appello ed all'intervallo tra la sua presentazione e la fissazione dell'udienza.

Tutto ciò, ragguagliato ai nuovi termini di prescrizione, si risolve in una sostanziale vanificazione della pretesa punitiva dello Stato in aperto contrasto con l'insegnamento di Corte cost. n. 98 del 24 marzo 1994 secondo cui «la configurazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero rimane affidata alla legge ordinaria che potrebbe essere censurata per irragionevolezza solo se i poteri stessi nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost.» che risulta, conseguentemente, indirettamente violato.

Quanto alla parte civile, va rilevato che, secondo l'orientamento seguito da questa Corte, deve ritenersi che, a prescindere dalla soluzione della questione relativa al mantenimento del potere di appello a fini civili nella normativa a regime, di certo conservano efficacia gli appelli già proposti dalla parte civile in quanto la diversa e contraria interpretazione, sarebbe certamente incostituzionale posto che non solo priva il danneggiato del reato di un grado di merito, ma lo espone alla pregiudizievole efficacia extrapenale della sentenza di proscioglimento *ex* art. 652 c.p.p., non gli consente la tutela dei suoi diritti nel processo civile stante la necessaria sospensione dello stesso *ex* art. 75, comma 3, c.p.p., e non prevede neppure la remissione in termini, concessa a p.m. ed imputato, per la proposizione del ricorso per cassazione.

La Corte è consapevole che anche questa tesi si scontra con il rischio di una situazione processuale paradossale costituita dalla contemporanea pendenza dell'appello della parte civile e del ricorso per cassazione proposto dal p.m., ma la lettera della legge non consente altra soluzione interpretativa, determinando, anche sotto questo aspetto, un già rilevato profilo di illegittimità per irragionevolezza.

Ed a maggior ragione, ribadendo quanto già detto, non appare possibile la trattazione e decisione dell'appello della parte civile in pendenza della eccezione di incostituzionalità proposta in relazione all'appello del p.m. in considerazione del carattere pregiudiziale della questione, assolutamente assorbente, tanto che, in caso di accoglimento della prima eccezione, la parte civile troverebbe tutela, per il principio della immanenza, anche ove non avesse a sua volta proposto appello.

Pertanto, tornando alla questione principale, in conclusione l'eliminazione del potere del p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento:

viola l'art. 111, secondo comma, Cost. introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo, da intendersi in tutti i gradi in cui si esso è destinato ad articolarsi attraverso la possibilità concessa alle parti di accedervi;

viola l'art. 3 Cost. per la manifesta irragionevolezza delle soluzioni normative adottate, tanto nella disciplina a regime quanto in quella transitoria;

viola il principio della durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 Cost.;

viola l'art. 97 Cost. per la concreta ingestibilità del processo in caso di applicazione della nuova normativa che determina situazioni di necessaria stasi dello stesso;

viola l'art. 112 cost. avviando ad un sicuro destino di prescrizione numerosissimi reati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 e dell'art. 10, legge n. 46/2006, per violazione degli artt. 3, 97, 111 e 112 Costituzione, secondo quanto esposto nella parte motiva;

Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che la presente sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, udienza del 24 novembre 2006.

Il Presidente: MUSCATO

08C0801

N. **337**

Ordinanza del 21 settembre 2007 emessa dalla Corte d'appello di Perugia nel procedimento penale a carico di Prisecaru Culita

Straniero - Espulsione amministrativa - Straniero sottoposto a procedimento penale (nella specie, per il reato di indebito trattenimento in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore) - Possibilità per il giudice di negare, per esigenze difensive, il rilascio del nulla osta all'espulsione - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 3 e 3-*bis*, come modificati dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visti gli atti del procedimento n. 987/2003 mon. nei confronti di Prisecaru Culita;

Premesso che il medesimo fu arrestato il 29 novembre 2002 nella flagranza del reato previsto e punito dall'articolo 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286/1998, modificato con legge n. 189/2002 e, convalidato l'arresto, fu giudicato, con rito direttissimo, previa concessione dei termini a difesa, e condannato, con sentenza 22 gennaio 2003 del Tribunale monocratico di Perugia, essendo stato, *medio tempore* espulso, sì da non aver potuto presenziare al dibattimento;

Rilevato che con i motivi d'appello la difesa eccepì l'incostituzionalità della norma citata, già sollevata nel corso del giudizio di primo grado, laddove è prevista l'immediata espulsione dello straniero rimesso in libertà nell'ambito del procedimento che interessa, per contrasto con l'articolo 24 della Costituzione la dove afferma che l'imputato non è considerato colpevole fino alla sentenza definitiva;

Ritenuto che, con ordinanza del 2 marzo 2005, questa corte sollevò questione di costituzionalità dell'articolo 14, comma 5-*ter* del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato con legge n. 189/2002, in relazione agli articoli 24 e 111 della Costituzione, così contestualmente argomentando:

«La fattispecie di cui all'articolo 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286/1998, modificato con legge n. 189/2002, prevede che lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-*bis*, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e che, in tal caso, si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera mediante forza pubblica. Il successivo comma 5-*quinquies* prevede che per i reati previsti dai commi 5-*ter* e 5-*quater* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Infine, l'articolo 17 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 40, stabilisce che lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa e che l'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'imputato o del difensore.

Rileva la Corte che l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede che quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere il questore, prima di eseguirne l'espulsione richiede il nulla-osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali (costituite, per lo più, dalla necessità di accertare la responsabilità di concorrenti o di imputati in procedimenti connessi o, ancora, nell'interesse della parte offesa). La stessa norma prevede che, nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla-osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura cautelare detentiva, specificando ulteriormente che, ove detta misura non viene applicata, o è cessata, il questore può adottare la misura dell'espulsione.

Va, ulteriormente, rilevato che nel caso che ci occupa, la normativa vigente prevede l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di espulsione impartito dal questore, mentre, per il divieto contenuto nell'articolo 280 codice di procedura penale, non sarà possibile sottoporre l'arrestato a misura coercitiva dal momento che il reato, previsto e punito dal citato articolo 14, comma 5-*ter*, del citato decreto legislativo n. 286/1998 modificato, ha natura di contravvenzione.

Dalla normativa ricordata discende pacificamente che, non essendo possibile che l'arrestato venga sottoposto a misura cautelare detentiva e potendo, il nulla-osta all'espulsione, essere negato soltanto per le ricordate esigenze processuali, il rilascio del nulla-osta sarà pressoché automatico nel caso di giudiziio instaurato, come quello che ci occupa, per effetto di arresto per i reati contemplati dal più volte citato articolo 14.

Tanto premesso, ritiene la Corte che l'obbligo di nuova, immediata espulsione, congiunto all'automatico rilascio del nulla-osta all'espulsione stessa ed all'obbligo del rito direttissimo, si pone in contrasto con il dettato costituzionale con riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione in quanto l'applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 13, lettera *b)*, della legge 30 luglio 2002, n. 189 — obbligo del rito direttissimo — comporta una sostanziale e concreta lesione del diritto dell'imputato in processo penale, quale che sia la sua nazionalità, attesa l'immediatezza dell'espulsione, ad una piena difesa, non potendo di fatto partecipare al giudizio con rito direttissimo, in dipendenza dei tempi estremamente ristretti di questo tipo di giudizio, a fronte di quelli, sovente più lunghi, necessari per rientrare in Italia in conformità al disposto dell'articolo 17 della norma in esame — richiesta tramite ambasciata o consolato, visto della questura, e così via —, con conseguente lesione del diritto ad un giusto processo, che comporta la possibilità di svolgere appieno le funzioni connesse alla difesa.

Per quanto evidenziato, apparendo la questione proposta rilevante ai fini del decidere, con riferimento alla possibilità di garantire all'imputato l'esercizio del diritto di difesa presenziando al dibattimento celebrato con il rito direttissimo, ed apparendo, altresì, tale questione non manifestamente infondata, ritiene questa Corte di dover rimettere gli atti alla Corte costituzionale per le valutazioni di competenza»;

Ritenuto, altresì, che, con l'ordinanza n. 35 del 9 febbraio 2007 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della predetta questione, per essersi, questa Corte, limitata ad invocare una soluzione del problema sollevato senza formulare un *petitum* specifico, lasciando così indeterminato il possibile intervento — tra i tanti astrattamente ipotizzabili, di tipo caducatorio o additivo — della Corte costituzionale;

Ritenuto di dovere riproporre la questione con le precisazioni e le integrazioni che seguono

OSSERVA

Il dubbio di legittimità era determinato dal sostanziale privilegio tecnico processuale di cui finiva per godere la pubblica amministrazione, non giustificato da esigenze di rango costituzionale ed idoneo a compromettere l'effettivo esercizio del diritto di difesa in conseguenza dell'automatismo caratterizzante la disciplina del rilascio del nulla-osta.

In effetti ciò che appariva ed appare irragionevole per assenza di beni costituzionali comparabili con quelli che si assumevano lesi è la presenza nell'ordinamento della norma processuale contenuta nell'articolo 13, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che prevedono la pronuncia di nulla-osta all'espulsione con impossibilità per l'autorità giudiziaria di negarlo al fine di garantire l'effettiva difesa dell'imputato compromessa dalla sostanziale inoperatività dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 286/1998. Da tale sistema discende un differente ed ingiustificato trattamento dello straniero rispetto al cittadino italiano, cui è sempre garantita la partecipazione al processo, tanto da avere rilevanza il legittimo impedimento dell'imputato ancor più alla luce dei principi recepiti dal legislatore con la nuova formulazione dell'articolo 175 codice procedura penale.

Si solleva, pertanto, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 sopra citato nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito della convalida dell'arresto, possa negare, per esigenze difensive, il rilascio del nulla-osta all'espulsione amministrativa del cittadino straniero sottoposto a procedimento penale.

P. Q. M.

Letto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Solleva questione di costituzionalità dell'articolo 13, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato con legge n. 189/2002, in relazione agli articoli 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il giudice possa negare, per esigenze difensive, il rilascio del nulla-osta all'espulsione amministrativa del cittadino straniero sottoposto a procedimento penale;*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Perugia, il 21 settembre 2007.

Il Presidente: MUSCATO

08C0803

N. 338

Ordinanza del 16 giugno 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce sul ricorso proposto da G.I.T. S.r.l. contro Comune di Ostuni ed altri

Appalti pubblici - Commissione di gara - Incompatibilità all'assunzione o mantenimento dell'incarico di commissario per coloro che abbiano svolto o svolgano alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta - Eccesso di delega - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 84, comma 4.
- Costituzione, artt. 76, in relazione all'art. 25 della legge delega 18 aprile 2005, n. 62, e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

A) sul ricorso n. 1505/2007, proposto da G.I.T. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Paladini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Lecce, via Stampacchia, 9;

Contro Comune di Ostuni, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia Rosalia Zaccaria, e con la stessa elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Angelo Vantaggiato, in Lecce, Via Zanardelli, 7; Commissione gara affidamento servizio c/o Comune di Ostuni, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:

del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara per l'affidamento del servizio denominato «Realizzazione di riserva naturale presso Lido Morelli - Realizzazione di servizi a supporto della fruibilità dell'istituenda area protetta delle dune costiere di Lido Morelli», comunicato con nota prot n. 22423 del 24 settembre 2007 del dirigente del Settore legale e contratti del Comune di Ostuni in esito alle operazioni di gara tenutasi in seduta pubblica il 21 settembre 2007;

del bando di gara prot. n. 16296 del 28 giugno 2007, relativo all'affidamento del servizio sopra indicato, limitatamente ai punti 18 e 19, se ed in quanto interpretati nel senso di ritenere che nel plico *A)* deve includersi : «*1)* Elenco contenente i principali servizi prestati negli ultimi anni... *2)* Specifica dichiarazione dell'offerente... dalla quale risulti la presenza tra gli amministratori, soci, dirigenti e/o prestatori d'opera del soggetto offerente, della Multidisciplinarietà ed interdisciplinarietà del raggruppamento ... *3)* Cauzione provvisoria di € 1.000,00...»;

di tutti gli atti di gara, comunque lesivi degli interessi della ricorrente, ed in particolare del verbale della seduta pubblica del 21 settembre 2007, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto; per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ditta ricorrente ad essere ammessa a partecipare alla gara predetta, previa, ove occorra, rinnovazione delle operazioni di gara espletate, e per l'accertamento del diritto e conseguente condanna dell'Amministrazione comunale di Ostuni al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi conseguenti dalla illegittima esclusione dalla gara.

B) sui motivi aggiunti, notificati in data 19 febbraio 2008 e depositati in data 28 febbraio 2008;

Contro Comune di Ostuni, rappresentato e difeso come sopra, e nei confronti di «Thalassia» S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita, per l'annullamento, previa sospensione:

della determinazione dirigenziale n. 1683 del 29 novembre 2007, recante l'aggiudicazione definitiva della gara in favore di Thalassia S.c.ar.l.;

del bando di gara (punto 16);

del regolamento comunale sui contratti, approvato con deliberazione del C.C. n. 95 del 30 settembre 1991 (art. 6);

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, e del contratto *medio tempore* stipulato, e per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso introduttivo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;

Vista l'ordinanza della sez. II del T.a.r. 2 novembre 2007, n. 1063, recante il rigetto della domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo;

Visti i motivi aggiunti e la relativa domanda cautelare;

Vista l'ordinanza della sezione 19 marzo 2008, n. 199, recante il rigetto della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti;

Uditi nella pubblica udienza del 28 maggio 2008 il relatore, primo ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti costituite, gli avv. Paladini e Zaccaria.

FATTO E DIRITTO

1. — La ditta ricorrente, in un primo tempo con il ricorso introduttivo e successivamente con motivi aggiunti, impugna i provvedimenti con i quali il Comune di Ostuni l'ha dapprima esclusa dalla procedura e quindi ha aggiudicato definitivamente in favore della controinteressata «Thalassia» l'appalto avente ad oggetto i servizi a supporto dell'istituenda area protetta delle dune di «Lido Morelli» (servizi compiutamente descritti nel capitolato).

Giova sin da ora premettere che G.I.T. era stata esclusa per ben due volte dalla procedura, ottenendo una prima volta la riammissione per effetto della sentenza n. 3240/2007 della sez. II di questo tribunale. Il secondo provvedimento di esclusione, invece, pure esso impugnato, è stato ritenuto legittimo in sede cautelare (ordinanza n. 1063/2007 della sez. II del T.a.r.), di talché la gara è proseguita senza che l'offerta della ricorrente fosse esaminata dalla commissione preposta alla valutazione delle offerte, concludendosi con l'aggiudicazione in favore della controinteressata.

Con i motivi aggiunti, G.I.T., oltre a dedurre il vizio di invalidità derivata dell'aggiudicazione, ha dedotto vizi di legittimità tali per cui il loro accoglimento implicherebbe il travolgimento dell'intera procedura.

2. — In particolare, viene dedotto il vizio di violazione dell'art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, applicabile anche alla presente gara, nonostante si tratti di appalto «sotto soglia» (importo a base d'asta € 50.000,00, IVA esclusa), ai sensi dell'art. 121 del c.d. Codice dei contratti pubblici. Al riguardo, la ricorrente evidenzia che della commissione di gara ha fatto (illegittimamente) parte il dirigente dell'UTC, ossia un soggetto che ha svolto, nell'ambito della stessa procedura, compiti ascrivibili a quelli menzionati nel citato art. 84, comma 4.

E poiché la norma dispone che «I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta», ne conseguirebbe *de plano* l'illegittimità radicale della gara, a partire dal primo atto compiuto dalla commissione, ossia proprio l'esclusione di G.I.T.

Peraltro, dalla documentazione allegata ai motivi aggiunti, si evince che il predetto funzionario è stato nominato quale membro della commissione di gara in virtù dell'art. 6 del regolamento comunale sui contratti, il quale stabilisce che il dirigente o il responsabile dell'ufficio o servizio che ha elaborato il progetto a base della gara (o un suo vicario) fa sempre parte della commissione, nel mentre la presidenza dell'organo, giusta il regolamento sugli uffici e i servizi, è affidata al dirigente del Settore appalti e contratti.

Prima di proseguire, va precisato che, avendo il comune proceduto nel frattempo alla consegna dei lavori (onde non incorrere nella perdita del finanziamento regionale), l'accoglimento del ricorso rileva solo ai fini del risarcimento del danno per equivalente, avendo la ricorrente proposto la relativa domanda unitamente a quella cassatoria.

3. — Ciò premesso, il tribunale ritiene che la decisione sulla presente controversia non possa prescindere dalla verifica della legittimità dell'art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, verifica che questo tribunale deve necessariamente devolvere alla Corte costituzionale, per le ragioni che si vanno ad esporre.

3.1. — Per quanto concerne la rilevanza della questione, il Collegio ritiene che la decisione della controversia dipende proprio dall'applicazione o meno della norma summenzionata, in quanto gli altri motivi di ricorso dedotti da G.I.T. sono infondati, la qual cosa è a dirsi, in particolare, per quanto concerne il provvedimento di esclusione dalla gara impugnato con il ricorso introduttivo.

In effetti, la ricorrente è stata esclusa per non avere allegato alla domanda di partecipazione e all'offerta una serie di documenti richiesti dal bando a pena di esclusione, e, fra questi, il deposito cauzionale provvisorio (che la ditta istante ha costituito in data 26 settembre 2007, ossia dopo l'espletamento della gara). Ora, pur volendosi prescindere dalla questione relativa alla necessità di presentare o meno la restante documentazione menzionata nella nota comunale

n. 22423 del 24 settembre 2007, è certo che il deposito cauzionale provvisorio costituisce, nelle procedure ad evidenza pubblica, un elemento essenziale dell'offerta, il quale deve essere presentato in sede di gara, non essendo ammissibile una regolarizzazione postuma dell'adempimento (salvo casi marginali in cui è possibile, al limite, un'integrazione della somma garantita, allorquando, ad esempio, la *lex specialis* sia scritta in modo tale da trarre oggettivamente in inganno i concorrenti circa l'importo della cauzione provvisoria). Pertanto, come già statuito dal T.a.r. in sede cautelare (ordinanza n. 1063/2007), sotto questo profilo l'esclusione della ricorrente si appalesa legittima.

Né risulta fondato l'altro motivo di ricorso (pure esso finalizzato al travolgimento integrale della gara), con cui si deduce la violazione del termine minimo per la presentazione delle offerte previsto dall'art. 70 del d.lgs. n. 163/2006.

Sotto questo profilo, la ricorrente sostiene che una delle ragioni per cui l'offerta era stata presentata priva di alcuni documenti fondamentali risiede proprio nell'esiguo termine concesso dalla stazione appaltante per l'invio delle offerte. Tale motivo, ove accolto, sarebbe già di per sé sufficiente a decretare l'annullamento della procedura, dovendo il comune concedere ai potenziali concorrenti un nuovo termine intero per l'approntamento dei plichi recanti le offerte.

Peraltro, il motivo appare infondato, visto che per gli appalti «sotto soglia» di servizi da aggiudicare a seguito di procedura aperta il termine minimo da concedere ai potenziali concorrenti per l'invio delle offerte è di quindici giorni (art. 124, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006), nella specie ampiamente rispettato. Al riguardo, seppure è vero che la norma del Codice dei contratti pubblici afferma che gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla data della pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* (adempimento che nella specie non pare sia stato osservato dal Comune di Ostuni), è altrettanto vero che la ricorrente non ha formulato una specifica censura in tale senso, limitandosi a censurare la violazione di una norma (l'art. 70 del d.lgs. n. 163/2006) inapplicabile nella presente fattispecie.

3.2. — Risulta invece fondato il motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, in quanto non è oggetto di contestazione fra le parti il fatto che uno dei componenti della commissione di gara ricopre l'incarico di dirigente dell'UTC di Ostuni e, in tale veste, ha svolto nell'ambito del medesimo procedimento compiti rilevanti, quali, ad esempio, la predisposizione e l'approvazione del progetto a base di gara (non rilevano invece i compiti che il medesimo funzionario svolgerà in sede di esecuzione del contratto, in quanto si tratta di evento futuro e incerto, che non incide sulla legittimità della gara). Al riguardo, non è decisivo il fatto che il regolamento comunale sui contratti adottato dal Comune di Ostuni imponesse la presenza nella commissione di gara del responsabile del settore interessato dall'appalto, in quanto la norma comunale — approvata fra l'altro nel 1991 — non può derogare *in parte qua* al principio generale fissato dall'art. 84 (e già presente, per gli appalti di ll.pp., nell'art. 21, comma 5, della legge n. 109/1994), e ciò in base al disposto di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 163/2006 (nella parte non incisa dalla sentenza della Consulta n. 401 del 2007).

Né la disposizione del Codice dei contratti pubblici potrebbe eventualmente essere disapplicata dal giudice di merito per contrasto con il diritto comunitario o sottoposta all'esame della Corte di giustizia CE *ex* art. 234 del Trattato, in quanto:

la presente gara è «sotto soglia» e, nonostante la giurisprudenza comunitaria (seguita ormai anche da quella nazionale) affermi che numerose regole e principi sanciti per gli appalti di rilievo comunitario sono applicabili anche a quelli «sotto soglia» (vedasi al riguardo, per tutte, la recentissima sentenza della Corte di giustizia CE 15 maggio 2008, in causa C-148/06, nonché la Comunicazione interpretativa della Commissione CE 1° agosto 2006), fra questi principi non ve ne è uno che osti ad una norma quale quella dell'art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006;

in effetti, la disposizione in commento pone una regola che attiene, *lato sensu*, all'organizzazione amministrativa ed essa, fra l'altro, non incide in alcun modo sui valori tutelati dal diritto comunitario degli appalti (concorrenza e parità di accesso alle procedure ad evidenza pubblica), per cui l'ambito di rilevanza è esclusivamente interno allo Stato membro;

diverso è infatti il caso dell'altra regola, analoga a quella dell'art. 84, comma 4, secondo cui «Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti» (art. 90, comma 8, del Codice dei contratti pubblici). Come rilevato da questo tribunale nella sentenza n. 4592/2007, la Corte di giustizia, nella sentenza 3 marzo 2005, Fabricom, ha affermato che le direttive comunitarie sugli appalti e la direttiva 89/665/CEE ostano ad una normativa nazionale «...con cui non viene ammessa la presentazione di una domanda di partecipazione o la formulazione di un'offerta per un appalto pubblico di lavori, di forniture o di servizi, da parte di una persona che sia stata incaricata

della ricerca, della sperimentazione, dello studio o dello sviluppo di tali lavori, forniture o servizi, senza che si conceda alla medesima la possibilità di provare che, nelle circostanze del caso di specie, l'esperienza da essa acquisita non ha potuto falsare la concorrenza...» e ad una norma o prassi nazionale in forza delle quali «...l'ente aggiudicatore possa negare, sino alla conclusione della procedura di esame delle offerte, la partecipazione alla procedura, ovvero la presentazione di un'offerta, da parte dell'impresa che sia vincolata ad una persona che sia stata incaricata della ricerca, della sperimentazione, dello studio o dello sviluppo di lavori, forniture o servizi, quando tale impresa, interrogata in tal senso dall'ente aggiudicatore, affermi che essa non beneficia per questa ragione di un vantaggio ingiustificato tale da falsare le normali condizioni concorrenziali...» (pertanto, in caso di violazione del divieto di che trattasi, la stazione appaltante, prima di procedere all'esclusione del concorrente, deve accertare che il soggetto investito dell'attività di progettazione o, nel caso degli appalti di servizi e fornitura, della stesura del capitolato tecnico, che abbia poi preso parte alla gara, abbia tratto un ingiusto vantaggio dalla previa conoscenza dell'oggetto dell'appalto o, addirittura, che abbia «confezionato su misura» il progetto da porre a base di gara per l'impresa in cui è in qualche modo — come dirigente, socio, direttore tecnico e così via — cointeressato). Ma ciò è del tutto comprensibile, in quanto la regola di cui all'art. 90, comma 8, intercetta proprio uno di quei valori fondamentali del diritto comunitario degli appalti, per cui la sua compatibilità con tali valori ben può (e deve) essere esaminata dal giudice comunitario o direttamente dal giudice nazionale, che può disapplicarla.

In base a quanto precede, si deve concludere nel senso che la q.l.c. dell'art. 84, comma 4, è rilevante nel presente giudizio e che la risoluzione della questione non può che essere affidata alla Corte costituzionale.

3.3. — Per ciò che concerne la non manifesta infondatezza, il Tribunale ritiene che la norma confligga sia con l'art. 76 che con l'art. 97 Cost.

Giova anzitutto ricordare che l'art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006 ha un antecedente prossimo nell'art. 21, comma 5, della legge n. 109/1994, il che impone un rapido *excursus* storico, dal quale si possano desumere le ragioni per cui il legislatore del 1994 ha introdotto la regola in questione.

Come è universalmente noto, la c.d. legge Merloni è stata elaborata, nella sua versione originaria, in un momento storico-politico particolare, caratterizzato dall'emersione di uno scenario di corruttela e di «malaffare» (le cui proporzioni forse non erano immaginabili dall'opinione pubblica), che naturalmente si era manifestato con particolare virulenza proprio nel settore degli appalti di lavori pubblici. Di qui la reazione del legislatore, che con la prima legge Merloni introdusse delle regole particolarmente stringenti, le quali peraltro non entrarono subito in vigore (per effetto di un differimento operato dal legislatore subito dopo la promulgazione della legge quadro) e furono in seguito in parte «diluite» con le successive novelle di cui alle leggi n. 415/1998 e n. 166/2002 ed al d.lgs. n. 190/2002. Uno degli aspetti critici era stato individuato proprio nell'operato delle commissioni di gara, ed in particolare nella prassi per cui alcuni funzionari pubblici risultavano spesso prescelti a far parte di tali organi, in assenza di criteri organizzativi trasparenti ed oggettivi, il che, allorquando la gara d'appalto diveniva oggetto di indagine da parte della magistratura penale o di quella contabile, poteva dare luogo al sospetto che i componenti della commissione di gara fossero stati prescelti al fine di indirizzare in qualche modo l'esito cela procedura verso l'aggiudicazione in favore di un determinato concorrente (la qual cosa, ovviamente, assumeva maggiore rilievo nel caso di appalti aggiudicati da enti pubblici aventi sede in regioni italiane ad altra densità mafiosa o camorristica, in quanto in questo caso l'eventuale corruzione del funzionario era aggravata dal favoreggiamento dell'attività delle organizzazioni malavitose operanti nel territorio). Pertanto, il legislatore ha introdotto alcune regole basilari, ed in particolare quella oggetto del presente giudizio. Peraltro, mentre le regole del sorteggio e dell'obbligo di rotazione periodica dei commissari rispondono in pieno all'esigenza preventiva di cui si è detto, la regola dell'incompatibilità fra attività endoprocedimentale e incarico di commissario di gara, nella sua assolutezza, non appare proporzionata rispetto al fine perseguito.

In effetti, prevedere *sic et simpliciter* che il funzionario il quale abbia svolto nel corso della medesima procedura compiti inerenti, ad esempio, la progettazione e/o la predisposizione e/o l'approvazione del bando di gara non possa far parte della commissione incaricata di valutare le offerte, senza prevedere alcun correttivo, costituisce misura troppo radicale, che può dar luogo all'annullamento della procedura anche laddove non ci sia alcun pericolo per la regolarità del procedimento.

Inoltre, allorquando l'appalto sia aggiudicato da un ente di ridotte dimensioni, possono sorgere problemi organizzativi rilevanti, essendo numerosi i casi di Comuni in cui è presente un solo funzionario competente nella materia a cui si riferisce l'appalto che possa presiedere o fare parte della commissione. Ciò è tanto vero che la giurisprudenza amministrativa, pur nel vigore dell'originario art. 21 della legge n. 109/1994 (il quale, come si è visto, sanciva l'incompatibilità per tutti i membri della commissione, ivi incluso il presidente, che avessero svolto in precedenza compiti del tipo di quelli summenzionati), nel caso di appalti indetti da enti locali, ha interpretato la disposizione alla luce della norma di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, che affida ai dirigenti la responsabilità delle procedure di gara, ritenendo

legittimo il fatto che il dirigente del settore interessato all'appalto presieda la commissione (*ex plurimis*, Cons. Stato, V, n. 5142/2004). Pur avendo recepito tale orientamento giurisprudenziale, l'art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006 ha però confermato per il resto la regola dell'incompatibilità, senza alcuna eccezione.

Questa regola, però, nella sua assolutezza, non è adeguata al fine, in quanto può impedire (come nel caso di specie) che della commissione faccia parte il funzionario responsabile del settore a cui si riferisce l'appalto, il quale, tuttavia, è quello maggiormente in grado di valutare le offerte dal punto di vista tecnico. In effetti, nella presente vicenda, visto che i regolamenti comunali di Ostuni affidano la presidenza delle commissione di gara al dirigente del Settore appalti e contratti (la qual cosa è del tutto logica e opportuna), il dirigente dell'UTC — cioè il soggetto su cui ricadrà la responsabilità dirigenziale in caso di cattiva esecuzione dell'appalto — non può far parte della commissione.

Tra l'altro, non si può nemmeno ritenere che la regola in discussione obbedisca ad un'esigenza di prevenzione di comportamenti vietati dall'ordinamento, in quanto il fatto che un funzionario pubblico rediga o approvi un progetto posto a base di una gara ad evidenza pubblica e poi, in veste di commissario di gara, valuti le offerte pervenute relativamente a quel progetto non implica di per sé alcun rischio di inquinamento dell'obiettività di giudizio (e questo è a dirsi soprattutto nel caso di appalti da aggiudicare con il sistema del prezzo più basso, ossia con un sistema c.d. meccanico).

Di qui l'ipotizzato contrasto con l'art. 97 Cost.

Per quanto concerne, invece, la possibile violazione dell'art. 76 Cost., si tratta evidentemente di un vizio da attribuire in parte anche alla legge delega (n. 62/2005), in base alla quale è stato redatto il d.lgs. n. 163/2006.

Al riguardo, si evidenzia che:

l'art. 25 della legge n. 62/2005, come è noto, si è limitato a prevedere, per quanto di interesse nel presente giudizio, che «1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'art. 1, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea;

b) semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici...»;

il legislatore delegato, dando un'interpretazione estremamente lata alla nozione di «unico testo» utilizzata dal Parlamento, ha esteso anche agli appalti di servizi una regola che era prevista solo per gli appalti di lavori pubblici, ma senza che a ciò fosse stato specificamente autorizzato (né a tanto autorizzava l'art. 5 della stessa legge n. 62/2005 — nella parte in cui dispone che «1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie; al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa. 2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 5, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare» — norma che peraltro non è richiamata nel preambolo del d.lgs. n. 163/2006);

non può nemmeno sostenersi che le regole previste dalla legge n. 109/1994 siano di per sé prevalenti su quelle recate dal d.lgs. n. 358/1992 o dal d.lgs. n. 157/1995 (che non contenevano disposizione analoghe a quella per cui è causa). E poiché in altri casi il Legislatore delegato del 2006 ha utilizzato un criterio metodologico diverso (vedasi la differente disciplina recata, rispettivamente, dagli artt. 122 e 124 circa la pubblicità delle gare sotto soglia di lavori pubblici e di servizi e forniture), ne consegue la possibile violazione dell'art. 76 Cost.

4. — Riassumendo, il tribunale dubita della legittimità costituzionale dell'art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, per contrasto con gli artt. 76 e 97 Cost.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006 per contrasto con gli artt. 76 e 97 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della segreteria, gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte costituzionale e che il presente atto sia notificato alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sia comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Lecce, nella Camera di consiglio del 28 maggio 2008.

Il Presidente: CAVALLARI

L'estensore: CAPITANIO

08C0804

N. 339

Ordinanza del 26 maggio 2008 emessa dal Giudice di pace di Genova nel procedimento civile promosso da Bogetti Ermete contro Prefettura di Genova

Sanzioni amministrative - Riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria - Ricorso avverso cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento - Sopravvenuta disposizione di legge secondo cui l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento è prescritta a pena di nullità della cartella stessa - Prevista applicabilità della detta sanzione di nullità alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Denunciata lesione degli inviolabili principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita violazione dei canoni di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

- Legge 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36, comma 4-*ter* [*recte*: decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-*ter*, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31].
- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 97.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza.

È proponibile la questione di legittimità costituzionale, qui, incidentalmente, sollevata, perché consegue alla concretizzazione del presupposto processuale richiesto dall'art. 1, legge 9 febbraio 1948, n. 1, e dall'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87: l'iniziativa del rimettente è esplicata nel corso di un giudizio (Corte cost., 28 gennaio 1991,n. 33 *ex multis*);

Sussistono i requisiti per la sua proposizione, ossia:

la rilevanza;

la non manifesta infondatezza;

l'impossibilità — all'esito del tentativo del Rimettente — di pervenire ad un'«interpretazione adeguatrice» ovvero «conforme a Costituzione».

Quanto alla rilevanza:

essa, intesa come probabilità che l'eventuale pronuncia della Corte sia in grado di incidere/influire, concretamente, sul processo principale (c.d. «assenza del difetto relativo di rilevanza»), viene, sempre più — con-

siderata sotto l'aspetto dell'accertamento del requisito relativo all'applicabilità della norma (nn. 115-125-149-180-255/2001, 240/2002), e, solo dopo, sotto quello della «concreta rilevanza in senso stretto»: da ciò deriva la valutazione della rilevanza sotto due aspetti: come applicabilità e come influenza (sent. n. 65/1999), richiedendo all'uopo: 1) una congrua motivazione in fatto (sentt., nn. 194/1999 e 255/2003, *ex plurimis*, e, in diritto, sia dell'una sia dell'altra, a pena d'inammissibilità (nn. 19-25-37-53-72-93-211-282-300-317-450-455-460/1999, 97-131-139-147-170-171-181-222-236-279-28191/2000,21-151/2003,ecc.);

tenuto conto del carattere «istantaneo» dell'accertamento della rilevanza, è preferibile ritenere che il giudice *a quo* sia convinto — almeno — della ragionevole probabilità che la norma, costituzionalmente, dubbia, venga applicata,e, motivi, in tal guisa (nei termini *infra* delineati dallo scrivente), la propria decisione:, per cui la Corte costituzionale parla, a riguardo, di «ragionevole possibilità» sent. 277/1998;

il momento determinante, per la rilevanza della questione, va valutato al momento della decisione della Corte (C. cost., 22 dicembre 182, n. 235, Corte cost., 18 aprile 1983, n. 95), la qual cosa acquista, ancor più, spessore nel caso in discussione, vista l'incidenza che la cartella di pagamento può, effettivamente, determinare in odio del percusso, per la particolare procedura, di estremo aggravio per il l'amministrato passibile di vedere «staggiti» i propri beni, a garanzia del credito,vantato, dall'ente di riscossione coattiva, *a quo*;

la lettura dell'art. 23, secondo comma, legge n. 1953/1987, fa esplicito riferimento all'ipotesi che il caso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione principale.

Quanto alla manifesta infondatezza:

dapprima essa era circoscritta entro i termini che richiamano il dubbio, carico di sospetto ed incertezza (sent. n. 161/1977), come condizione «psicologica», pur minima, per l'emanazione dell'ordinanza di rinvio: successivamente la predetta nozione si è ampliata modulandosi secondo le locuzioni: «evidente», «certo», «palese», «insanabile contrasto con i principii costituzionali, che paiono più idonee ad esprimere una certezza anziché un dubbio;

ciò ha portato la Corte ad «esigere» dal «giudice *a quo*» l'indicazione della «soluzione» del problema di costituzionalità (sentt. n. 566-1987,189-240/1991, 234-357-425/1992, 357-437/1996, 185-418/1997, 265-279-378-397-425-458/1998, 333-372/1999, 201418/2000, 153-342/2001).

Quanto all'impossibilità di configurare una «norma adeguatrice» o «conforme a Costituzione»:

il rimettente ha accolto l'invito della Corte *ad quem* a tentare interpretazioni «adeguatrici» (sentt. n. 57-89-237-322/2001, 3-315/2002), ma, in presenza di un *ius superveniens* non ha potuto rinvenire quella «non implausibile» (sentt. n. 375/2002, 64/2003), capace di evitare il ricorso al Giudice delle leggi, tanto più che il sottoscritto ha evitato, per rispetto del principio di «nomofiliachia», a suo carico, di trovare/inventare norme (sent. n. 364/1997).

Quanto al parametro e all'oggetto del giudizio delle questioni qui sollevate:

a) il primo, nella sua struttura interna è costituito non da elementi di natura, propriamente, normativa, bensì, pure, di quelli di ordine fattuale, ugualmente idonei ad incidere sul processo costituzionale, sulla norma (contenuto di significato della disposizione di legge, ossia risultato dell'interpretazione) e non sulla disposizione (enunciato della fonte legislativa, ossia oggetto dell'interpretazione).

Quanto agli elementi necessari per il giudizio di comparazione:

il rimettente significa le condizioni acconce a sostanziare l'asserto formale vergato in ogni quesito sottoposto alla Consulta (sent. 1° febbraio 1983, n. 15, ord. 8 febbraio 1991, n. 66).

Ciò premesso, indica, fin d'ora, quanto oggetto del suo provvedimento, ossia solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4-*ter* della legge 28 febbraio 2008, n. 31 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni legali in materia finanziaria» in relazione agli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost., nella parte in cui dispone: «...la mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle carteller di pagamento, relative a ruoli consegnati prima di tale data, non è causa di nullità delle stesse».

In linea di fatto risulta:

che al ricorrente: è stata notificata cartella di pagamento N0482007 emessa da ..... in data non accertata e notificata al ricorrente in data per l'importo di euro: ..... oltre a euro: ..... per un totale di euro: ..... in generale la questione di costituzionalità pone problemi che attengono i principii, intesi quali proposizioni normative ad alto grado di genericità a fattispecie aperta, applicabili nella forma: «più o meno», ossia con la massima estensione o restrizione (artt. 2, 3 Cost.), e, le regole, definibili come proposizioni normative ad elevata specificità, a fattispecie chiusa, secondo il modello: «Se A allora segue B», applicabili nella forma del «tutto-niente», quindi destinate ad essere attuate oppure no (art. 111 Cost., in tema di formazione della prova nel contradditorio);

il caso oggetto di giudizio non può comprendersi se non in riferimento alla norma, ed essa deve a quello riferirsi, perché non solo il caso si orienti alla norma, ma, anche, la seconda al primo (c.d. «concretizzazione del diritto»), il che significa come il giudice, di fronte ad un accadimento problematico (nel caso in questione l'aggravio di una cartella di pagamento mancante dell'elemento identificativo saliente, anzi, della massima importanza: l'indicazione dell'identità del responsabile del procedimento), sollevi il problema, in tanto per comprenderlo, in quanto per risolverlo possa (per effetto del principio del «dover essere», il quale comportando una modificazione dell'«essere», non può essere rappresentato come un elemento «a priori», dato per certo ed acquisito nel contesto della realtà, bensì deve avere la capacità di essere «realmente», nella sua posizione di far sperimentare al destinatario un senso di dovere nei confronti di tale intimazione-ingiunzione), stornare il rischio di appropinquarsi alla deriva dell'«indecidibilità» inibita, comunque e dovunque si cerchi la «norma» applicanda alla *res litigiosa*, sfociata in *res iudicanda*.

I cardini della questione pertengono:

la nozione di validità dell'atto amministrativo;

il valore dell'asserto: «giusto procedimento amministrativo»;

il significato del principio di «eguaglianza sostanziale» in relazione all'effettiva estrinsecazione di quest'ultima, vietando al giudice di porre in essere una disciplina che direttamente, o, indirettamente, dia vita ad una — non giustificata — disparità di trattamento delle situazioni giuridiche (Corte cost., 1966/25); tutto quanto serva a dire che, il rimettente, muove dalla convinzione che la questione scrutinanda dall'ecc.ma Corte adita, involgano diversi profili rispetto a quelli esaminati in sentenze (Corte cost., 26 giugno 1974, n. 189, *Giur. Cost.*, 1974, 1632, Corte cost., 13 febbraio 1974, n. 32, ivi, 1974, 117), giacché oggi si dibatte sull'assenza di giustificazione di una norma che «lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, predicati dall'art. 97, primo comma, Cost.», citando l'ecc. ma Corte adita: ordinanza 2007/377, del 5 novembre 2007, depositata in Cancelleria il 9 novembre 2007, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 2007.

In particolare, dalla decisione suddetta il g.d.p. rimettente ha accolto ricorsi, *in subiecta materia* e aventi ad oggetto proprio il tema oggetto dell'odierna q.l.c., tra cui citasi quello riguardante il Proc. n. 3987/07 R.G. Affari Cont., nanti cotesto ufficio del g.d.p., ove ha costitutito parte integrante della motivazione, quanto segue: l'inapplicabilità dell'ipotesi di nullità dell'atto amministrativo, afferente:

1) l'invalidità dell'atto, della divergenza grave dal paradigma legale, dalla sua sanabilità a mezzo della conversione dell'atto; che

2) si riflette nella fattispecie della nullità che non può essere astretta alla nozione fondata sulla «causalità» secondo il principio: *quod nullum est nullum producit effectum*, né è libera di svolgersi secondo il dettame di quella «realistica» che conferisce alla fattispecie autonoma rilevanza, tenuto conto che, tra rilevanza ed efficacia non esiste intima connessione, né è astretta a quella dell'autonomia: perché un fatto sia giuridicamente rilevante è sufficiente che il medesimo sia qualificato da una norma giuridica, ma, una fattispecie può essere definita come giuridicamente rilevante a prescindere dalla sua efficacia, bastando che il fatto materiale sia sussumibile nella fattispecie astratta prevista dalla norma; e che non è

3) intesa come l'esito di un processo dove il soggetto è leso un atto concreto che produce conseguenze pratiche (così come il *dicere* senza *ius* non è *iudicum*, lo *ius* senza *dicere* non è *ius*, per cui il rapporto tra *ius* e *iudicium* è il medesimo che tra pensiero e la parola: un rapporto circolare), sicchè puolsi dire come la dinamica giuridica poggi su un saldo collegamento tra realtà sociale ed ordinamento, di talchè gli effetti giuridici non sono prodotti dalla norma astratta, bensì dalle concrete valutazioni compiute dall'ordinamento: la fattispecie, con un moto circolare, vive indipendentemente dagli effetti, dappoichè possono riscontrarsi fenomeni che si concretano nella determinazione di effetti conformi al risultato pratico, perseguito dagli autori dell'atto, e risposte negative, che si risolvono nel collegamento di effetti contrari a valere come rifiuto di effetti; onde per cui

4) da ciò consegue che l'ordinamento, in tema di nullità, compiva quella valutazione diretta a negare la produzione degli effetti giuridici, ossia, sussumendo quella norma che assuma quella precisa posizione consistente nel rifiuto di collegare lo stesso trattamento previsto per gli atti validi, sicchè,

5) in tal modo viene risolto il problema, non altrimenti superabile, mediante la separazione, completa, del momento della rilevanza da quello dell'inefficacia, in questi termini: riferendola rilevanza al rapporto che si instaura tra fatto e fattispecie e l'efficacia riferendo la al rapporto che si instaura tra realtà materiale e statuizione normativa (corrispondente, in senso metaforico, all'«ideato» e l'«attuato»); ciò è rigettato dallo scrivente, per l'incapacità di detta teoria di delineare il rapporto che viene ad instaurarsi tra il momento della rilevanza e quello dell'efficienza.

Da ciò deriva come tale vizio non sia rilevabile in questa procedura, essendo limitato il potere del G.O. *ex* art. 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, avendo la pronuncia sulla nullità valore *erga omnes*.

Inoltre non si appunta — all'atto in questione — il vizio della sua annullabilità, una volta assodato che:

la nozione di «annullabilità» va enucleata secondo il *modus ponens* di cui alla C.C., su, 1973/2273), ossia:

il Pretore, che in sede di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria ha il potere di conoscere *incidenter tantum*, dell'invalidità del provvedimento, può sindacare l'atto nei limiti della prefata legge, solo sotto il profilo dei vizi di legittimità incluso l'eccesso di potere per sviamento di potere, — che consiste nella violazione dei due limiti fondamentali posti all'esercizio di una qualsiasi potestà amministrativa (interesse pubblico e causa tipica) :C.d.S., VI, 1970/198 —, mediante l'istituto della disapplicazione.

Quest'ultima, come *infra* si dirà, è l'ipotesi applicabile in detta controversia; l'annullabilità del provvedimento opposto, inteso come:

strutturato secondo le leggi di depenalizzazione : 1967/317, 1975/706, fino a quella regolanda, in oggi, ossia 1981/689, per cui mutua i caratteri peculiari del procedimento di opposizione al decreto penale di condanna, *ex* art. 509 ss., r.d. 1930/1399, ora disciplinato *ex* art. 461 c.p.p. *ex* d.P.R. n. 1988/447, si configura, non già in termini di impugnazione dell'atto, bensì quale giudizio ordinario di cognizione sulla pretesa fatta valere dalla p.a. con l'atto opposto (C.C. 1999/1122, C.C. sez. lav., 1989/5721);

esso devolve al G.O. il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione piena che non è limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto, ma si stende — nell'ambito delle deduzioni delle parti — all'esame completo del merito della pretesa stessa (C.C. 1998/9433);

in tale giudizio le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dalla p.a. e dall'opponente, sicchè l'opposizione può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della p.a., mentre l'obbligo di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, stabilito dall'art. 18, legge n. 689/1981,può essere soddisfatto anche *per relationem* ossia con riferimento al rapporto di denuncia (C.C. sez. lav., 1997/7779);

nel giudizio in questione vige il principio di cui all'art.112 c.p.c. — corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato — di talchè, al G.O. è inibito, fuori dalle strette deduzioni delle parti (C.C. 1995/5446), ogni potere officioso,eccetto il caso d'inesistenza. Ciò spiega l'inapplicabilità, in cotesta vertenza, del principio di annullamento, mentre, di contro, liceizza il giudicante ad adottare quello per inesistenza dell'atto.

La soluzione del problema, nei termini di accoglimento suddetti, era sta individuata nell'ottica della c.d. «imputazione di risultati», che disegna quell'ipotesi di «invalidità radicale», ossia l'«inesistenza», avuto riguardo che:

solo l'imputazione può spiegare fenomeni, che, diversamente, fuoriescono dal mondo del diritto: per ciò l'imputazione non vien relegata al ruolo di «realtà di fatto», avendo una propria valenza giuridica: se dalle fattispecie derivano precise conseguenze giuridiche, le medesime non possono essere considerate come un *quid facti*, bensì comportano risultati tali da integrare se non la natura propriamente attribuita alla categoria degli «effetti giuridici» veri e propri,quanto meno quelli, forieri di pur significative ripercussioni in capo al destinatario di essi, individuabili quali «conseguenze giuridiche»;

la funzione tipica del potere non si esaurisce con la produzione di determinati effetti giuridici connessi con la sua formale emanazione, bensì con la traduzione nella realtà delle determinazioni che vi sono contenute: per ciò è il risultato il criterio di connotazione della fattispecie rilevante a distinguere l'ipotesi di nullità da quella dell'inesistenza, per cui l'inesistenza è:

il carattere che connota il fatto improduttivo di risultati, irrilevante per il diritto, o, al contrario di effetti materiali che non sono oggetto di giudizio da parte dell'ordinamento (sia nel caso provvedimento materialmente inesistente, pseudo atto, sia in quello di provvedimento abnorme, sia in quello di carenza di potere), avente l'effetto, a differenza della misura della sospensiva si accertare, in forma stabile e non interinale, che il risultato (ovviamente limitato al solo caso dedotto in giudizio) non ha la forza ed il valore di effetto giuridico.

Al provvedimento disapplicatorio si era giunto atteso che:

fin dalla sentenza della Cass., S.U., 1965/842, la suprema Corte indirizzava il G.O. a non tener solo conto della qualificazione giuridica data dalla parte alla domanda, e con quella della Cass. 1988/5267, si esplicitava come sussistesse giurisdizione del g.o. in relazione al *petitum* sostanziale della sottostante pretesa di merito, non rilevando, conversivamente, il tipo di provvedimento acclamato;

la difficoltà di inquadrare l'istituto della disapplicazione nell'area in cui situasi il sindacato del g.o. in tema di sanzioni amministrative, opera solo, come, *infra*, si dirà in chi segue il criterio d'interpretazione della legge in senso c.d. «concettualistico dogmatico», proprio di chi persegue l'attività di «sistematizzazione» del diritto, a differenza di quanti, come questo g.d.p.,enunciano il criterio discretivo: obiettivo-teleologico;

in vero il legislatore ha attribuito un potere disapplicatorio al G.O., in conformità alla *ratio legis* e, nel rispetto della legge cui è tenuta la pubblica amministrazione;

intervenendo in senso disapplicatorio il g. o. rifiuta obbedienza e legittima il rifiuto di obbedienza di fonte ad un atto, che, riconosce, giudizialmente, non conforme alla legge, con una pronuncia, esclusivamente, limitata al caso da lui vagliato e correlata al solo effetto risarcitorio e non restitutorio.

Nello specifico era stato valutato come l'obbligo di indicare, nella cartella di pagamento, il responsabile del procedimento fosse conforme a quanto statuito dall'ecc. ma Corte adita, risolvendo il problema, dell'applicabilità *ex officio* del provvedimento amministrativo in ragione del dato che:

ogni atto di un procedimento (quale attiene la cartella de qua), alla pari della titolarità dei provvedimenti giudiziali, assunti in forma scritta, necessitano della firma del suo autore, a pena di inesistenza dell'atto;

un atto è valido quando è riconducibile al suo autore;

un atto quando e se è valido, è pure efficace ed applicabile;

un (non atto) quando e se non è valido, non è nemmeno efficace e non è applicabile;

il provvedimento amministrativo si differenzia, assolutamente, dal provvedimento amministrativo: il primo mira ad assicurare la controllabilità e l'accessibilità, da parte del suo destinatario, allo svolgimento dell'iter che *eo ipso* lo riguarda, il secondo è un atto imperativo, «tipizzato», ed a «forma vincolata, il cui onere di motivazione, per l'autorità emanante, si esaurisce con l'indicazione della norma posta alla base della sua emissione»;

i riferimenti giudiziali su cui poggiava la conclusione di questo g.d.p. trovavano riscontro nei principii comunitari riconosciuti dalla Corte di Giustizia europea (sentenze 9 giugno 1988, W. Serie A/1384C, 7 luglio 1989, Soering, Serie A/161), la cui valenza costituisca un motivo di pari grado a quelli pregressi.

Tale officioso intervento è insostenibile alla luce dello *ius superveniens*, ossia, a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.», pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 47/L, del 29 febbraio 2008, all'art. 36 4-*ter* leggesi: «La cartella di pagamento di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.».

Le ragioni dell'intervento del rimettente sono dettate:

il valore precettivo, non programmatico, dell'art. 2 Cost., deve trovare riscontro nel fatto che esso è caratterizzato dall'essere espressione di «una clausola aperta» (sul principio generale: Corte cost., 24 marzo 1983, n. 77), che si sostanzia con il riempimento e, non, con il toglimento, dalla Carta dei diritti, di una norma «di protezione» in capo al cittadino, e che, l'espressione del «diritto soggettivo», va riconosciuta e garantita dal diritto oggettivo, ossia dalla legge;

l'art. 3 Cost., non esprime la concettualizzazione di una categoria astratta, staticamente elaborata in funzione di un valore immanente dal quale l'ordinamento non può prescindere, ma, definisce l'essenza di un giudizio di relazione che, come tale, assume un risalto necessariamente dinamico; il giudizio di eguaglianza, pertanto, è in sé un giudizio di ragionevolezza, o meglio di apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la «causa normativa» che la deve assistere.

Se l'analisi di tale motivazione rende manifesta la carenza di «causa» o «ragione» della disciplina introdotta, sortisce la conseguenza che la scelta legislativa si palesi arbitraria per aver omologato, tra loro, situazioni diverse, o, al contrario, come apparso allo Stilante, per avere differenziato il trattamento di situazioni analoghe (Corte cost., 25-28 marzo 1996, n. 89):

dalla non «ragionevolezza» della scelta del legislatore di usare un trattamento diverso tra cittadini, in base al mero dato temporale *ut supra* indicato, che si trovino in eguali situazioni (C. cost. 29 maggio 1960, n. 15, *Giust. Cost.*, 1960,147);

dal costituire il predetto principio di eguaglianza di trattamento tra eguali posizioni l'espressione dei canoni di coerenza dell'Ordinamento giuridico (Corte cost., 30 novembre 1982, *Giur. Cost.*, 1982,I, 2146);

l'obbligo di assicurare la parità di trattamento — da parte del Legislatore — va osservato ogni qualvolta siano eguali le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscano per la loro applicazione (Corte cost., 26 gennaio 1957, nn. 3 e 28, *Giur. Cost.*, 1957,5 e 598);

il diritto di difesa (art. 24 Cost.), inteso nel suo nucleo essenziale, strettamente collegato al caso in discussione, va riconosciuto, per sancire la non pobliterazione del principio *ius est ars boni et aequi*, in quanto il procedimento di cui trattasi non è soggetto alla discrezionalità amministrativa (Corte cost., 2 febbraio 1982, n. 18, in *Giur. Cost.*, 1982,I,138): nel caso di specie la disposizione che proroga il termine a favore della p.a. per omettere di menzionare il nome del responsabile del procedimento della cartella di pagamento, rende, alla luce delle considerazioni già espresse in sentenza precisata dell'ecc. ma Corte *ad quem* l'esercizio del diritto di difesa del cittadino; infatti la non riferibilità dell'atto al suo autore, nominativamente indicato,rientra in quell'ipotesi che configura l'esercizio del diritto di difesa estremamente difficile (Corte cost. 9 luglio 1974, n. 214, *Giur. cost.*, 1974, 1740; Corte cost., 22 dicembre 1989, n. 368, *Foro it.*, 1990, I, 2141);

il principio di «buona amministrazione» sancito dall'art. 97 Cost., si assume dallo scrivente violato dal Legislatore *a quo*, supposto che ricorre la forma paradigmatica di manifesta irragionevolezza della differente condizione di trattamento tra i destinatari di cartelle di pagamento redatte e/o consegnate in tempi diversi tra loro (Corte cost., 30 gennaio 1980, n. 10, *Giur. cost.*, 1980, I, 67, Corte cost. 15 febbraio 1980, n. 16, *Giur. it.* 1980, I, 137, Corte cost. 22 dicembre 1988, n. 21, *Foro it.* 1989, I, 1370, Giur. it. 1989, I, 1, 1271, Corte cost. 19 giugno 1990, n. 295, Corte cost. 25 luglio 19990, n. 369);

nell'ambito dei «Diritti del cittadino dell'Unione», di cui all'art.1-10, paragrafo 2, lettera *d)* del Trattato-Costituzione (già contemplato nell'art. 21 del Trattato CE),correlato all'art. III-398 vigente, è stato enunciato più volte (conclusioni degli Avvocati generali Jacobs nella causa n. C-270/99, Z c. Parlamento europeo del 22 marzo 2001, paragrafo 40; Stix-Hackl, causa n. C-224/00, Repubblica italiana c. Commissione delle Comunità europee del 6 dicembre 2001, paragrafo 58; Kokott, cause nn. C-361/02, Stato Ellenico c. Nikolaos Tsapalos e Kostantinos Diamantakis, del 19 febbraio 2004, nota 23; sentenze Corte di Giustizia CE,: T-54/99 max mobil Telekommunikation Service c. Comm. CE, del 30 gennaio 2002, in Racc. 2002, p. II-313, paragrafi 48 e 57);

la codificazione dei nuovi principii generali dell'azione amministrativa: «L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario» (art. 1, legge n. 241 del 1990 come novellato dall'art. 1, lett. *a)* della legge n. 15 del 2005),enuncia ragioni di: legalità, imparzialità, dell'azione amministrativa, mossa da fini di: economicità, efficacia, celerità, efficienza, che rendono conto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché di trasparenza, controllabilità, accessibilità, che assicurano il miglio contemperamento di interessi senza implicare detrimento dei diritti dell'amministrato, bensì con il garantire il minor danno per il destinatario dell'azione amministrativa il che significa che l'art. 97 non è norma di carattere programmatico ma immediatamente precettiva (Corte cost. 7 marzo 1962, n. 14) e si traduce nell'esigenza di assicurare non solo l'organizzazione degli uffici, bensì investe il funzionamento della p.a. (Corte cost. 10 marzo 1966, n. 22);

già la legge n. 1997/59 prevede all'art. 20 che tra i principi informatori dell'ampia attività di delegificazione e semplificazione di procedimenti amministrativi vi sia «...l'adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria»;

la cartella di pagamento gravida di aggravio e nocumento rilevante in capo al percusso deve essere contrassegnata da quelle forme di garanzie, riconosciute:

quanto all'obbligo di motivazione e sottoscrizione dalla sentenza del 26 settembre 2002 della Commissione regionale tributaria di Venezia;

quanto alla mancata indicazione, in cartella di pagamento,delle modalità per fare ricorso, dalla sentenza n. 7897/2003 delle sezioni unite della Corte di cassazione, decidendo su un ricorso del Comune di Firenze avverso la sentenza n. 1008/2002 del giudice di pace di Firenze che aveva sindacato l'inadempimento della p.a. a riguardo, entrambe si innestano nel solco delineato dallo «Statuto del Contribuente» di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

considerato che per ciò è adottabile la misura della sospensione del giudizio (*ex* art. 23, legge n. 1953/87, 295 c.p.c.).

P. Q. M.

Dispone la sospensione del presente giudizio.

*Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4-*ter *della legge 28 febbraio 2008, n. 31, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria» in relazione agli artt. 2, 3, 24, 97 cost., nella parte in cui dispone: «la mancata indicazione dei responsabili del procedimento nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.».*

Manda la cancelleria di notificarla alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Genova, addì 16 maggio 2008

Il giudice di pace: CATTANI

08C0805

N. **340**

Ordinanza del 9 giugno 2008 emessa dal Giudice di pace di Genova nel procedimento civile promosso da Saitta Marianna contro Prefettura di Genova

Sanzioni amministrative - Infrazioni al codice della strada - Riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria - Rinvio alle norme previste per la esazione delle imposte dirette - Ricorso avverso cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento - Sopravvenuta disposizione di legge secondo cui l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento è prescritta a pena di nullità della cartella stessa - Prevista applicabilità della detta sanzione di nullità alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Denunciata lesione degli inviolabili principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita violazione dei canoni di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

- Legge 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36, comma 4-*ter* [*recte*: decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-*ter*, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31].
- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 97.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza.

È proponibile la questione di legittimità costituzionale, qui, incidentalmente, sollevata, perché consegue alla concretizzazione del presupposto processuale richiesto dall'art. 1, legge 9 febbraio 1948, n. 1, e dall'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87: l'iniziativa del rimettente è esplicata nel corso di un giudizio (C. cost., 28 gennaio 1991, n. 33 *ex multis*);

Sussistono i requisiti per la sua proposizione, ossia:

la rilevanza;

la non manifesta infondatezza;

l'impossibilità — all'esito del tentativo del Rimettente — di pervenire ad un «interpretazione adeguatrice "ovvero" conforme a Costituzione».

Quanto alla rilevanza:

essa, intesa come probabilità che l'eventuale pronuncia della Corte sia in grado di incidere/influire, concretamente, sul processo principale (c.d. «assenza del difetto relativo di rilevanza»), viene, sempre più considerata sotto l'aspetto dell'accertamento del requisito relativo all'applicabilità della norma (nn. 115-125-149-180-255/2001,

240/2002), e, solo dopo, sotto quello della «concreta rilevanza in senso stretto»: da ciò deriva la valutazione della rilevanza sotto due aspetti: *1)* come applicabilità, e, *2)* come influenza (sent. n. 65/1999), richiedendo all'uopo: A) una congrua motivazione in fatto (sentt., nn. 194/1999 e 255/2003), *ex plurimis*, e, B) indiritto, C) sia dell'una sia dell'altra, a pena d'inammissibilità (nn. 19-25-37-53-72-93-211-282-300-317-450-455-460/1999, 97-131-139-147-170-171-181-222-236-279-28191/2000,21-151/2003, ecc...);

tenuto conto del carattere «istantaneo» dell'accertamento della rilevanza, è preferibile ritenere che il giudice *a quo* sia convinto — almeno — della ragionevole probabilità che la norma, costituzionalmente, dubbia, venga applicata, e, motivi, in tal guisa (nei termini *infra* delineati dallo scrivente), la propria decisione per cui la Corte costituzionale parla, a riguardo di «ragionevole possibilità» sent. 277/1998;

il momento determinante, per la rilevanza della questione, va valutato al momento della decisione della Corte (C. cost. 22 dicembre 1982, n. 235, C. Cost., 18 aprile 1983, n. 95), la qual cosa acquista, ancor più, spessore nel caso in discussione, vista l'incidenza che la cartella di pagamento può, effettivamente, determinare in odio della percussa, per la particolare procedura, di estremo aggravio per l'amministrata, passibile di vedere «staggiti» i propri beni, a garanzia del credito ,vantato, dall' Ente di riscossione coattiva, *a quo*;

la lettura dell'art. 23, secondo comma, legge n. 1953/87, fa esplicito riferimento all'ipotesi che il caso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione principale.

Quanto alla manifesta infondatezza:

dapprima essa era circoscritta entro i termini che richiamano il dubbio, carico di sospetto ed incertezza (sent. n.161/1977), come condizione «psicologica», pur minima, per l'emanazione dell'ordinanza di rinvio: successivamente la predetta nozione si è ampliata, modulandosi secondo le locuzioni: «evidente», «certo», «palese», «insanabile contrasto con i principii costituzionali», che paiono più idonee ad esprimere una certezza anziché un dubbio;

ciò ha portato la Corte ad «esigere», dal «Giudice *a quo*», l'indicazione della «soluzione» del problema di costituzionalità (sentt. nn.169-170/19865/1983, 67/1984,350/1985,33/1986), e l'esistenza di un sospetto di incostituzionalità ragionevolmente oggettivo(sentt. 566-1 987, 189-240/1 991 , 234-357-425/1992, 357-437/1 996, 185-41 8/1 997,265-279-378-397-425-458/1998,333-372/1999,201-418/2000,153-342/2001).

Quanto all'impossibilità di configurare una «norma adeguatrice», o, «conforme a Costituzione», dicasi che:

il rimettente ha accolto l'invito della Corte *ad quem* a tentare interpretazioni «adeguatrici» (sentt. n. 57-89-237-322/2001, 3-315/2002), ma, in presenza di un *ius superveniens*, non ha potuto rinvenire quella intesa dalla Corte delle leggi come: «non implausibile» (sent. n. 375/2002,64/2003), ossia, come capace di evitare il ricorso alla Consulta, tanto più che il Sottoscritto ha evitato, per rispetto del principio di «nomofiliachia», a suo carico, di trovare/inventare norme (sent. n. 36411997).

Quanto al parametro e all'oggetto del giudizio delle questioni qui sollevate:

a) il primo, nella sua struttura interna, è costituito non da elementi di natura, propriamente, normativa, bensì, pure, da quelli di ordine fattuale, ugualmente idonei ad incidere sul processo costituzionale, sulla norma (contenuto di significato della disposizione di legge, ossia risultato dell'interpretazione) e non sulla disposizione (enunciato della fonte legislativa, ossia oggetto dell'interpretazione).

Quanto agli elementi necessari per il giudizio di comparazione:

il rimettente significa le condizioni acconce a sostanziare l'asserto formale vergato nel quesito sottoposto alla Consulta (sent. 1° febbraio 1983, n. 15, ord. 8 febbraio 1991, n.66).

Ciò premesso, indica, fin d'ora, quanto oggetto del suo provvedimento, ossia: solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4-*ter* della legge 28 febbraio 2008, n. 31 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni legali in materia fmanziaria "in relazione agli aa. 2, 3, 24 e 97 Cost., nella parte in cui dispone:"... la mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati prima di tale data, non è causa di nullità delle stesse».

In linea di fatto risulta:

che alla ricorrente: Saitta Marianna, è stata notificata cartella di pagamento n. 048 2007 00174687 51/001, emessa da: Equitalia Polis S.p.A. Agente della riscossione per la Provincia di Genova in data non accertata e notificata alla ricorrente in data non rilevabile essendo sconosciuto, allo stato, il dì in cui essa, notificata per posta, fu ritirata dalla destinataria per infrazioni codice della strada per l'importo di euro 2.972,02 (euroduemilanovecentosettantadue/02) oltre a euro 5,88 (eurocinque/88) per diritti di notifica della cartella stessa per un totale di euro 3116,10 (eurotremilacentosedici/l0);

in linea di diritto è sussumibile, in generale la questione di costituzionalità pone problemi che attengono i principii, intesi quali proposizioni normative ad alto grado di genericità a fattispecie aperta, applicabili nella forma: «più o meno», ossia con la massima estensione o restrizione (a.a. 2,3 Cost.), e, le regole, definibili come proposizioni normative ad elevata specificità, a fattispecie chiusa, secondo il modello: «Se A allora segue B»), applicabili nella forma del «tutto-niente», quindi destinate ad essere attuate oppure no (art. 111 Cost., in tema di formazione della prova nel contradditorio);

il caso oggetto di giudizio non può comprendersi se non in riferimento alla norma, ed essa deve a quello riferirsi, perché non solo il caso si orienti alla norma, ma, anche, la seconda al primo (c.d. «concretizzazione del diritto»), il che significa come il giudice, di fronte ad un accadimento problematico (nel caso in questione l'aggravio di una cartella di pagamento mancante dell'elemento identificativo saliente, anzi, della massima importanza: l'indicazione del'identità del responsabile del procedimento), sollevi il problema, in tanto per comprenderlo, in quanto per risolverlo possa (per effetto del principio del «dover essere», il quale comportando una modificazione dell'«essere», non può essere rappresentato come un elemento «a priori», dato per certo ed acquisito nel contestò della realtà, bensì deve avere la capacità di essere «realmente», nella sua posizione di far sperimentare al destinatario un senso di dovere nei confronti di tale intimazione-ingiunzione), stornare il rischio di appropinquarsi alla deriva dell'«indecidibilità», inibita, comunque e dovunque, per l'obbligo che ha il giudice di cercare e trovare la «norma» applicanda alla *res litigiosa*, sfociata, seguitamente, *in res iudicanda*.

I cardini della questione pertengono:

la nozione di validità dell'atto amministrativo;

il valore dell'asserto: «giusto procedimento amministrativo»;

il significato del principio di «eguaglianza sostanziale» in relazione all'effettiva estrinsecazione di quest'ultima, vietando al giudice di porre in essere una disciplina che direttamente, o indirettamente, dia vita ad una — non giustificata — disparità di trattamento delle situazioni giuridiche (C. cost., 1966/25); tutto quanto serva a dire che, il Rimettente, muove dalla convinzione che la questione scrutinanda dall'ecc.ma Corte adita, involga diversi profili rispetto a quelli esaminati in sentenze (C. cost., 26 giugno 1974, n.189, *Giur. Cost.*, 1974, 1632, C. cost., 13 febbraio 1974, n. 32, ivi, 1974, 117), giacchè oggi si dibatte sull'assenza di giustificazione di una norma che, «lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile), e, la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, predicati dall'art. 97, primo comma, Cost.», citando l'ecc. ma Corte adita: ordinanza 20071377, del 5 novembre 2007, depositata in cancelleria il 9 novembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 2007.

In particolare, dalla decisione suddetta il g.d.p. rimettente ha accolto ricorsi ,in *subiecta materia* e aventi ad oggetto proprio il tema oggetto dell'odierna q.l.c., tra cui citasi quello riguardante il Proc. n. 3987/07 R.G. Affari Cont., nanti cotesto ufficio del g.d.p., ove ha costituito parte integrante della motivazione, quanto segue: l'inapplicabilità dell'ipotesi di nullità dell'atto amministrativo, afferente:

1) l'invalidità dell'atto, della divergenza grave dal paradigma legale, dalla sua sanabilità a mezzo della conversione dell'atto; che,

2) si riflette nella fattispecie della nullità, che non può essere astretta alla nozione fondata sulla «causalità» secondo il principio: *quod nullum est nullum producit effectum*, né è libera di svolgersi secondo il dettame di quella «realistica», che conferisce alla fattispecie autonoma rilevanza; che,

3) viene ad investire, inevitabilmente, la questione se:

3.1.) la giuridicità della fattispecie dipenda esclusivamente dalla produzione degli effetti giuridici (la qual cosa riflette una «tautologia» perché non si può far provenire la giuridicità del fatto da una conseguenza successiva al fatto al medesimo, ossia all'effetto), o, se, invece,

3.2.) in base alla teoria della causalità giuridica, che invita a seguire il percorso inverso, sostenendo che solo allorquando il fatto assuma un valore giuridico, visto che il fatto materiale corrisponde alla fattispecie astrattamente prevista dalla norma, il medesimo produce i suoi effetti,per cui, in tal modo il procedimento di qualificazione giuridica non dipende esclusivamente dall'efficacia, in quanto prima della produzione dell'effetto si deve ravvisare un momento «medio tempore» nel quale il fatto materiale è soggetto ad un giudizio di rilevanza, volto a capire se il medesimo sia conforme alla fattispecie descritta, in astratto, dalla norma;,o, se, di contro,

3.3.) è suscettiva di una diversa allocazione sol che si tenga conto che, tra rilevanza ed efficacia non esista intima connessione, e si renda autonoma la categoria della rilevanza da quella dell'efficacia, scindendo la norma in due proposizioni: da un lato quella che qualifica il fatto come giuridicamente rilevante e, dall'altro, quella che assicura

efficacia giuridica alla realtà materiale sottostante — secondo la «concettuologia» giuridica che vuole il momento della rilevanza racchiuso nello schema fatto-norma, e quello dell'efficacia in quello norma-effetto —, ma che, di converso,

3.4.) va considerata secondo un'ottica che passa da una prospetto astratto ad uno pratico, ossia sottolineando come la dinamica giuridica affermi un collegamento tra la realtà e l'ordinamento, di talchè gli effetti giuridici non sono opera della norma astratta, bensì delle concrete valutazioni dell'ordinamento: la norma assolve il compito di offrire ai fruitori dei diritti le «regole» teoriche con cui valutare, in pratica, tutti quei fatti suscettibili di causazione e seriazione come se nella valutazione astrattamente formulata dalla norma, sia «ineunte» la valutazione di ogni concreta *facti species* descritta nello schema tipico; la qual cosa non va intesa,

4) come l'esito di un processo dove il soggetto è leso un atto concreto che produce conseguenze pratiche (così come il *dicere* senza *ius* non è *iudicum*, *lo* ius, senza *dicere* non è *jus*, per cui il rapporto tra *ius* e *iudicium* è il medesimo che tra pensiero e la parola: un rapporto circolare), sicchè puolsi dire come la fattispecie viva indipendentemente dagli effetti, proprio perchè ,nel vario dispiegarsi dell'ordinamento ,possono rivenirsi fenomeni nella determinazione di effetti confonni al risultato pratico, perseguito dagli autori dell'atto, e risposte negative, che si risolvono nel collegamento di effetti contrari a valere come rifiuto di effetti; onde per cui,

5) da ciò consegne che, l'ordinamento, in tema di nullità, compie quella valutazione diretta a negare la produzione degli effetti giuridici, ossia, sussumendo quella norma che assuma quella precisa posizione consistente nel rifiuto di collegare lo stesso trattamento previsto per gli atti validi.

Inoltre non si appunta — all'atto in questione — il vizio della sua annullabilità, una volta assodato che:

la nozione di «annullabilità» va enucleata secondo il *modus ponens* di cui alla C.C., su, (1973/2273), ossia:

il pretore, che in sede di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria ha il potere di conoscere *incidenter tantum*, dell'invalidità del provvedimento, può sindacare l'atto nei limiti della prefata legge, solo sotto il profilo dei vizi di legittimità incluso l'eccesso di potere per «sviamento di potere», — che consiste nella violazione dei due limiti fondamentali posti all'esercizio di una qualsiasi potestà amministrativa (interesse pubblico e causa tipica): C.d.S., VI, 1970/198 —, mediante l'istituto della disapplicazione.

Quest'ultima, come *infra* si dirà, è l'ipotesi applicabile in detta controversia; l'annullabilità del provvedimento opposto, inteso come:

strutturato secondo le leggi di depenalizzazione: 1967/3 17, 1975/706, fino a quella regolanda, in oggi, ossia 1981/689, per cui mutua i caratteri peculiari del procedimento di opposizione al decreto penale di condanna, *ex* art. 509 ss., r.d. 1930/1399, ora disciplinato *ex* art. 461 c.p.p. *ex* d.P.R. 1988/447, si configura, non già in termini di impugnazione dell'atto, bensì quale giudizio ordinario di cognizione sulla pretesa fatta valere dalla p.a. con l'atto opposto (C.C. 199911 122, C.C. sez. lav., 1989/5721);

esso devolve al G.O. il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto ,con cognizione piena che non è limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto, ma si estende — nell'ambito delle deduzioni delle parti — all'esame completo del merito della pretesa stessa (C.C. 1998/9433);

in tale giudizio le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dalla p.a. e dall'opponente, sicchè l'opposizione può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della p.a., mentre l'obbligo di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, stabilito dall'art. 18 legge n. 689/1981, può essere soddisfatto anche per relationerm ossia con riferimento al rapporto di denuncia (C.C., sez. lav., 1997/7779);

nel giudizio in questione vige il principio di cui all'art. 112 c.p.c. — corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato — di talchè, al G.O. è inibito,fuori dalle strette deduzioni delle parti (C.C. 1995/5446), ogni potere officioso,eccetto il caso d'inesistenza . Ciò spiega l'inapplicabilità, in cotesta vertenza, del principio di annullamento,mentre, di contro, liceizza il giudicante ad adottare quello per inesistenza dell'atto.

La soluzione del problema, nei termini di accoglimento suddetti, era sta individuata nell'ottica della cd. «imputazione di risultati», che disegna quell'ipotesi di «invalidità radicale», ossia l'«inesistenza», avuto riguardo che:

solo l'imputazione può spiegare fenomeni, che, diversamente, fuoriescono dal mondo del diritto: per ciò l'imputazione non vien relegata al ruolo di «realtà di fatto», avendo una propria valenza giuridica:se dalle fattispecie derivano precise conseguenze giuridiche, le medesime non possono essere considerate come un *quid facti*, bensì comportano risultati tali da integrare se non la natura propriamente attribuita alla categoria degli «effetti giuridici» veri e propri,quanto meno quelli, forieri di pur significative ripercussioni in capo al destinatario di essi,individuabili quali «conseguenze giuridiche»;

la funzione tipica del potere non si esaurisce con la produzione di determinati effetti giuridici, connessi con la sua formale emanazione, benì con la traduzione nella realtà delle determinazioni che vi sono contenute: per ciò è il

risultato il criterio di connotazione della fattispecie rilevante a distinguere l'ipotesi di nullità da quella dell'inesistenza, per cui l'inesistenza è:

il carattere che connota il fatto improduttivo di risultati, irrilevante per il diritto, o, al contrario di effetti materiali, che non sono oggetto di giudizio da parte dell'ordinamento (sia nel caso provvedimento materialmente inesistente, pseudoatto, sia in quello di provvedimento abnorme, sia in quello di carenza di potere, avente l'effetto, a differenza della misura della sospensiva di accertare, in forma stabile e non interinale, che il risultato (ovviamente limitato al solo caso dedotto in giudizio), non ha la forza ed il valore di effetto giuridico.

Al provvedimento disapplicatorio si era giunto atteso che:

fin dalla sentenza della Cass., s.u.,1965/842, la suprema Corte indirizzava il G.O. a non tener solo conto della qualificazione giuridica data dalla parte alla domanda, e con quella della Cass. 1988/5267, si esplicitava come sussistesse giurisdizione del g.o. in relazione al *petitum* sostanziale della sottostante pretesa di merito, non rilevando, conversivamente, il tipo di provvedimento acclamato;

la difficoltà di inquadrare l'istituto della disapplicazione nell'area in cui situasi il sindacato del g.o. in tema di sanzioni amministrative, opera solo, come, *infra*, si dirà in chi segue il criterio d'interpretazione della legge in senso cd. «concettualistico dogmatico», proprio di chi persegue l'attività di «sistematizzazione» del diritto, a differenza di quanti, come questo g.d.p. ,enunciano il criterio discretivo: obiettivo-teleologico;

in vero il legislatore ha attribuito un potere disapplicatorio al G.O., in conformità alla *ratio legis* e, nel rispetto della legge cui è tenuta la pubblica amministrazione;

intervenendo in senso disapplicativo il g. o. rifiuta obbedienza e legittima il rifiuto di obbedienza di fonte ad un atto, che, riconosce, giudizialmente, non conforme alla legge, con una pronuncia, esclusivamente, limitata al caso da lui vagliato e correlata al solo effetto risarcitorio e non restitutorio.

Nello specifico era stato valutato come l'obbligo di indicare, nella cartella di pagamento, il responsabile del procedimento fosse conforme a quanto statuito dall'Ecc. ma Corte adita, risolvendo il problema, dell'applicabilità *ex officio* del provvedimento amministrativo in ragione del dato che:

ogni atto di un procedimento (quale attiene la cartella de qua), alla pari della titolarità dei provvedimenti giudiziali, assunti in forma scritta, necessitano della firma del suo autore, a pena di inesistenza dell'atto;

un atto è valido quando è riconducibile al suo autore;

un atto quando e se è valido, è pure efficace ed applicabile;

un (non atto) quando e se non è valido, non è nemmeno efficace e non è applicabile;

il procedimento amministrativo si differenzia, assolutamente, dal provvedimento amministrativo:il primo mira ad assicurare la controllabilità e l'accessibilità, da parte del suo destinatario, allo svolgimento dell'iter che *eo ipso* lo riguarda, il secondo è un atto imperativo, «tipizzato», ed a «forma vincolata, il cui onere di motivazione, per l'autorità emanante, si esaurisce con l'indicazione della norma posta alla base della sua emissione»;

i riferimenti giudiziali su cui poggiava la conclusione di questo g.d.p. trovavano riscontro nei principii comunitari riconosciuti dalla Corte di Giustizia europea (sentenze 9 giugno 1988, W. Serie A/1384C, 7 luglio 1989, Soering, Serie A/161), la cui valenza costituisca un motivo di pari grado a quelli pregressi.

Tale officioso intervento è insostenibile alla luce dello *ius superveniens*, ossia, a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.», pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 47/L, del 29 febbraio 2008, all'art.36 4-*ter* leggesi: «La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella . Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.

Le ragioni dell'intervento del rimettente sono dettate:

il valore precettivo, non programmatico, dell'art. 2 Cost., deve trovare riscontro nel fatto che esso è caratterizzato dall'essere espressione di «una clausola aperta» (sul principio generale: C. cost., 24 marzo 1983, n. 77), che si sostanzia con il riempimento e, non, con il toglimento, dalla Carta dei diritti, di una norma «di protezione» in capo al cittadino, e che, l'espressione del «diritto soggettivo», va riconosciuta e garantita dal diritto oggettivo, ossia dalla legge;

l'art. 3 Cost., non esprime la concettualizzazione di una categoria astratta, staticamente elaborata in funzione di un valore immanente dal quale l'ordinamento non può prescindere, ma, definisce l'essenza di un giudizio di relazione che, come tale, assume un risalto necessariamente dinamico; il giudizio di eguaglianza, pertanto, è in sé un giudizio di ragionevolezza, o meglio di apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la «causa normative» che la deve assistere.

Se l'analisi di tale motivazione rende manifesta la carenza di «causa» o «ragione» della disciplina introdotta, sortisce la conseguenza che la scelta legislativa si palesi arbitraria per aver omologato, tra loro, situazioni diverse, o, al contrario, come apparso allo stilante, per avere differenziato il trattamento di situazioni analoghe (C. cost., 25-28 marzo 1996, n. 89):

dalla non «ragionevolezza» della scelta del legislatore di usare un trattamento diverso tra cittadini, in base al mero dato temporale *ut* supra indicato, che si trovino in eguali situazioni (C. cost. 29 maggio 1960, n. 15, *Giust. Cost.*, 1960, 147);

dal costituire il predetto principio di eguaglianza di trattamento tra eguali posizioni l'espressione dei canoni di coerenza dell'Ordinamento giuridico (C. cost., 30 novembre 1982, *Giur. Cost.*, 1982, I, 2146);

l'obbligo di assicurare la parità di trattamento da parte del legislatore va osservato ogni qualvolta siano eguali le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscano per la loro applicazione (C. cost., 26 gennaio 1957, nn.3 e 28, *Giur. Cost.*, 1957, 5 e 598);

il diritto di difesa (art. 24 Cost.), inteso nel suo nucleo essenziale, strettamente collegato al caso in discussione, va riconosciuto, per sancire la non obliterazione del principio *ius est ars boni et aequi*, in quanto il procedimento di cui trattasi non è soggetto alla discrezionalità amministrativa (C. cost., 2 febbraio 1982, n.18, in *Giur. Cost.*, 1982, 1, 138): nel caso di specie la disposizione che proroga il termine a favore della p.a., per omettere di menzionare il nome del responsabile del procedimento della cartella di pagamento, comprime e menoma, alla luce delle considerazioni già espresse in sentenza precisata dell'ecc.ma Corte *ad quem*, l'esercizio del diritto di difesa del cittadino; infatti la non riferibilità dell'atto al suo autore, nominativamente indicato,rientra in quell'ipotesi che configura l'esercizio del diritto di difesa "estremamente difficile (C. cost. 9 luglio 1974, n. 214, *Giur. cost.*, 1974, 1740; C. cost., 22 dicembre 1989, n. 368, *Foro it.*, 1990, 1, 2141);

il principio di «buona amministrazione» sancito dall'art. 97 Cost., si assume dallo scrivente violato dal Legislatore *a quo*, supposto che ricorre la forma paradigmatica di manifesta irragionevolezza della differente condizione di trattamento tra i destinatari di cartelle di pagamento redatte e/o consegnate in tempi diversi tra loro (C. cost., 30 gennaio 1980, n.10, *Giur. cost.*, 1980, 1, 67, C. cost. 15 febbraio 1980, n. 16, *Giur. it.* 1980, 1, 137, C. cost. 22 dicembre 1988, n. 21, Foro it. 1989, 1, 1370, Giur. it. 1989, I, 1, 1271, C. cost. 19 giugno 1990, n. 295, C. cost. 25 luglio 1990, n. 369);

nell'ambito dei «Diritti del cittadino dell'Unione», di cui all'art. I-10, paragrafo 2, lettera *d)* del Trattato-Costituzione (già contemplato nell'art. 21 del Trattato CE), correlato all'art. III-398 vigente, è stato enunciato più volte (conclusioni degli Avvocati generali Jacobs nella causa n. C-270/99, Z c. Parlamento europeo del 22 marzo 2001, paragrafo 40; Stix-Hacki, causa n. C-224/00, Repubblica italiana c. Commissione delle Comunità europee del 6 dicembre 2001, paragrafo 58; Kokott, cause nn. C-361102, Stato Ellenico c. Nikolaos Tsapalos e Kostantinos Diamantakis, del 19 febbraio 2004, nota 23; sentenze Corte di Giustizia CE,: T-54/99 max mobil Telekommunikation Service c. Comm. CE, del 30 gennaio 2002, in Racc. 2002, p.I 1-313, paragrafi 48 e 57);

la codificazione dei nuovi principii generali dell'azione amministrativa: «L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario» (art. 1, legge n. 241 del 1990 come novellato dall'articolo 1, lett. *a)* della legge n. 15 del 2005), enuncia ragioni di: legalità, imparzialità, dell'azione amministrativa, mossa da fini di: economicità, efficacia, celerità, efficienza, che rendono conto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché di trasparenza, controllabilità, accessibilità, che assicurano il miglior contemperamento di interessi senza implicare detrimento dei diritti dell'amministrato, bensì con il garantire il minor danno per il destinatario dell'azione amministrativa il che significa che l'art. 97 non è norma di carattere programmatico ma immediatamente precettiva (C. cost. 7 marzo 1962, n. 14) e si traduce nell'esigenza di assicurare non solo l'organizzazione degli uffici, bensì investe il funzionamento della P.A.(C. cost. 10 marzo 1966, n. 22);

già la legge n. 1997/59 prevede all'art. 20 che tra i principi informatori dell'ampia attività di delegificazione e semplificazione di procedimenti amministrativi vi sia «... l'adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria»;

la cartella di pagamento gravida di aggravio e nocumento rilevante in capo al percusso deve essere contrassegnata da quelle forme di garanzie, riconosciute:

quanto all'obbligo di motivazione e sottoscrizione dalla sentenza del 26 settembre 2002 della Commissione regionale tributaria di Venezia;

quanto alla mancata indicazione, in cartella di pagamento, delle modalità per fare ricorso, dalla sentenza n. 7897/2003 delle sezioni unite della Corte di cassazione, decidendo su un ricorso del Comune di Firenze avverso la sentenza n. 1008/2002 del Giudice di pace di Firenze che aveva sindacato l'inadempimento della p.a. a riguardo, entrambe si innestano nel solco delineato dallo «Statuto del Contribuente» di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

considerato che per ciò è adottabile la misura della sospensione del giudizio (*ex* artt. 23, legge 1953/87, 295 c.p.c.).

P. Q. M.

Dispone la sospensione del presente giudizio.

*Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4-*ter *della legge 28 febbraio 2008, n. 31, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria» in relazione agli aa. 2, 3, 24, 97 Cost., nella parte in cui dispone: «.... la mancata indicazione dei responsabili del procedimento nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.*

Manda la cancelleria di notificarla alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Genova, addì 9 giugno 2008

Il giudice di pace: CATTANI

08C0806

N. **341**

Ordinanza del 15 luglio 2008 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Lucca sul ricorso proposto da Autocarrozzeria Tris s.n.c. contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Lucca ed altra

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso avverso cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento tributario - Sopravvenuta disposizione di legge secondo cui l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento è prescritta a pena di nullità della cartella stessa - Prevista applicabilità della detta sanzione di nullità alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Irragionevolezza - Asserita disparità di trattamento dei contribuenti discriminati in ragione della data di consegna dei ruoli agli agenti della riscossione - Incidenza sul diritto di difesa - Denunciata violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione - Asserita lesione dei principi costituzionali in materia di giusto processo.

- Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-*ter*, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 1123/07, depositato il 18 dicembre 2007 avverso cartella di pagamento n. 062 2007 00105706 39 ILOR 1993 ed avverso cartella di pagamento n. 062 2007 00105706 39 ILOR 1995;

Contro Agenzia Entrate - Ufficio Lucca - Equitalia S.R.T. S.p.A., proposto dalla ricorrente Autocarrozzeria Tris S.N.C., Zone - Viale Europa n. 20 - 55010 Capannori (Lucca), difeso da Della Nina dott. Gian Piero, via Capannori n. 130 - 55016 Porcari (Lucca).

Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2007 la Autocarrozzeria Tris S.n.c., con sede in Capannori (Lucca), impugnava una cartella esattoriale notificata dal S.R.T. Lucca e Cremona S.p.A. avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 9.145,95 in virtù di una sentenza emessa dalla Commissione Provinciale di Lucca.

La società ricorrente assumeva:

che la sentenza di I grado, richiamata nella cartella, risultava favorevole al contribuente;

che la cartella esattoriale doveva ritenersi nulla, sia per la mancata indicazione del responsabile del procedimento, sia perché sprovvista di sottoscrizione da parte del Concessionario;

che la notificazione doveva ritenersi nulla, in quanto la relazione di notifica, anziché essere apposta in calce all'atto, era annotata sul frontespizio dell'atto medesimo.

La Commissione rileva che la decisione del ricorso deve essere preceduta dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4-*ter*, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge n. 31 del 28 febbraio 2008 (il c.d Decreto Milleproroghe), con il quale sono state aggiunte disposizioni inerenti al contenuto della cartella di pagamento, disciplinata dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973.

In base alla richiamata norma: «La cartella di pagamento di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni, contiene altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati prima di tale a non è causa di nullità delle stesse».

Tale nuova disposizione deve essere esaminata alla luce dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212 del 27 luglio 2000) e della recente ordinanza della Corte costituzionale n. 377 del 2007.

L'art. 7, comma 2, dello statuto dei diritti del contribuente dispone che «Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: *a)* [...] il responsabile del procedimento».

Si tratta di una disposizione che, riprendendo quanto in via generale previsto dalla legge sul procedimento amministrativo, n. 241/1990, agli artt. 4, 5 e 6, persegue l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza dei provvedimenti della Amministrazione finanziaria nei confronti del cittadino-contribuente.

La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 377 del 2007, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lett. *a)*, della legge n. 212 del 2000, ha statuito:

che l'art. 7 della legge n. 212/2000 si applica ai procedimenti tributari non solo dell'amministrazione finanziaria, ma anche dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete l'esercizio di funzioni pubbliche;

che l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, Costituzione (in tal modo implicitamente confermando che la violazione del detto obbligo determina la nullità della cartella, o comunque incide sulla legittimità dell'atto).

A parere della Commissione l'art. 36, comma 4-*ter*, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, nella parte in cui invece prevede che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008 non è causa di nullità delle stesse, persegue l'intento di sanare le violazioni anteriori e si pone, conseguentemente, in contrasto con una serie di norme e principi di rango costituzionale, e in particolare con gli articoli 3, 24, 111 e 97 della Costituzione.

Il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3) risulta violato in ragione della disparità di trattamento del contribuente destinatario della notificazione di una cartella di pagamento prima e dopo il 1° giugno 2008, nonché per

irragionevolezza ed incoerenza della norma che, riconoscendo e sanzionando un vizio nullità per il futuro, al contempo lo sana per il passato.

Il principio costituzionale di diritto alla difesa (art. 24) e del giusto processo (art. 111) risulta violato per tutti coloro i quali, avendo ricevuto una cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile prima del 1° giugno 2008, vedono ridursi la possibilità di difendersi efficacemente dalla pretesa tributaria, considerata la sanatoria della nullità rilevata.

Il principio del buon andamento e imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione (art. 97) risulta violato nella misura in cui il contribuente non viene posto in condizione di conoscere l'autore dell'atto impositivo, al fine di proporre contestazioni e porre in rilievo eventuali responsabilità, per le procedure adottate fino il giugno 2008.

La norma infine pare lesiva anche delle prerogative del potere giudiziario (artt. 101, 102 108 Cost.), nella misura in cui va ad incidere sulle fattispecie *sub iudice* (vedi Corte cost. n. 397/1994).

La questione sollevata appare rilevante, discutendosi, nel presente giudizio, proprio dell'applicazione dell'art. 36, comma 4-*ter* cit. in funzione potenzialmente sanante, nel senso che, ove si applicasse la norma oggetto del dubbio di costituzionalità, il ricorso dovrebbe essere rigettato.

Né risulta possibile adottare una chiave di lettura interpretativa alternativa dell'art. 36, comma 4-*ter*, che consenta di superare il dubbio di costituzionalità.

Non pare infatti condivisibile la alternativa tesi sostenuta in dottrina.

Secondo questa tesi, in particolare:

a) la norma dell'art. 36, comma 4-*ter* si porrebbe in continuità evolutiva rispetto al principio statutario contenuto nell'art. 7, comma 2, lett. *a)*, della legge n. 212/2000 — che postula la tassativa indicazione del responsabile del procedimento negli atti impositivi ed esattivi — in quanto non farebbe altro che suggellare formalmente ciò che esiste già all'interno dell'ordinamento tributario (art. 7 cit.) e che la Corte costituzionale ha riconosciuto ed avvalorato con l'ordinanza n. 377/2007;

b) l'intervento legislativo del Milleproroghe, quindi, non darebbe luogo ad una ingiustificata sanatoria del passato, ma, essendo teso a valorizzare ulteriormente l'art. 7, comma 2, lett. *a)*, dello Statuto, avrebbe il merito di ampliare tale obbligo informativo prescrivendo, a pena di nullità, due distinti responsabili del procedimento (quello del procedimento di iscrizione a ruolo e quello dell'emissione e notifica della cartella esattoriale), sia pure limitatamente ai ruoli consegnati dopo il 1° giugno 2008.

A parere della Commissione tale tesi manifesta profili di criticità, e pertanto non consente di adottare una interpretazione dell'art. 36, comma 4-*ter*, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, aderente ai principi costituzionali vulnerati.

L'art. 7, comma 2, lett. *a)*, dello statuto dei diritti del contribuente, infatti, prescrivendo l'indicazione del responsabile del procedimento (in generale) per gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione, non può che riferirsi ai vari responsabili, quando la responsabilità sia attribuibile a più di un soggetto.

Una diversa interpretazione, da un lato, non consentirebbe di stabilire, qualora davvero l'art. 36, comma 4-*ter*, fosse una norma anche in tal senso innovativa, a quale responsabile si riferisce l'art. 7, comma 2, lett. *a)*, dello Statuto, e cioè se a quello dell'iscrizione a ruolo oppure a quello del procedimento di cartellazione (emissione e notificazione della cartella), e, dall'altro, non consentirebbe di trovare una giustificazione logica o sistematica tale da riferire l'indicazione del responsabile del procedimento di cui all'art. 7, comma 2, lett. *a)*, al solo responsabile dell'iscrizione a ruolo e non a quello della cartella.

Viceversa devesi confermare che il legislatore con l'art. 36, comma 4-*ter*, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge n. 31 del 28 febbraio 2008 ha, di fatto, sanato gli atti adottati fino al giugno 2008, con ciò ledendo i valori costituzionali sopra esposti.

Poiché, in conclusione, non appare giustificabile alcuna diversa possibile interpretazione adeguatrice del testo di legge denunziato, la commissione ritiene la questione non manifestamente infondata, sì da doverla rimettere alla Corte costituzionale in quanto altresì rilevante ai fini della definizione del giudizio in corso.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara irrilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4-*ter*, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge n. 31 del 28 febbraio 2008, in relazione agli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione.*

Sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alla ricorrente e all'Agenzia delle Entrate di Lucca, alla Equitalia S.R.T. S.p.A., e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lucca, addì 5 luglio 2008

Il Presidente: TERRUSI

08C0807

N. **342**

Ordinanza del 16 luglio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti da Baldi Alfonso ed altri contro Ministero del'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di Finanza.

Forze armate - Vicebrigadieri della Guardia di Finanza - Emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde attribuito ai vicebrigadieri - Previsto riassorbimento con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo anziché all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore come stabilito per i sottufficiali di grado corrispondente dell'Arma dei carabinieri e delle restanti Forze Armate (Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare) - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa.

- Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, art. 73-*bis* (*recte*: art. 73-*ter*), aggiunto dall'art. 9, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza a' sensi e per gli effetti dell'art. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, sui ricorsi riuniti R.G. 848/2004 e 1467/2004, rispettivamente proposti da:

R.G. 848/2004): Baldi Alfonso, Patanè Giuseppe, Bison Terenzio, Guardiano Carmine, Di Pietro Massimo, Circhetta Raffaele, De Marinis Rocco, Lonigro Teodoro, Pengue Francesco, Vincenti Quirico, Barbetta Francesco, Napolano Raffaele, Galletta Antonino, Di Torero Lorenzo, Mello Antonio, Ponzio Michele, Sergi Giovanni, Porcino Giuseppe, Marasà Antonio, Epifani Giuseppe, Lessa Domenico, Chieppa Mario, Rebi Ottavio, Furlan Tiziano, Tortella Daniele, Passerella Giovanni, Corniola Antonio, Melcarne Antonio, Zangla Giovanni, Manna Antonino, Genito Gerardo, Belfonte Antonio, Palma Salvatore, Gaion Alessandro, Sabaudi Fedele, Giarolo Mario, Ippoliti Massimo, Bonanni Beniamino, Raguso Cosimo e Parasuco Salvatore, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Renato Speranzoni e Maria Rosaria Iannelli, con elezione di domicilio presso lo studio dei medesimi in Venezia-Mestre, via Teatro Vecchio n. 1;

R.G. 1467/2004): Chiossi Stefano, Coga Mario, Pesavento Giovanni, Scanu Sergio, Simile Raffaele e Caretta Pietro, rappresentati e difesi dagli avvocati Renato Speranzoni e Maria Rosaria Ianneli, con elezione di domicilio presso lo studio dei medesimi in Venezia-Mestre, via Teatro Vecchio n. 1;

Contro il Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro *pro tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Venezia, Piazza San Marco n. 63, per l'annullamento:

R.G. 848/2004): della nota Prot. n. 422650/P/I del 18 dicembre 2003 del Comando generale della Guardia di Finanza - Servizio amministrativo - I^ Divisione, avente ad oggetto: «Istanze tendenti a mantenere l'emolumento pensionabile attribuito ai vicebrigadieri di cui al d.lgs. n. 67 del 2001»; nonché della nota Prot. n. 79071 del 30 dicembre 2003 del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto della Guardia di Finanza - Ufficio amministrazione - Sezione conti e cassa, avente ad oggetto: «Istanze tendenti a mantenere l'emolumento pensionabile attribuito ai vicebrigadieri di cui al d.lgs. n. 67 del 2001»; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente; nonché per l'accertamento:

R.G. 848/2004 e RG. 1467/2004): del diritto dei ricorrenti al mantenimento dell'emolumento pensionabile spettante ai vicebrigadieri di cui all'art. 9 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, anche successivamente alla maturazione dello scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo; e per la conseguente condanna del Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di Finanza, al pagamento a favore dei ricorrenti medesimi delle somme ad essi spettanti in dipendenza dell'accertamento del diritto di cui sopra, con maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge sino al soddisfo.

Visti i ricorsi con i relativi allegati, rispettivamente notificati il 10 marzo 2004 e l'11 maggio 2004, e rispettivamente depositati il 17 marzo 2004 e il 18 maggio 2004;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti delle cause;

Uditi nella pubblica udienza del 28 febbraio 2008, (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l'avv. Salmazo, in sostituzione di Speranzoni , per i ricorrenti e l'Avvocato dello Stato Antonello Brunetti per il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1.1. — I ricorrenti *sub* R.G. 848/2004 appartengono tutti al Corpo militare della Guardia di Finanza e prestano servizio presso il Comando regionale Veneto (Brigadieri Alfonso Baldi e Giuseppe Patanè), presso il Nucleo regionale di Polizia Tributaria Veneto (Brigadieri Massimo Di Pietro, Raffaele Circhetta, Antonino Galletta e Lorenzo Di Torero), presso il Comando Gruppo Venezia (Brigadieri Rocco De Marinis, Teodoro Lonigro, Antonio Mello, Cosimo Raguso, Salvatore Parasuco), presso il Comando Reparto tecnico logistico amministrativo Veneto (Brigadieri Terenzio Bison, Ottavio Rebi e Antonio Marasà), presso il Comando provinciale Venezia (Brigadieri Carmine Guardiano e Giuseppe Porcino), presso il Comando Compagnia Guardia di Finanza di Mestre. (Brigadieri Francesco Pengue, Quirico Vincenti, Francesco Barbetta e Raffaele Napolano), presso il Nucleo provinciale di Polizia Tributaria di Venezia (Brigadiere Mario Chieppa), presso il Comando Compagnia di Tessera (Brigadiere Giuseppe Epifani), presso il Comando di Brigata della Guardia di Finanza di Bibione (Brigadiere Domenico Lessa), presso il Comando Tenenza di Cortina D'Ampezzo (Brigadiere Tiziano Furlan), presso il Comando Tenenza Guardia di Finanza di Chioggia (Brigadieri Michele Ponzio e Giovanni Sergi), presso la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza Venezia (Brigadieri Daniele Tortella, Giovanni Passarella, Antonio Comiola, Antonio Melcarne e Antonino Manna), presso la Squadriglia Navale Guardia di Finanza di Caorle (Brigadiere Giovanni Zangia), presso il Comando provinciale Guardia di Finanza di Vicenza (Brigadiere Gerardo Genito), presso il Comando Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza Vicenza (Brigadiere Antonio Belfonte), presso la Brigata Guardia di Finanza di Lendinara (Brigadiere Salvatore Palma), presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Conegliano (Brigadiere Alessandro Gaion), presso il Comando Nucleo provinciale della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Verona (Brigadieri Fedele Sabaudi e Mario Giarolo), presso il Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Belluno (Brigadieri Massimo Ippoliti e Beniamino Bonanni).

I ricorrenti espongono di aver presentato — ciascuno di essi con distinta istanza proposta in via gerarchica — domanda di mantenimento in loro favore dell'emolumento pensionabile spettante ai vicebrigadieri di cui all'art. 9 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

Dopo aver ricevuto le istanze, il Reparto tecnico logistico amministrativo Veneto della Guardia di Finanza - Ufficio amministrazione - Sezione conti e cassa, ha provveduto a formulare apposito quesito al Comando generale di Roma.

Peraltro, con nota Prot. n. 422650/P/^ dd. 18 dicembre 2003 il Servizio amministrativo - 1^ Sezione - dell'adito Comando generale ha respinto le domande anzidette, e tale provvedimento è stato conseguentemente comunicato agli interessati mediante nota Prot. n. 79071 dd. 30 dicembre 2003 del medesimo Reparto tecnico logistico amministrativo Veneto.

1.2. — Ciò posto, con il ricorso in epigrafe i predetti Brigadieri chiedono l'annullamento della predetta nota Prot. n. 422650/P/I^ dd. 18 dicembre 2003 del Comando generale della Guardia di Finanza - Servizio amministrativo - 1^ Divisione, avente ad oggetto: «Istanze tendenti a mantenere l'emolumento pensionabile attribuito ai vicebrigadieri di cui al decreto legislativo n. 67 del 2001», nonché della nota Prot. n. 79071 dd. 30 dicembre 2003 del Reparto tecnico logistico amministrativo Veneto della Guardia di Finanza - Ufficio amministrazione - Sezione conti e cassa, avente parimenti ad oggetto: «Istanze tendenti a mantenere l'emolumento pensionabile attribuito ai Vicebrigadieri di cui al d.lgs. n. 67 del 2001» e di ogni altro atto presupposto e conseguente.

I ricorrenti chiedono — altresì — l'accertamento del proprio diritto al mantenimento del chiesto emolumento e la conseguente condanna del Ministero dell'economia e delle finanze — Comando generale della Guardia di Finanza, al pagamento delle somme a loro asseritamente spettanti in dipendenza dell'accertamento del diritto anzidetto, con maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge sino al soddisfo.

I ricorrenti deducono al riguardo violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 73-*ter* del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, come introdotto dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, in relazione all'art. 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, previa declaratoria di illegittimità costituzionale del medesimo art. 73-*ter* del d.lgs. n. 199 del 1995 come introdotto dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, per contrasto con l'art. 3 Cost.

I ricorrenti rilevano in tal senso che l'art. 3, comma 1, della legge n. 216 del 1992, testé citato, reca la delega al Governo ad emanare decreti aventi valore di legge, a' sensi dell'art. 76 Cost., per quanto concerne la disciplina ed i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché al fine del riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici: e ciò al dichiarato scopo di «conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali» tra Forze di polizia e Forze armate, ivi compresa — soprattutto — la perequazione dei trattamenti economici.

I ricorrenti reputano che — per contro — tale perequazione non sarebbe stata completamente realizzata, posto che i decreti legislativi in questione avrebbero — viceversa — determinato una disparità di trattamento che si porrebbe in palese contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Infatti — denotano sempre i ricorrenti — l'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, relativo alla Guardia di Finanza e alla Polizia Tributaria Investigativa, ha aggiunto l'art. 73-*ter* del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, il quale al secondo comma prevede espressamente che «ai vicebrigadieri che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "nella media" e che non abbiano riportato, nello stesso periodo, una sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore", è attribuito un emolumento pensionabile determinato nella somma di Lire 370.000 (€ 191,08) annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore».

I ricorrenti rimarcano che l'emolumento pensionabile di cui trattasi è, per quanto sopra, dichiarato riassorbibile anche con lo scatto gerarchico successivamente attribuito: ma, soltanto nei confronti dei vice brigadieri del Corpo della Guardia di Finanza.

Ad avviso dei medesimi ricorrenti, ciò infatti non accadrebbe agli appartenenti alle altre Forze Armate e di Polizia, per le quali il legislatore statuirebbe che l'emolumento pensionabile di cui trattasi sia riassorbibile solo «al conseguimento della qualifica superiore».

In particolare — rimarcano sempre i ricorrenti — l'art. 17 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 82, relativo alle Forze Armate (e applicato, quindi, a tutto il personale dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare), nell'aggiungere l'art. 31-*bis* al d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, ha espressamente previsto che «ai sergenti e gradi corrispondenti che abbiano ho compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore", è attribuito un emolumento pensionabile di Lire 370.000 (€ 191,08) annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, nonché riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore».

Identico trattamento verrebbe riconosciuto, a loro avviso, nel d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 83, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri.

In particolare, tale testo normativo, nell'aggiungere l'art. 54-*ter* al d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, ha espressamente previsto che «ai vice brigadieri che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore", è attribuito un emolumento pensionabile di Lire 370.000 (€ 191,08) annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore».

Da ultimo, i ricorrenti affermano che identico trattamento risulterebbe previsto anche in favore del personale del Corpo Forestale dello Stato per effetto dell'art. 49, comma 1-*ter*, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201, come aggiunto dall'art. 28 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 87, che prevede che «ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dello stipendio superiore a sei giorni, è attribuito un emolumento pensionabile di Lire 370.000 (€ 191,08) annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita».

Ad avviso dei ricorrenti, pertanto, risulterebbe del tutto evidente al riguardo la disparità di trattamento, intrinsecamente priva di qualsiasi giustificazione.

I ricorrenti denotano pure che lo stesso Comando generale della Guardia di Finanza, nel rispondere alle istanze da loro presentate, avrebbe riconosciuto — nella sostanza — la sussistenza di tale disomogeneità, laddove afferma che «l'istanza non può trovare accoglimento ... poiché la discrasia stipendiale non può essere corretta con semplici provvedimenti amministrativi, che, per loro natura, trovano collocazione nell'ambito del procedimento di attuazione del precetto normativo» e che «in ogni caso, la disparità di trattamento verrà neutralizzata a far tempo dal 1° gennaio 2005, con i l'introduzione a regime dei parametri stipendiali».

I ricorrenti — per parte loro — rilevano a tale ultimo proposito che, se la disparità di trattamento è talmente palese per cui la stessa amministrazione intimata ha disposto un livellamento dei parametri stipendiali con decorrenza dal gennaio del 2005, non sarebbe dato di vedere il motivo per cui essi debbano subire un diverso e del tutto ingiustificato trattamento rispetto ai colleghi delle altre Forze Armate e di Polizia fino a tale data: se così è, quindi, essi reputano che la lesione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. sia evidente, e, conseguentemente, sollecitano che la relativa questione di legittimità costituzionale dell'art. 73-*ter* del d.lgs. n. 199 del 1995, come introdotto dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 67 del 2001, sia sottoposta alla Corte costituzionale.

1.3. — Si è costituito in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.

2.1. — Analogo ricorso — ancorché limitato alla domanda di accertamento del diritto l'emolumento pensionabile attribuito ai vice brigadieri di cui all'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 67 del 2001 e alla domanda di condanna del Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento delle somme spettanti in dipendenza dell'accertamento del diritto anzidetto, con maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge sino al soddisfo — è stato proposto sub R.G. 1467/2004 dai Brigadieri Stefano Chiossi, Mario Coga, Giovanni Pesavento Giovanni, Sergio Scanu, Raffaele Simile e Pietro Caretta.

2.2. — Anche in questa ulteriore causa si è costituito in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze, concludendo per la riezione delle domande avversarie.

3. — Alla pubblica udienza del 28 febbraio 2008 entrambe le cause sono state trattenute per la decisione.

4.1. — Tutto ciò premesso, il Collegio evidenzia quanto segue.

4.2. — L'art. 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216 — intitolata «Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici» — dispone che «il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze. di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'articolo 2, comma 1» della legge medesima (ossia il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, come disposto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché del personale delle Forze armate) «... per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di Stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti

disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno».

In attuazione di tale delega sono stati emanati il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196; il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197; il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198; il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199; il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e il d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201, disciplinanti il riordino dei ruoli, la modifica alle norme di reclutamento, di stato e di avanzamento del personale non direttivo, rispettivamente, delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato.

Successivamente, la legge 31 marzo 2000, n. 78, intitolata «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», ha conferito al Governo ulteriori e specifiche deleghe, segnatamente riguardanti all'art. 1 il riordino dell'Arma dei Carabinieri, all'art. 3 il riordino del Corpo Forestale dello Stato, all'art. 4 il riordino del Corpo della Guardia di Finanza, e all'art. 5 il riordino della Polizia di Stato.

La nuova delega è stata attuata mediante ulteriori decreti legislativi che, modificando il testo di quelli già emanati in forza della precedente delega, hanno — tra l'altro — disciplinato l'attribuzione dell'emolumento pensionabile riconosciuto ai vice brigadieri dei Carabinieri o della Guardia di Finanza e ai gradi equiparati (sergenti, vice sovrintendenti) con tre anni e sei mesi di permanenza nel relativo grado.

In tal senso, quindi, l'art. 9 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, ha introdotto nel d.lgs. n. 199 del 1995, relativo alla Guardia di Finanza, l'art. 73-*bis* che, per l'appunto — prima di essere soppresso dall'art. 15 del d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193 — così disponeva: «Ai Vice Brigadieri che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "nella inedia" e che non abbiano riportato, nello stesso periodo, una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore, è attribuito un emolumento pensionabile determinato nella somma di L. 370.000 (€ 191,08) annuo lorde, valido anche per la tredicesima mensilità per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore».

Tale disciplina risulta puntualmente estesa anche ad altre Forze di Polizia.

In tal senso, infatti, l'art. 2, comma 1, lett. *b)*, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, riguardante la Polizia di Stato, aggiunge un capoverso all'art. 2, comma 4, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, introducendo in tal modo nel d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, l'art. 24-*quinquies*, 1, del seguente tenore: «(*Emolumento pensionabile*) — 1 . Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 (€ 191,08) annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore».

Né diversamente ha disposto l'art. 19-*bis* del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 200, nel testo integrato dall'art. 5 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 76, per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, laddove — per l'appunto — si legge che «Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione e non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono", è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesimna mnensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore».

Ciò posto, il Collegio rileva che diversamente ha disposto l'art. 28, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 87, per il personale del Corpo Forestale dello Stato, posto che, aggiungendo all'art. 49 del d.lgs. n. 201 del 1995 il comma 1-*ter*, è stato ivi stabilito che «ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 (€ 191,08) annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile al conseguimento di qualifica superiore».

La disposizione testé riportata risulta omologa sia a quella contenuta nell'art. 17 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 82, recante l'introduzione dell'art. 31-*bis* nel testo del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, relativo al personale dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare (*cfr.* ivi: «Ai sergenti e gradi corrispondenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore", è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche

per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore»), sia a quella contenuta nell'art. 29 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 83, recante a sua volta l'introduzione dell'art. 54-*ter* nel testo del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, relativo al personale dell'Arma dei Carabinieri (*cfr.* ivi: «Ai vice brigadieri che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore", è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore»).

4.3. — Il Collegio evidenzia che da tutto quanto sopra si ricava, in effetti, la sussistenza di una disciplina difforme per i Vice Brigadieri della Guardia di Finanza rispetto a quella del personale di grado corrispondente dell'Arma dei Carabinieri e delle restanti Forze Armate (Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare).

Infatti, a fronte dei medesimi presupposti (permanenza nel grado per un periodo di anni 3 e mesi 6, valutazione non inferiore a quella di «nella media»; insussistenza di sanzioni più gravi della «consegna di rigore») è riconosciuta in tutti e tre gli ordinamenti anzidetti l'attribuzione di un identico «emolumento pensionabile di lire 370. 000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore» e che in via del tutto inesplicabile soltanto per i vice brigadieri della Guardia di Finanza l'emolumento è definito come «riassorbibile» anche «con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo».

Il Collegio non sottace che tale ulteriore riassorbimento «con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo» risulta, di per sé, contemplato anche per i corrispondenti gradi di vice sovrintendente della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato: ma allo stesso tempo rileva che la disposizione testé riferita riguarda, per tutte e tre tali evenienze, personale appartenente a Corpi di Polizia ad ordinamento civile, e non già personale con ordinamento militare, quali indubitabilmente sono — per l'appunto — i vice brigadieri della Guardia di Finanza, oltreché i vice brigadieri dei Carabinieri e i sergenti dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare.

Va — altresì — evidenziato che, sempre per tali diverse evenienze, l'assegno di cui trattasi è erogato in forza di presupposti non identici a quelli contemplato per il predetto personale ad ordinamento militare, stante la diversità della disciplina di stato (non, quindi, la valutazione non inferiore a «nella inedia» e la sussistenza di sanzioni disciplinari più gravi della «consegna di rigore», ma la valutazione non inferiore a quella di «buono» e la mancata irrogazione di sanzioni disciplinari più gravi della «deplorazione» per i vice soprintendenti della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, ovvero della «sospensione dello stipendio superiore ai 6 giorni» per i vice sovrintendenti della Polizia di Stato).

Pertanto, una disparità di trattamento va segnatamente colta all'interno del personale ad ordinamento militare: essa, all'evidenza, confligge con i canoni fondamentali di eguaglianza, nonché di imparzialità dell'azione amministrativa rispettivamente enunciati negli artt. 3 e 97 Cost. proprio poiché in tal modo una situazione perfettamente eguale rispetto alle altre viene disciplinata in modo diverso.

Il fine proposto con la presente ordinanza si identifica nella richiesta rimozione dal testo dell'art. 73-*bis* del d.lgs. 12 maggio 1999, n. 199, come modificato dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, dell'inciso «con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero».

Il Collegio reputa che la non manifesta infondatezza della questione sia stata sin qui convenientemente illustrata.

Per quanto attiene invece alla rilevanza della questione medesima, il Collegio evidenzia che, se è pur vero che l'articolo di legge recante il disposto sospettato di incostituzionalità è stato abrogato per effetto dell'art. 15 del d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193, in dipendenza della circostanza che con decorrenza 1° gennaio 2005, ai sensi dell'art. 3 del medesimo d.lgs. n. 193 del 2003, è stato introdotto per il personale non dirigente sia delle Forze di Polizia (ad ordinamento sia civile che militare), sia per il personale delle Forze Armate il nuovo regime dei parametri stipendiali con il conseguente assorbimento degli scatti aggiuntivi e degli emolumenti pensionabili attribuiti in applicazione degli ordinamenti rispettivamente previgenti, nondimeno il disposto anzidetto ha prodotto, per il tempo della sua permanenza in vigore, la sperequazione economica lamentata dagli attuali ricorrenti laddove ha — per l'appunto — imposto l'assorbimento dell'emolumento di cui trattasi anche nel caso dello scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo e non solo, quindi, nel caso dell'accesso al livello retributivo superiore.

5. — Si dispone, conseguentemente, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, in Roma, con conseguente sospensione del presente giudizio a' sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, al fine della pronuncia sul presente incidente processuale.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73-*bis *del d.lgs. 12 maggio 1999, n. 199, come modificato dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, limitatamente all'inciso «con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero», per violazione degli artt. 97 e 3 Cost.*

Dispone a' sensi dell'art. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2008.

Il Presidente: AMOROSO

L'estensore: ROCCO

08C0808

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUR-045) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 8,00